



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:


- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.


Informazioni su Google Ricerca Libri


La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

C
59.6

C59.6







DIPLOMATICA PONTIFICIA

OSSIENO

OSSERVAZIONI

PALEOGRAFICHE ED ERUDITE

SULLE BOLLE DE' PAPI

ROMA 1841
Eipografia Menicanti

123

Harvard University
Divinity Library
Riant Collection
Gift Soc. Prom. Theol. Educ.
Feb. 26, 1906.

Errata

Pag. 9 lin. 21 nm
Pag. 14 lin. 5 fiiosofia
Pag. 23 lin. 4 irreligoiso
Pag. 24 lin. 2 orservazioni
lin. 10 dissinteresse
Pag. 25 lin. 1 anello
Pag. 27 lin. 23 certamente anche presso i Cristiani
Pag. 28 lin. 8 rimirandole
Pag. 29 lin. 5 maggto
Pag. 30 lin. 27 vaselami
Pag. 38 lin. 3 decretali
Pag. 39 lin. 25 carti
Pag. 40 lin. 13 questo
lin. 29 meritasseso
Pag. 49 lin. 18 le da te
Pag. 51 lin. 27 sempre
Pag. 52 lin. 26 (2)
Pag. 53 lin. 29 Miscellane
Pag. 54 lin. 5 del Card.
Pag. 65 lin. 1 *Gneznensis*
Pag. 66 lin. 17 *circuito*
Pag. 69 lin. penult. *a aia*
lin. ult. *utoque*
Pag. 70 lin. 1 *utriusque partibus allegationibus*,
lin. 14 *De*

Corrige

un
filosofia
irreligioso
osservazioni
disinteresse
anello
certamente presso i Cristiani

rimirandole
maggiore
vasellami
decretali
carte
questo
meritassero
le date
sempre
(6)
Miscellanee
dal Card.
Gneznensi
circuitu
a via
utroque
utriusque partis allegationibus,
et
Dei

DIPLOMATICA PONTIFICIA

OSSIENO

OSSERVAZIONI PALEOGRAFICHE ED ERUDITE

SULLE BOLLE DE' PAPI

DISSERTAZIONE

DI MONSIGNORE MARINO MARINI

PRELATO DOMESTICO DI S. S.

GRIGORIO PAPA XVI.

E

PREFETTO DEGLI ARCHIVJ VATICANI

LETTA

*Nell' adunanza della Pontificia Romana Accademia
di Archeologia*

il giorno 14 gennaio dell' anno corrente 1841.



ROMA
Tipografia Menicanti

~~Print 693~~

C 59.6

nome queste paleografiche ed erudite osservazioni. Mi lusingo non le isdegnere, e anzi ve le avrete per onesto intertenimento in mezzo alle cure gravissime che vi occupano, specialmente che questo secolo fa lieto viso a ciò che sente di archeologia. Sogliono le dediche essere ridondanti di encomj, che di sovente l'adulazione piuttosto che la verità loca in esse. Di Voi però, prestantissimo Porporato, tante onorevoli cose e così singolari posso con tutta verità dire; le glorie de' Vostri maggiori; la Vostra fermezza nelle Ispaniche regioni a difesa della Religione e del Trono; il buon governo che faceste delle Provincie; lo zelo con che accudite all'importantissimo incarico di Camerlengo della Chiesa Romana; la religiosa pietà, di cui noi, che vi assistiamo nel sacro Ministero, siamo a nostra edificazione testimoni; e quel profondo sapere non solo nelle ecclesiastiche discipline, e in altri studi, ma nell'antiquaria medesima, che Vi rende sempre mai oggetto di ammirazione anche a Gaetano Marini, mio zio, a cui Voi eravate cortese. Potrei certamente di tutte queste cose parlare a lungo; ma sapendo quanto la grandezza dell'animo Vostro rifugge in sentirle, mi tacio mio mal grado. E pregandovi di conservarmi nel novero de' Vostri umili e devoti servitori, Vi rinnovo le proteste del mio profondo rispetto.

Convien' interrogare i monumenti; essi fanno conoscere la storia. Interpreti de' secoli che tramontarono, ne schierano ai nostri sguardi quelle geste che non discendono assieme coll' estinto nell'avello; parlano alla posterità, e il passato al presente avvicinano. Laonde fra quanti studi versano su di orrevoli subbietti dell' umano sapere, niun ne presentano le discipline nè più vasto, nè più dilettevole, nè a più utile intendimento conducente, siccome quello dell' archeologia. Si estende ad ogni ramo dello scibile, perchè ogni scientifico monumento investiga, e a severa critica assoggetta; industrioso esperimento a conoscere la verità; accende così fortemente la innata bramosia di sapere, che induce coloro, che lo coltivano, a percorrere con alacrità le vie più ardue, che mettono capo ad alcuna recondita cognizione, a farne ricerca attraverso le caligini di età lontanissime; e lieti li rende di averla rivendicata alla incivilita società quale suo retaggio, perchè ha essa diritto di conoscere i risultamenti dello ingegno, che sono suoi parti, qualunque ne sia il tempo, la circostanza, il luogo in cui vennero alla luce. Questo studio è utile quanto sono utili alla scienza e a noi stessi le cognizioni che se ne possono trarre. Il sapere dell' uomo è così connesso colle osservazioni e coi confronti, che può affermarsi tanto egli sapere, quanto ha osservato e confrontato. I fatti delle età passate a lui somministrano prove sperimentali di ciò ch'è utile e giusto, e gli scuoprono a quai mali lo esponano e lo assoggettino gli errori e le ingiustizie. Ma la religione nello istruirlo lo conferma in queste verità sperimentali, e lo solleva a cognizioni più sublimi. Per la qual cosa si rendono indispensabili le osservazioni, e principalmente perchè i monumenti o scritti, o dalle arti prodotti, portando scolpiti su loro stessi a caratteri intesi dai dotti unitamente all' epoca del loro nascere, il motivo di loro esistenza, l' impronta della nazione creatrice, il genio e sapere del secolo, l' intelligenza dell' artefice; loro mercè, o piuttosto delle stesse osservazioni e confronti, pervenghiamo a conoscere gli avvenimenti che ci precedettero, le varie età in cui comparvero sulla grande scena dell' universo, lo sviluppo delle idee, i progressi delle cognizioni, i principj che dominavano lo spirito umano, i pregiudizj e l' ignoranza che lo preoccupavano a detrimento delle scienze, della morale, delle arti.

Prove convincentissime di quanto asserisco fornirebbero i monumenti del gentilesimo, che, superstiti al tempo, fanno tuttavia pompa dell' antica loro celebrità. Non da essi però, ma dai cristiani, scritti e non figurati, mi accingo di rendervi patente, valorosissimi Accademici, la necessità di consultare le antiche memorie. L' Archeologia sacra, o piuttosto un ramo di essa, cioè le bolle pontificie, di cui le note, che le distinguono, analizzo con critiche osservazioni, è il tema del mio ragionamento. Nè ho timore quanto all' argomento di non corrispondere allo scopo di questa illustre Accademia, perchè l' Archeologia per que' riferimenti molti e diversi, che ha coi monumenti, in molte e diverse clas-

cilj, deriva dalla preminenza dell' Apostolico Seggio (1), per cui le sue sanzioni si debbon ricevere come confermate dalla voce dello stesso S. Pietro (2). Sono esse il fonte del diritto Canonico; la tutela e l'interprete del diritto civile; il sostegno e la difesa delle scienze divine ed umane. Che se il Vangelo recò la vera civilizzazione alla società, al che non era che imperfettamente riuscita la filosofia; se le leggi e le scienze cooperano a questo incivilimento; sono dunque le bolle anch'esse un codice di morale civilizzazione. Non è perciò a meravigliarsi se non solo i cristiani Monarchi, ma i gentili altresì ne riconoscano l'autorità. L'Imperatore Aureliano volle che il giudizio definitivo della causa di Paolo di Samosata dipendesse da un decreto del Vescovo di Roma (3).

Importanti furono anche riconosciute da ciò, che i Papi autori di esse di tanti e così gravi negozj ebber la somma, che niuna importantissima bisogna si mandava ad effetto, che da loro discussa non fosse stata. In qual pregio, dice il P. Costant, non hanno a tenersi, e di quale utilità non debbono reputarsi le lettere di que' Presuli, i Romani Pontefici, i quali occupando il più alto grado nella cristiana repubblica, sappiamo aver sempre di grandissime cose deliberato (4)! Accadde ciò principalmente dall'undecimo al decimo quarto secolo. Che così fosse molti fatti ne convincono sino all'evidenza. Ma per affari di religione si consultavano i Papi da tutto il mondo sino dai primi secoli della Chiesa. S. Girolamo attesta di aver prestato l'opera sua a S. Damaso col rispondere ai quesiti, che in materia di fede dall'Oriente e dall'Occidente erano proposti a quel Papa (5). E potremmo noi credere altramente, allorchè veggiamo che alla Romana Curia, come a consiglio comune delle genti, da tutto l'universo si accorrea, che però essa divenne il teatro di tutti i negozj del mondo cattolico, il di cui giudizio, autorità, interposizione da tutti s'imploravano, e si reclamavano! Ai Papi si appella dal giudizio de' Vescovi (6); ai decreti de' Concilj si dà vigore di legge colla pontificia san-

(1) S. Isidoro Ispalense nella genuina collezione di Spagna de' Canonici scrive. „ Subiicientes „ etiam decreta Praesulum Romanorum in quibus pro culmine Sedis Apostolicae non impar „ Conciliorum extat auctoritas „.

(2) Sic omnes Apostolicae Sedis sanctiones accipiendae sunt, tanquam ipsius divini voce Petri firmatae. S. Agath.

(3) Euseb. lib. 7. cap. 24.

(4) Quanto in pretio, quantaque utilitatis esse debent epistolae Praesulum illorum, quos maximarum rerum ministros semper fuisse, summumque in republica christiana gradum tenuisse constat? l. c. pag. 4.

(5) Epist. ad Ageruch. num. 1. „ . . . Ut in chartis ecclesiasticis juvarem Damasum Papam „ Romanae Urbis Episcopum, et Orientis atque Occidentis consultationibus responderem „.

(6) „ Si maiores causae in medium fuerint devolutae, ad Sedem Apostolicam, sicut synodus „ statuit, et beata consuetudo exigit, post episcopale iudicium, ad Apostolicam Sedem conferantur „; così scrivea S. Innoc. I. a Vittricio Vescovo Rothomagense §. 6.

radan le tenebre in cui l'ignoranza, o la diuturnità gli aveano avvolti, e perchè i meno noti, o gli affatto sconosciuti manifestano, a tutti conservando quel carattere di verità, che le opinioni contrarie in vano si adoperano di smentire. Se dunque è riconosciuta l'utilità che ne emerge, è d'uopo consultare i monumenti di questi Tabularii. Dicono auch' essi nel linguaggio che non può non convincere, che vanamente presume quegli che da altre sorgenti, anzicchè da loro, tenta di attingere acque di sapere della storia scevra da ogni scoria di falsità. Ognuno sa quanto ne' passati tempi, sebbene eguale sia sempre l'autorità dell' apostolico ministero, fosse esteso ed autorevole il potere de' Papi; quanto il voler loro preponderasse a decidere delle sorti degl' Imperi; e come divina sia la potestà di sciorre e di legare. Laonde dovendo la sacra corte a tante cure accudire, le quali non solo non l'erano estranee, anzi così proprie anche per comune acconsentimento, a non poterlo essere di più; tanti spirituali doveri adempiere; furono sempre mai le pergamene per ogni dove apportatrici de' suoi decreti, delle decisioni del Vaticano.

E siccome di quanto quelle membrane conteneano, copia si conservava negli Archivj; così queste copie appellaronsi Regesti, in cui religiosamente, e con sì particolari andamenti si trascriveano le apostoliche lettere dagli scriniarj, che de' Regesti fecersi quasi altrettanti ectipi. Ma Fontanini forse crede che gli stessi autografi fossero riuniti in Regesti, poichè scrive nelle sue Vindicie, pag. 27, che degl' istromenti si formavano Regesti, *ob stabilitatem instrumentorum posteris transmittendam*. Temo non abbia coi Regesti confuso i tomi carticiui. E questi Regesti pure si autenticavano col suggello di piombo, di cui si muniva l'autografo, o degli stessi autografi veramente si fecero alcuna volta Regesti. Il Padre Constant nella prefazione alla sua raccolta delle pontificie lettere scrive, che i Pontefici Romani ebber costume di deporre in uno stesso luogo autentici esemplari delle lettere che concerneano l'utilità dell'azienda cristiana, o le avessero eglino scritte, o da altri ricevute (1). Non meno Antonio d'Aquino nella lettera ad Innocenzo IX, premessa alle pontificie lettere raccolte dal Card. Caraffa, dice che per antico istituto i più importanti ed autentici esemplari delle lettere pontificie si conservavano negli Archivj della Chiesa Romana (2). Sono questi Regesti che debbono interessare la dotta curiosità degli Archeologi, siccome sono le bolle, che vi si leggono, che, come dianzi io dissi, servono a grande illustrazione della storia.

Ai Vaticani Regesti, che esistono tuttavia, danno incominciamento le epistole di Giovanni VIII, scritte però con carattere beneventano sul declinare del secolo decimo. Seguono quelle di S. Gregorio VII, volume coevo al suo autore. Sono questi i due soli Regesti sottratti al distruggimento degli altri che gli aveano preceduti, e di quelli che li

(1) Romanis Pontificibus id moris erat, ut epistolarum, quae ad christianae rei utilitatem spectabant, sive illas scripsissent ipsi, sive ab aliis recepissent, authentica exemplaria uno in loco deponerent.

(2) Quamobrem veteri instituto primaria et authentica earum (epistolarum) exempla in Romanae Ecclesiae Tabulariis conservabantur.

seguiano sino al pontificato d'Innocenzo III; ma da questo Pontefice a S. Pio V. la serie de' Regesti non è interrotta.

Furono poi di tanta autorità le bolle de' Papi, sì gran conto se ne faceva da tutti, e così utili e necessarie si rendeano agli affari della religione, e del foro, che i Papi stessi ne ordinavano collezioni; Gregorio IX la commise a S. Raimondo di Pennafort, che costituzioni e decretali dello stesso Pontefice, e de' suoi predecessori raccolse in cinque libri. Streckio notò con troppa severità gli errori di questa collezione; ne furono giudici più equi Antonio Agostino, Coinzio, Cujacio, Labbéo, Cironio, Giberto, Gonzalez Telez, ed altri; e di essa ben meritano i correttori del diritto, Pithèo, Giustello, e Boemero. Altre seguirono la gregoriana, non meno interessanti che utili. Bonifacio VIII scelse a compilare il sesto delle decretali Guglielmo Arcivescovo Ebredunense, Berengario Vescovo Biterense, Riccardo da Siena. Clemente V, Giovanni XXII, Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII riunivano ognun di loro in un corpo le proprie costituzioni, e quelle de' predecessori. Da esse, dai decreti de' Concilj, dalle sentenze della Scrittura e de' Padri si formò il Diritto Canonico (1). Anche Benedetto XIV ci lasciò una ricca raccolta delle sue epistole; il Bollario della Basilica Vaticana, quelli degli Ordini Regolari ne presentano di tutti i Papi. Uomini dottissimi molte ne inserirono nelle collezioni de' Concilj, e de' Canoni, o le riunirono in un sol corpo, o separatamente le pubblicarono. E certamente nelle ampie e voluminose collezioni de' Concilj, che sino ad ora sono sortite alla pubblica luce, hanno i loro celebri raccoglitori messo insieme tutte le bolle e lettere che poterono avere de' Romani Pontefici, che sederono sull' Apostolico Seggio dal primo al duodecimo secolo cristiano. Sono queste sì per la disciplina della Chiesa, che per la storia ecclesiastica e profana i più illustri, sicuri, e preziosi monumenti che rinvenir si possano; laonde non dee recar meraviglia, che con tanto studio e diligenza sieno state dai medesimi, e da altri in ogni tempo, e in qualunque luogo raccolte. Si fissò da essi il termine delle collezioni loro ad Innocenzo III, non solo perchè di questo Pontefice sono stati pubblicati più libri; ma ben' anche perchè da questo tempo in poi le bolle de' Papi sono assai frequenti, e contengono un corpo di disciplina più noto degli antichi Canoni, e che propriamente chiamasi il Gius delle Decretali, col quale tuttavia viviamo.

Anche il rammentato P. Coustant, dottissimo monaco benedettino, che intraprese di formare un' intera silloge delle lettere de' Papi, anch' egli si era limitato ai primi dodici secoli della Chiesa, de' quali era più necessaria l' illustrazione. Dopo immense fatiche di quel grand' uomo ne venne alla luce il primo tomo, che contiene lettere da S. Clemente I a S. Sisto III; e ne compilò eziandio il secondo, che ancora desideriamo. Lasciò poi alla sua illustre Congregazione di S. Mauro tutti i materiali per continuare l' opera sino all' indicato termine. Ma il Card. Antonio Caraffa avea assai prima sormontato la meta non

(1) „ Di tai Decreti, scrive Maffei alla pag. 89. dell'istoria diplomatica, uniti ai Canoni de' „ Concilj, e ridotti sotto vari titoli fu poi formato il corpo universale del gius Canonico, precedendo „ agli altri in tal raccolta Reginone „

oltrepassata dal Constant, colla copiosissima sua collezione, che perdusse al pontificato di S. Gregorio VII. Egli tolto ai vivi non potè pubblicarla, e da Gregorio XIV fu affidato tale incarico ad Antonio d' Aquino, che in tre volumi produssela nel 1591. Finalmente il Card. Sirleto i due primi libri delle bolle d' Innocenzo III diè alle stampe. Seguì le sue tracce Francesco Boscheto Vescovo di Montpellier, che, avendone rinvenuti altri quattro, furono da lui stampati nel 1627, ma non prima del 1635 pubblicati. Questi sei libri emendati riprodusse il Baluzio coll' aggiunta di molte altre inedite lettere. Moltissime però poteano senza veruno sconcio della collezione restarsi tuttavia sepolte ne' Regesti loro, ed una critica e scelta raccolta ne sarebbe stata letta con più piacere. Sul declinare del secolo decimo ottavo il cavalier Du-Theil, e il Sig. Brequigny, avendo pubblicato quegli anni del pontificato d' Innocenzo, che alla baluziana collezione mancavano, renderono compiuta la raccolta delle lettere innocenziane. Ma prima di ogni altri delle scritte ne' primi dodici anni del pontificato si era fatta collezione da Pietro di Benevento, segretario dello stesso Innocenzo, non solo per rispondere ai quesiti, e confrontare i decreti di quel Pontefice, tanto profondo nella legislazione ecclesiastica, con quelli de' suoi predecessori, e de' Canoni de' Concilj; ma ben' anche per soddisfare alle querimonie degli scolari, e de' chericci sulla incertezza dell' autenticità di molte di quelle decretali, che si attribuivano ad Innocenzo III (1).

Sino ai nostri giorni, quantunque alla metà dell' ultimo trascorso secolo, Giuseppe Garampi, Cardinale di prestantissima ricordanza, coll' avere preparato i materiali, da cui dovea prodursi un *Orbis Christianus*, la storia cioè di tutti i Vescovati del mondo cattolico, avesse ideata una ricchissima collezione di bolle, non tratte solo dagli Archivj pontificj, ai quali allora egli presedea, ma dalle opere degli scrittori di sacre antichità, e dalle collezioni de' Concilj; e Costantino Ruggieri, mio concittadino, uomo oltremodo scienziato, avesse progettato a Benedetto quarto decimo la pubblicazione de' Regesti Vaticani, che dovea esclusivamente arrivare al pontificato di Clemente VIII; sino ai nostri giorni, io dico, niuno si diè pensiero di formare una completa raccolta di bolle de' successori d' Innocenzo III. Antonio Agostino fece anch' egli una collezione di antiche decretali, cioè pubblicò quella di Pietro da Benevento, colle tre così dette antiche collezioni, a maggiore illustrazione della raccolta di S. Raimondo; e Innocenzo Cironio, giureconsulto Tolosano, avendo riportato molte bolle nel Diritto Canonico, cioè quante di Onorio III gli venne fatto di trarre da tre manoscritti della biblioteca Albiense, com' egli attesta nella prefazione al Decreto di Graziano (2); ne pubblicò una nuova, cioè la quinta

(1) Ad avere intera cognizione delle raccolte delle epistole d' Innocenzo, convien consultare l' opera del ch. P. Theiner *Disquisitiones criticae* pag. 18. e 21.

(2) *Multis annis curiosius ac diligentius in tali negotio exactis, spem omnem abjeceram, cum mihi in animum id habens in veteris bibliothecae Albiensis rudibus tres codices manuscriptos pulvere, situ, pedore confectos feliciter reperi; quod quidem negotium feliciter exegissem si integrum Honorii registrum videre licuisset, ex quo velut e proprio fonte veritatem omnem, quae quibusdam tenebris obruitur, eruisssem.*

collezione delle decretali. Ma di ben scarso numero sono esse, ove a confronto si mettano a quelle de' Regesti di Onorio che si conservano negli Archivj Vaticani, che Cironio non vide mai. Per non defraudare però Tancredo Arcidiacono di Bologna, professore di Diritto Canonico, di quella gloria, che gli è propria nella collezione delle decretali di Onorio, non si dee passar sotto silenzio, che Cironio piuttosto produsse la collezione di lui, anzicchè una nuova da se stesso compilata. E dello stesso Papa, e de' successori non poche lettere pubblicarono Rainaldi e Bzovio negli Annali ecclesiastici; Wadingo e Mabilione in quelli de' loro Ordini; Ciaconio e Guarnacci nelle vite de' Papi; Muratori nelle Antichità del medio evo; Ughelli nell' Italia sacra; i Sammartani nella Gallia Cristiana; Farlati nell' Illirico sacro; Dodisworzio e Dugdazio nel Monastico Anglicano; Rymer nella sua raccolta *foederum et conventionum*; Cornaro nelle Chiese Venete; Wilkinsio nella silloge de' Concilj della gran Brettagna; Pirri nella Sicilia sacra; Federico Schanzio ne' suoi monumenti Fuldensi. E nella Bavaria, Austria, Germania, e Spagna sacre, non meno che nell' Oriente Cristiano, e nell' Affrica sacra bolle de' Pontefici si rinvencono. Martenio e Durando diedero alla luce le lettere di Alessandro III tratte dai codici Remense e Atrebatense; essi e Baluzio pubblicarono interamente, cioè quante loro capitarono alle mani, ma senza alcuna scelta, le epistole di Clemente IV, Urbano IV, e Innocenzo VI. È commendevole l'ordine cronologico con che le presentarono, sebbene non interamente conforme a quello de' Regesti, perchè, com'essi confessano nel secondo volume degli Aneddoti, niun ordine conservavano ne' codici che le possedevano (1). Ma questa ed altre simili collezioni, quale fastidio non recano a chi è alquanto amante di certa sobrietà letteraria, il leggervi distesamente tante lunghe bolle, delle quali bastava al più la sola e semplice notizia. Ma il gusto del secolo, e il genio degli eruditi amava sì fattamente tali documenti, e li teneva in tale stima, che ognuno gloriavasi di metterne alla luce quanti trovare si poteano. Il ch. P. Labat, monaco Maurino, nella sua collezione de' Concilj Gallicani inseriva lettere de' Papi dall' anno 177 al 1563 (2). Il Bollario Romano ci offre lettere di tutti i Papi, e sebbene con esse ci dia una sufficiente idea de' principali negozj, che sonosi agitati nel mondo cattolico, e di quella grande autorità che la Sede Apostolica vi ha goduta; tuttavia perchè il fine de' raccoglitori fu di servire più all' uso del foro, che a qualsiasi altro; così non ci fa conoscere in tutta la sua estensione e splendore l'esercizio del pontificato.

E di quale giovamento non sarebbe mai una estesa e critica collezione di lettere apostoliche tratte dagli Archivj Vaticani, anche a correggere infiniti errori dell' Ughelli, de' Sammartani, del Bucelino, del Lequien, del Belio, e di altri scrittori d'istorie particolari di Chiese e di Monasteri, che per lo più da semplici enunciative di privati

(1) . . . singulas epistolas quae in manuscriptis perturbato erant ordine, secundum tempus quo scriptae fuerunt, pro modulo distribuimus; pag. 25.

(2) Il primo tomo stampato in Parigi nel 1789 fu dato alle fiamme nel 1793 per ordine dell' Assemblea Costituzionale, unitamente agli altri documenti preparati per la continuazione dell' opera.

istromenti, o da tradizioni popolari registrate da qualche storico, hanno raccolto e formato i loro cataloghi! Laddove nell'Archivio Vaticano si hanno le bolle di quelle Chiese, le quali assegnano una precisa e incontrastabile epoca della loro fondazione, delle istituzioni de' Vescovi, della concessione o conferma de' privilegi, e di altro che ha rapporto ad esse.

Non ci occupiamo gran fatto delle antiche raccolte; il nostro scopo è di parlare delle eseguite in tempi meno lontani da noi. Quelle sono collezioni di Canoni, in cui furono inserite le decretali de' Papi; per il che non solo i Papi, ma i Concilj principalmente vi ebbero parte. E di esse, ove il codice prodotto da Quesnello avesse esistito, il che a non dover credere molte ragioni ne inducono, anche il vederlo mancante di molte e delle più celebri decretali; e se la collezione calcedonese attribuita a S. Leone magno, difesa da Pietro di Marca (1), impugnata da Coustant (2), fosse stata un codice di pubblica autorità; di esse, dico, sarebbero queste due raccolte, in cui sono riportate decretali pontificie, quali antisignane, che tutte le altre avrebbero preceduto, non meno che la dionisiana. Anche nel codice di Giustello, che contiene una raccolta de' decreti de' Concilj Africani, furono riportate, ma non intiere, alcune decretali de' Papi; que' Concilj riceveano colla più grande venerazione le decisioni de' Papi. Dionigio l'esiguo fu il primo a darci una collezione di decretali pontificie separate da quelle de' Concilj (3), *non intermixtas canonibus Conciliorum*, come osserva Berardi nella parte terza dell'esame della sincerità del Decreto di Graziano, *sed posteriore et quasi separato libello congestas*. Delle collezioni de' Canoni che seguirono la dionisiana, che sono appunto le antiche che ho rammentate, ed in cui si leggono lettere de' Papi, hanno scritto Baluzio nella prefazione a Reginone, Coustant in quella delle lettere de' Papi, e tanti altri; ma i Ballerini ne trattarono così diffusamente e con tanto sapere, sino ad aver corretto gli errori dello stesso dottissimo Padre Coustant. Se ne ragiona con molta critica nelle note al tomo quarto delle Istituzioni Canoniche di Devoti, note, che avrebbero eternato il nome del loro autore, ove la profonda umiltà non gli avesse impedito di farcelo conoscere; sono credute del Card. Castiglione, in seguito assunto al Pontificato col nome di Pio VIII. La genuina di Spagna, ossia di S. Isidoro Arcivescovo Ispalense, dà cominciamento alle decretali de' Papi da S. Damaso; quella del pseudo-Isidoro da S. Clemente. Ma il ch. P. Agostino Theiner dell'

(1) Dissert. de veteribus collect. Canonum:

(2) Apud Gallandium.

(3) . . . „ ea qua valui, così scrivea Dionigio nella lettera diretta a Giuliano prete del titolo di S. Anastasia che a fare tale collezione avealo eccitato, cura diligentiaque conlegi, et in „ quemdam redigens ordinem, titulis distinxì compositis: ita dumtaxat ut singulorum Pontificum „ quotquot a me praecepta reperta sunt, sub una numerorum serie terminarem, omnesque titulos „ huic praefationi subnecterem, eo modo, quo dudum de graeco sermone patrum transferens „ canones ordinaram „.

Oratorio sulle antiche collezioni de' Canonî e delle Decretali ha scritto nel 1836, così dottamente (1), che non lascia speranza di poterlo eguagliare.

Rivolgendoci nuovamente alle bolle de' secoli non lontanissimi da noi, dico, che se uomini celeberrimi furono intenti e solleciti a pubblicarle, prova certissima ella è, che erano eglino convinti dovessero esse onore e vantaggio arrecare alla Chiesa, grande illustrazione alla storia civile ed ecclesiastica. Che se così è, e non essere altrimenti è ben manifesto, non mi rimorde di avere esagerato allorchè vi ho detto essere necessario, anzi indispensabile il consultare le bolle, o i Regesti Vaticani che le contengono, ad apprendere quel sapere che inutilmente si cercherebbe altrove, o imperfettamente vi si rinverrebbe, e quasi di niun giovamento.

Sono le bolle de' Regesti Vaticani del duodecimo, e de' tre seguenti secoli, sono esse che spargono luce sulle alcune fiato non chiarissime prescrizioni dell' antica disciplina ecclesiastica o canonica, e servono non solo a regolarci nella pratica delle cose correnti, ma altresì ad illustrare più chiaramente vari punti della più antica disciplina, i quali coi monumenti dei soli primi dieci secoli non possono essere, e non furono sino ad ora abbastanza rischiarati. E darebbero certamente anche le pubblicate, se trascritte fossero state colla dovuta esattezza, e tante più ne fossero state prodotte, le quali senza giusto motivo furono omesse; darebbero più chiara intelligenza al Diritto Canonico col togliere quell' oscurità, in cui l' ignoranza de' costumi, della disciplina, e della storia di que' tempi ci ha sino ad ora lasciati. E veramente ben sanno i Canonisti quanto oscure rimangano in esso quelle decretali, che S. Raimondo di Pennafort nella sua compilazione dimezzò e abbreviò; ed eziandio quanto abbiano sudato i più eruditi fra essi, particolarmente Antonio Agostino, onde restituire alla vera lezione tanti nomi proprii di persone e di luoghi, che l' ignoranza de' copisti ha stranamente scontraffatti quasi in ognuna di esse. E medesimamente lo stesso celeberrimo Arcivescovo di Tarracona coi suoi dottissimi Dialoghi scritti per comando di Gregorio XIII, e mandati a Ròma ai correttori del Decreto, e Pithèo, Berardi, e tanti altri non solo agevolarono l' intelligenza del Decreto di Graziano; ma ne corressero gli errori. Alla qual correzione già da S. Pio V erano stati destinati Cardinali, e Dottori, e stabilite ed osservate particolari leggi.

La storia poi de' secoli di mezzo si tengono le indicate bolle, o i Vaticani Regesti, quai ricchissimi prontuarj, in loro stesse raccolta, rigurgitandola, per così dire, a comune profitto ed erudizione, allorchè sia mestieri conoscerla più adeguatamente. Nè vi sarà certamente alcuno, che possa dubitare quanto necessarie, sicure, peregrine, e interessanti sieno le notizie che si ricavano da quelle lettere de' Papi, i quali in que' secoli s' interposero mai sempre e diedero compimento agli affari più rilevanti del mondo cattolico. Sotto qualunque aspetto tu le riguardi; per quanto alcune di esse brevi ti sembrino, e di esile argomento; nulla d' inutile e sterile di cose, nulla privo di qualche frutto sarà mai che vi scorga (2).

(1) Ha per titolo quest' opera, veramente dotta e critica, *Disquisitiones criticae in praecipuas Canonum et Decretalium collectiones, seu sylloges Gallandianae continuatio.*

(2) Coustant. l. c. „ Vere dicam, quacumque ex parte eas adspicias, quamlibet breves exilesque „ sicut nonnullae, nihil in eis jejunum inopsque rerum, nihil quod fructu vacet, vulgo reperias „

E appunto perchè le apostoliche bolle illustrano mirabilmente la storia, e perchè delle geste le più meritevoli di eterna rimembranza ci conservan notizia veritiera, si debbono tenere in gran conto. Tuttavia non solo per questo sono degne di grande stima, ma oggetto di religiosa venerazione le rende il considerare che esse sieno, o tali si possano reputare, appendice al Vangelo, ove il dogma, o la morale abbiano per iscopo. E veramente ne spiegano le massime, e le promulgano. E sono esse che difendono la verità dagl'insulti degli eretici; che istruiscono i popoli ne' precetti della cristiana pietà; che confermano o ristabiliscono nel loro pieno vigore le antiche leggi della più pura ed inviolabile disciplina (1). Sono esse che spiegano le cause più importanti; che diffiniscono i dogmi; che condannano le eresie; che dettano le ecclesiastiche leggi; che restituiscono all'opinione e ai proprii diritti coloro che n'erano per ingiusta condanna decaduti. In esse si contiene quasi tutto ciò che spetta al governo della Chiesa, e all'ecclesiastica disciplina. Era costume leggerle ne' generali Concilj, ove non di altre questioni concernenti la fede teneasi proposito, e si discutea, se non di quelle, che nelle apostoliche lettere si prescriveano. Colonne della fede ortodossa meritamente si appellano, e quali altrettanti oracoli del Principe degli Apostoli con grandi acclamazioni dai Padri si accolgono (2). Forse non si ricevea con esultanza dai Concilj di Cartagine, e di Milevi la decretale, che in risposta ai loro atti, anzi relazioni, siccome niun decreto aveano emesso (3), scrivea S. Innocenzo sulla condanna di Pelagio e Celestio, e sulla dottrina della grazia? La *tractoria* di S. Zosimo sullo stesso argomento fu con trasporto letta nel Concilio Africano; e la lettera di S. Leone magno contro Eutichete e Nestorio, uno de' più venerandi monumenti dell'antichità, diretta a S. Flaviano, quale decisione dogmatica si ebbe non solo nel Concilio Calcedonese, ma ben' anche ne' successivi. Questa grande autorità delle bolle, eguale a quella de' Con-

(1) „ Totae (epistolae) huc praesertim spectant ut catholicae fidei dogmata fidelibus exponant
 „ apertius, vel ab haereticorum telis acrius defendant; ut doceant praecepta morum, christianaeque
 „ pietatis officia; ut purioris disciplinae leges vel confirment jam stabilitas, vel in lapsum pronas
 „ erigant. Quae tria longe gravissima sunt ecclesiasticae doctrinae capita et summa quaedam religionis,
 Constant. dissert. de antiq. Canonum collectionibus, apud Gallandium tom. I. pag. 4.

(2) „ Gravioris in illis (epistolis) explicantur causae, orthodoxae fidei definiuntur dogmata,
 „ haereses damnantur, ecclesiasticae statuuntur leges, injuste damnati restituuntur: atque omnia,
 „ quae ad totius ecclesiae gubernationem, et ecclesiasticam disciplinam spectant in iis fere conti-
 „ nentur. Praeterea Romanorum Pontificum epistolae in universalibus Conciliis primum legi con-
 „ sueverunt: in quibus eae tantum fidei quaestiones tractabantur, quae in ipsis epistolis erant
 „ praescriptae: columnae orthodoxae fidei adpellantur, et ac si ipso Principis Apostolorum ore
 „ prolatae essent, magnis Patrum adclamationibus suscipiuntur.

Antonio d' Aquino così si esprimeva nella dedica a Innocenzo IX, che premette alla raccolta delle pontificie lettere del Card. Caraffa.

(3) S. Agostino a Paolino, epist. 186; „ missae sunt itaque de hac re ex duobus Conciliis
 „ Chartaginensi et Milevitano relationes ad Apostolicam Sedem „; così si ha in Baronio all' ann.
 416. tom. VII. pag. 75.

cilj, deriva dalla preminenza dell' Apostolico Seggio (1), per cui le sue sanzioni si debbon ricevere come confermate dalla voce dello stesso S. Pietro (2). Sono esse il fonte del diritto Canonico; la tutela e l'interprete del diritto civile; il sostegno e la difesa delle scienze divine ed umane. Che se il Vangelo recò la vera civilizzazione alla società, al che non era che imperfettamente riuscita la filosofia; se le leggi e le scienze cooperano a questo incivilimento; sono dunque le bolle anch'esse un codice di morale civilizzazione. Non è perciò a meravigliarsi se non solo i cristiani Monarchi, ma i gentili altresì ne riconossero l'autorità. L'Imperatore Aureliano volle che il giudizio definitivo della causa di Paolo di Samosata dipendesse da un decreto del Vescovo di Roma (3).

Importanti furono anche riconosciute da ciò, che i Papi autori di esse di tanti e così gravi negozj ebber la somma, che niuna importantissima bisogna si mandava ad effetto, che da loro discussa non fosse stata. In qual pregio, dice il P. Constant, non hanno a tenersi, e di quale utilità non debbono reputarsi le lettere di que' Presuli, i Romani Pontefici, i quali occupando il più alto grado nella cristiana repubblica, sappiamo aver sempre di grandissime cose deliberato (4)! Accadde ciò principalmente dall'undecimo al decimo quarto secolo. Che così fosse molti fatti ne convincono sino all'evidenza. Ma per affari di religione si consultavano i Papi da tutto il mondo sino dai primi secoli della Chiesa. S. Girolamo attesta di aver prestato l'opera sua a S. Damaso col rispondere ai quesiti, che in materia di fede dall'Oriente e dall'Occidente erano proposti a quel Papa (5). E potremmo noi credere altramente, allorchè veggiamo che alla Romana Curia, come a consiglio comune delle genti, da tutto l'universo si accorrea, che però essa divenne il teatro di tutti i negozj del mondo cattolico, il di cui giudizio, autorità, interposizione da tutti s'imploravano, e si reclamavano! Ai Papi si appella dal giudizio de' Vescovi (6); ai decreti de' Concilj si dà vigore di legge colla pontificia san-

(1) S. Isidoro Ispalense nella genuina collezione di Spagna de' Canonici scrive. „ Subiicientes „ etiam decreta Praesulum Romanorum in quibus pro culmine Sedis Apostolicae non impar „ Conciliorum extat auctoritas „

(2) Sic omnes Apostolicae Sedis sanctiones accipiendae sunt, tanquam ipsius divini voce Petri firmatae. S. Agath.

(3) Euseb. lib. 7. cap. 24.

(4) Quanto in pretio, quantaque utilitatis esse debent epistolae Praesulum illorum, quos maximarum rerum ministros semper fuisse, summumque in republica christiana gradum tenuisse constat? l. c. pag. 4.

(5) Epist. ad Ageruch. num. 1. „ . . . Ut in chartis ecclesiasticis juvarem Damasum Papam „ Romanae Urbis Episcopum, et Orientis atque Occidentis consultationibus responderem „

(6) „ Si maiores causae in medium fuerint devolutae, ad Sedem Apostolicam, sicut synodus „ statuit, et beata consuetudo exigit, post episcopale iudicium, ad Apostolicam Sedem conferantur „; così scrivea S. Innoc. I. a Vittricio Vescovo Rothomagense §. 6.

zione; ogni autorità de' Concilj dall' autorità de' Papi dipende. I Papi nella esposizione della fede, come supremi dottori e maestri s' interpellano (1). Ad essi le cause loro sottomettono i Sovrani; ad essi sono riservate le cause maggiori; a loro preghiera ed esortazione gl' Imperatori di Oriente ritornano all' unità della Chiesa, e Re di lontanissime regioni abbracciano la religione cristiana. I Vescovati, gli Ordini religiosi e cavallereschi, le Università ed altre istituzioni, se non ripetono tutti dai Papi le fondazioni; da essi però le approvazioni e conferme; da essi i privilegi; da essi presidio e splendore. Erano i Papi che stabilivano i Potentati sui troni, siccome erano essi che distribuivano reami ed imperi a norma della religione, e della coerenza che hanno con essa. Giovanni I dell' imperiale diadema fregia Giustino il Trace, che, sebbene coronato Imperatore dal Patriarca di Costantinopoli, voll' esserlo anche dal Pontefice Romano; esempio memorando ne' fasti pontificj seguito da ventotto Papi, che presagiva com' eglino avrebbero a proprio volere disposto un giorno dell' Impero, la cui dignità rivendicarono all' Occidente. E a dir vero, „ quando l' Impero Romano, la cui potenza e maestà erano state trasferite in Oriente, „ ruina per la sua propria grandezza, e che erano quelle provincie manomesse dai barbari; chi è che lo ha diviso? chi ne ha dato una parte agli Alemanni? e v' è alcuno „ che sia tanto animato contro la Santa Sede, e si nemico della verità, che non confessi „ che i Papi fecero questo? „ Così si esprimeva l' autore della storia ecclesiastica Monsig. Claudio Fleury nel riferire il discorso del Card. Commendone all' Imperatore Massimiliano (2). Eccoci a Leone III, che coll' investire dell' Impero di Occidente Carlo Re Franco, in lui trasferisce i diritti e gli onori de' greci monarchi. Ed in quest' atto di assoluta autorità si rinviene la vera causa del diritto de' Papi di eleggere gl' Imperatori. E mentre Gregorio V decretava ne dovesse ai soli Germani spettar l' elezione, da confermarsi dal Papa, istituivane gli Elettori a numero indeterminato, che Innocenzo IV ridusse a sette. Che se le bolle d' Innocenzo III (3) e di Clemente V (4) rendono testimonianza di questo diritto, che gli Elettori lo confessano eglino stessi in iscrivendo a Niccolò III (5); non meno lo dimostra la lettera di Urbano IV riportata in fine (A), che vieta all' Arcivescovo di Magonza e agli altri Elettori di scegliere Corradino a Re de' Romani, perchè volea escluderlo dalla dignità imperiale. Ma troppo ci siam noi intertenuti di ciò che rapporto ebbe all' Impero, corpo politico, che subì il suo destino. Il potere de' Papi risulta da tanti altri fatti, se non più gloriosi, egualmente autorevoli, e di non minore importanza. Il privare delle denominazioni i Regni, fregiare de' loro titoli, infeudarli,

(1) „ Exoriebatur novus aliquis error, isque implicatus, et ad veritatis speciem compositus? „ gemebant factiosorum hominum vi oppressae leges, innocentia, aequitas? tum enimvero implorabatur Pontificum Romanorum fides, consilium ab eorum doctrina, auxilium ab auctoritate „ petebatur „ Coustant. in praefatione ad epistol. Romm. Pontiff.

(2) Lib. CLXXI. §§. XCII.

(3) In cap. *Venerabilem* 33 de electione.

(4) In Clemen. *Romani Principes de jurejurando*.

(5) Bellarmino lib. 3. de *translat. Imper.* cap. 3.

decidere di loro sorti , furono atti di così illimitato e sovrano potere , che nella storia non hanno chi li pareggi , ove quelli degli antichi Romani non si mettano a loro confronto, meno però ammirevoli, perchè essi furono il risultamento del potere delle armi, questi della forza morale, che prevalendo sull' opinione trionfava senz' armi. E non privarono forse i Pontefici Romani la Polonia del titolo di Regno, e non lo hanno ad essa renduto quando giudicarono bene il farlo, cioè dopo due cento quarant'anni, nel decorso de' quali i suoi reggitori più non si appellarono Re, ma Duchi? E non accadde ciò allorchè i Polacchi riconosceano particolarmente l' autorità degl' Imperatori? E pure nè Enrico IV, in que' giorni regnante, della Santa Sede nemicissimo, nè i successori di lui osarono mai di contrastare ai Papi questo diritto. Alessandro VI estingue nel loro nascere le querimonie fra i Re di Spagna e di Lusitania sulle Americane conquiste insorte; con un tratto di penna egli ne statui i confini. Stefano dell' Ungheria (1); Demetrio della Croazia (2); Enrico dell' Ibernia (3); Alfonso ed Enrico di Lusitania (4); Ruggiero della Trinacria (5); Colomanno de' Bulgari (6); Primislao della Boemia (7); Pietro dell' Aragona (8); Daniele della Russia (9); sono essi, che di que' dominj ebbero dai Papi titolo regio, o loro fu confermato. E della citeriore Sicilia si dava dai Papi l' investitura; e Bonifacio VIII la Sardegna e la Corsica infeudava al Re di Aragona (10), al di cui ammiraglio, il prode Ruggiero di Lauria, o Loria, concedea con annuo censo l' isola di Gerbi (11). Eduardo Re di Lusitania insignorivasi mercè della concessione di Eugenio IV a titolo di conquista delle isole Canarie (12).

Che se i Monarchi rendeano censuali i loro stati al Principe degli Apostoli; i Papi lor davano privilegj, titoli antonomastici. Che Onorio I insignisse del nome di *Cattolici* i Re di Spagna, è opinione di qualche autore; che Alfonso I *Cattolico* fosse denominato non è da rievocarsi in dubbio; il qual titolo resero ereditario ai Regnanti di Spagna Innocenzo VIII, e Alessandro VI.

Il titolo di *Cristianissimo* è da lungo tempo denominazione caratteristica de' Re di Francia. Con esso Gregorio III appellò Carlo Martello (13), e Stefano II ne distinse Pipino. Se dovessimo attenerci al sentimento del monaco Maurino, il P. de Vaines, espresso nel suo dizionario ragionato diplomatico, non prima del pontificato di Paolo II sarebbe questo

(1) Silvestro II.

(2) Greg. VII.

(3) { Aless. III.

(4) {

(5) Innoc. II.

(6) {

(7) { Innoc. III.

(8) {

(9) Greg. IX.

(10) Bonif. VIII. An. III. epist. 669. { Regest. Vatic.

(11) Bonif. VIII. An. I. epist. 802. 3. {

(12) Martin. V., et Eugen. IV. Regest. Vatic. tom. 12 pag. 157.

(13) Godeau ist. de l' Eglis. t. 5. pag. 282.

titolo divenuto una formola nelle bolle, e ne' brevi diretti ai Re di Francia. Tuttavia a doverlo credere usitatissimo nelle bolle anche prima di quest'epoca, ce lo fa credere una bolla di Giovanni XIII del 969, non scritta ad alcun Re Franco, ma a *Warino religioso Abati sacri Monasterii S. Michaelis Archangeli . . . de Coxano*, la qual bolla contiene un privilegio confermato a *Christianissimis Francorum Regibus* (1). Il farsi precedere dalla Croce e denominarsi Apostolo della Pannonia, quindi Re Apostolico, ed Apostolici i di lui successori, a Santo Stefano di Ungheria fu da Silvestro II concesso. S. Enrico Imperatore è da Benedetto VIII distinto coi gloriosi titoli di *Avvocato, Patrono, e Difensore* della Chiesa Romana; *Difensore della fede* da Leone X è appellato Enrico VIII Re d'Inghilterra. S. Pio V del titolo di Gran-Duca insignisce Cosimo de' Medici. I Re di Lusitania *Fedelissimi* son dichiarati, havvi già un secolo; Benedetto XIV di questo titolo fregiava Giovanni V.

Egli è verissimo che i Papi dall'undecimo al decimo quarto secolo, e così scrive anche Cironio (2), discuteano le aziende, le liti, i negozj de' Prelati, de' Principi, de' Regni, delle Città, delle famiglie illustri e private, e lo stato delle Chiese, e de' Monasteri. Gli avvenimenti di vari pontificati forniscono luminose prove all'asserzione di Cironio, cioè alla verità. Ma quale era lo scopo de' Papi nello esercitare così illimitato potere? d'insignorirsi de' Regni? essi furono contenti del limitatissimo loro stato; e non poche fiate cercarono altrove ricovero; la Francia, sopra ogni altra nazione generosa, non fu mai restia a loro accordarlo. Di arricchirsi? distribuivano a sollievo della intera cristianità le obblazioni de' fedeli, e gli altri redditi della Chiesa Romana. Furono da imparziali scrittori pubblicate le somme immense erogate dai Papi a sollievo de' Principi, che a difesa della Religion nostra guerreggiavano. L'incremento della Religione, il propagare principj di sana morale, la pace de' potentati, la felicità de' popoli, il bene universale erano i motivi che eccitavano i Papi a prender parte a tutto ciò che potea a fine così retto, proficuo, e glorioso conspirare. Il Sig. Daru dice nella sua storia veneta (3), che alcuni Pontefici, considerando la barbarie e la misera condizione dei popoli, forse non aspirarono alla supremazia, se non colla nobile ambizione di condurli alla civiltà, ed al vero. Or se così scrivea chi fu tutto intento ad umiliare i Papi; che dovrà dire quegli, che non prevenuto da alcuna passione, osserva le cose in quell'aspetto di verità, che hanno in se stesse!

Non vi è ad esitare su questa verità, che così gran riverenza si ebbe sempre al Pontefice Romano, che gli affari di grande importanza si agitavano alla corte pontificia, e sottometteansi al pontificio giudizio, che quale irrefragabile decreto, era dai popoli rice-

(1) Papir. diplom. num. XXXI. pag. 51. Monsig. Andrea Frattini Promotore della Fede, che l'integrità della vita, l'ingegno, e il sapere rendono uno degli ornamenti della Romana prelatura, osservi che il *sacri Monasterii* corrisponde al *devoti Conventus*, che io lessi nel noto documento della Città di Randazzo in Sicilia; l'una e l'altra espressione in luogo di *venerabilis*.

(2) L. c. *Epistolae Pontificum illorum temporum, res, lites, et negotia Antistitum, Principum, reguorum, urbium, familiarum illustrium et privatarum, ecclesiarum, et monasteriorum statum pertractarunt.*

(3) Storia della Repub. di Venezia tom. V. pag. 115.

vulo (1). Tuttavia a maggior' evidenza, se maggiore da nuove geste possa ottenersi, e a intero convincimento della verità di quanto ho asserito, mi sia permesso di accennare altri fatti ricavati dai Regesti Vaticani. Non ebbe forse sanzione da Onorio III la pace stabilita fra il Re Franco e l'Inglese (2)? per opera di quel Pontefice furono restituite le terre, indebitamente dal Re di Francia occupate, ai Re di Aragona e d'Inghilterra (3); egli dichiarava il diritto del Cristianissimo sui feudi del Poitou (4); ordinava ai rettori della società Lombarda d' inviare procuratori alla Sede Apostolica a strignere amistà fra i Lombardi e l'Imperatore, che avea anch' egli a tal fine diretti suoi ambasciatori al Papa (5); vuole che l'Imperatore renda Milano alla medesima società (6); è Gregorio IX, che, richiesto da Federico II col mezzo di Pietro delle Vigne suo Oratore, invia legati in Lombardia a tutelarvi i diritti dell'Impero (7); è desso che vieta al Duca di Borgogna di prender parte alla guerra contro il Re di Francia (8); egli insignisce del titolo di Re di Gerusalemme Federico II (9); a lui riconcilia gli Acconesi (10), che gli si erano ribellati, e voleano di ogni diritto spogliarlo sopra Gerusalemme (11); è a quel Papa che si fa promessa di serbare illesa la convenzione sul riparto della Polonia, comechè quell'atto ricevesse maggiore validità dall' approvazione del Romano Pontefice (12); è a lui che Bela Re di Ungheria chiede autorità d'invadere la Bulgaria (13); Clemente IV reprime gli eccessi de' Pisani (14), de' quali i diritti, principalmente nel regno di Gerusalemme erano stati da Gregorio IX confermati (15); Innocenzo IV concede autorità a Dauiele e a Laudemaro Re di Russia di ricuperare i loro possedimenti (16); vieta a loro istanza ai Cavalieri Teutonici, e ai religiosi di altri Ordini di acquistare possessi, se da loro ottenuto non ne abbiano permesso, nelle terre conquistate, o da conquistarsi dai detti Re; si osservino le lettere riportate in fine (B. C.); è Alessandro IV,

(1) „ Ea enim adversus Petri Apostolorum Principis successores adhibita semper fuit reverentia, uti in Orbe toto nil fere quidquam gravis momenti evenerit, quod non ad eos sit relatum. Coustant in praefatione ad epistol. Romm. Pontiff.

(2) Ann. II. epist. 809. 10.

(3) Ann. VIII. epist. 425. Ann. IX. epist. 168. 169. 175. 180. 187.

(4) Ann. IX. epist. 18.

(5) Ann. XI. epist. 388. 89.

(6) Ann. XI. epist. 440. 45. 580.

(7) Ann. XI. epist. 88.

(8) Ann. III. epist. 92.

(9) Ann. V. epist. 114.

(10) Quei di S. Giovanni d'Acrida, o Ptolemaide.

(11) Ann. IX. epist. 230.

(12) Ann. IX. epist. 134.

(13) Arm. 2. cap. VIII. num. 17.

(14) Ann. IV. epist. 89. 98.

(15) Ann. III. epist. 6.

(16) Ann. V. epist. 172. 173.

Regest. Arch. Vat.

che due parti della Curlandia concede ai Cavalieri Teutonici (D); fu Niccolò IV, che citò i Pisani unitamente a Ruggiero loro Arcivescovo a render conto de' misfatti, de' quali erano incolpati, principalmente di aver discacciati da Pisa que' loro concittadini, che, mantenendosi devoti alla Santa Sede, si erano dichiarati contrarj a Guido di Montefeltro nemico della Chiesa, e di averne lasciati perir di fame nella carcere altri nobili e potenti (1); alludevansi alla morte del conte Ugolino e de' figli, de' quali il tragico fine descrittoci con vivissimi colori da *quel gran padre dell' altissimo canto*, costituisce uno de' più sublimi e inimitabili tratti che vantar possa l'italica poesia. Se però a Ruggiero fu imputata quella crudelissima morte, analoga veramente alla fierazza del suo animo, e quale conseguenza dell' odio che egli nutriva contro Ugolino, che un nipote di lui avea barbaramente ucciso, e che con male arti erasi impadronito di Pisa; tuttavia io opino che a giustificarnelo due bolle di Bonifacio VIII (2) si possano produrre, nelle quali Arcivescovo di buona ricordanza è appellato; il diritto di successione nel Regno di Ungheria dallo stesso Bonifacio è deciso (3); senza il beneplacito apostolico non si mandano Vicarj imperiali in Etruria e in Lombardia (4). È Clemente V che ordinava a Guido della Torre di cedere il dominio di Milano a Enrico VII Re de' Romani (5); quest'ordine o non fu noto a Muratori, o lo volle tacere; è anche indicato nella lettera di Giovanni XXII, scritta mentre comandava a Matteo Visconti, Vicario in Milano dell' Imperatore, di liberare dal carcere i Torriani e loro seguaci (E); è quel Papa che conferma a Roberto Re di Sicilia il Vicariato d' Italia, al quale officio era stato da lui stesso promosso, che ne avea disposto liberamente nella vacanza dell' Impero (6); Clemente VI conferma la vendita del Ducato di Estonia eseguita dal Re di Danimarca (7); Eugenio IV concede a Eduardo Re di Portogallo a titolo di conquista le isole Canarie (8). La bolla di quel Pontefice, concernente la riunione della Chiesa Greca alla Latina, segna epoca gloriosa ne' fasti ecclesiastici (9); gloriosa difesa della romana dottrina è il breve di Alessandro VIII, che protesta contro gli atti de' Comizj del Clero Gallicano del 1682

(1) Ann. II. epist. 889. 90. tom. I.

(2) Ann. V. epist. 336. Ann. VI. epist. 263.

(3) Arm. 35. tom. 3. pag. 221.

(4) Arm. 35. tom. 3. pag. 65. 95. tom. 6. pag. 259. XVI. Kal. Aug. 1303.

(5) Instrum. miscell.; Nov. et Dec. 1317.

(6) Instrum. miscell. 1317.

(7) Ann. VI. epist. 817.

(8) Martin. V et Eugen. IV tom. 12. pag. 257.

(9) Di questa bolla più esemplari originali furono fatti per trasmettersi a diversi Principi che li desiderarono. Scrive Maffei (*) „ Sembra il primitivo quel che si custodisce a Firenze in una „ cappellina, presso la Guardaroba del Palazzo vecchio, quale trovandomi in detta città, mi

Regest. et Instr. Archiv.
Vatic.

(*) Istor. diplom. pag. 86.

sulla estensione della Regalia, e sulle quattro proposizioni appellate libertà Gallicane, ch'egli riprova, cassa, annulla, priva di ogni valore ed effetto, e protesta in faccia a Dio della loro nullità (1).

„ portai a considerare minutamente per preciso comando del serenissimo Gran Duca Cosimo III
 „ di gloriosa memoria. Ha bolla d'oro imperiale, e sotto quella del Papa cento venti sottoscri-
 „ zioni in latino. Dall'altra parte soscrive in cinabro, come fu da Leone ordinato, l'Imperatore
 „ Giovanni Paleologo, e dopo lui trentadue Vescovi Greci. Altro esemplare dell'istessa bolla vidi
 „ già nell'Archivio pubblico di Bologna con otto sottoscrizioni latine oltre alla pontificia, e con
 „ l'imperiale parimente in rosso, ma senza quella de' Greci: mal però su questo fondarono i loro
 „ argomenti d'invalidità Sguropulo, Creighton, ed altri: poichè oltre alla sopradetta di Firenze,
 „ la mia benchè due sole abbia firme latine, contiene sotto quella dell'Imperadore in cinabro
 „ tutte le greche. Fra esse in questo memorabil documento ho molto ben riconosciuta la mano
 „ di Bessarione, che mi è nota per li suoi scritti, conservati in Venezia nella pubblica libreria
 „ di S. Marco „; fin qui il Marchese Maffei. Fra le sottoscrizioni de' Vescovi Greci quella pur si
 „ rinviene d'Isidoro Metropolita di Kiowia, e di tutta la Russia, *εἰρήνην καὶ συνδύμων acquiescens et*
collaudans sottoscrisse, ed anche firmò come Luogotenente, e Vicario dell'Apostolico Trono del
 „ S. Patriarca di Antiochia, Doroteo. Questa bolla autografa, ossia decreto di riunione, fu con
 „ solenne pompa consegnata dal Card. Giuliano Cesarini al Gonfaloniere ed ai Priori della città di
 „ Firenze, che, racchiusa in una cassetta d'argento ornata di gioie, fu collocata nella cappella di
 „ S. Bernardo del Palazzo Ducale. Due de' suddetti autografi si conservano negli Archivj Vaticani;
 „ in uno de' quali, munito di bolla di piombo del Papa, e di quella d'oro dell'Imperatore, si
 „ leggono le sottoscrizioni dell'uno e dell'altro, e di tutti i Vescovi Latini; nell'altro le sole firme
 „ del Papa e dell'Imperatore, e di qualche Vescovo Latino. Di quello che esiste a Firenze, che
 „ offre le sottoscrizioni de' Padri greci, e non de' soli Latini; un transunto autentico, che il Card.
 „ Nerli fece trarre per farne presente a Innocenzo XI, esiste ne' suddetti Archivj. E a maggiore
 „ esattezza e autenticità di esso fu impiegata l'opera di uomini dotti, come l'Arcivescovo stesso
 „ scrive sul medesimo transunto, ove si legge. — *Hinc est quod nos viros doctrina praestantes, et*
singulari utriusque linguae characterum notitia praeditos adhibuimus, unum videlicet qui literas
ipsas graecanicis elementis formatas excriberet, alium item qui textum pariter latinum e regione
graeci tenoris diligenter apponeret, prout in ipso originali textus uterque se habet, omnesque ad
exemplaria invicem conferenda, recognoscenda, et comparanda deputavimus, quod et per eos
peractum, nempe per D. Antonium Mariam Salvinum publicum in Florentina Universitate graeci
sermonis interpretem, qui textum ipsum, ac subscriptiones graecorum excepit, et solerti cura
descripsit; et per D. Filium Pizzicum a sacris domesticis serenissimi magni Ducis, qui latinam
pariter contextualemque versionem exemplavit. Item per D. Alexandrum Segnium a Bibliothecis
Seren. Magni Ducis, D. Angelum Donium, D. Benedictum Averanium Pisana in Accademia
graecarum literarum publicum professorem, D. Augustinum Coltellinum Advocatum, et in Flo-
rentina Accademia Consulem, D. Franciscum Redium Sereniss. Magni Ducis Archiatrum, qui
omnes originale decretum unionis predictae, e praedicta capsula eductum et explicatum, et sub
signo apostolico, et sub aureo Imperatoris numismate integre constans, nulloque modo vitiatum
diligenter inspexerunt, legerunt, et consideraverunt.

(1) Archiv. Vat. Arm. XI. cap. 8. num. 20. . . improbamus, cassamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, et contra illa, deque eorum nullitate coram Deo protestamur.

Che i Papi abbiano sempre avuto a cuore anche il maggior bene e vantaggio temporale de' Principi, e de' popoli, nuova prova ne somministra quanto son per narrare. La Repubblica di Venezia, gli affari di cui dopo la lega di Cambrai, erano in totale decadenza, riceveva conforto, e rianimavasi, e la primiera possanza riprendeva, che era per estinguersi con essa; mercè della mediazione, e dei maneggi di Giulio II, che, abbandonata la lega, avea con esso lei stretto amistà. È a Gregorio XIII. che Giovanni Basiliovit, gran Duca di Moscovia chiedeva buoni officj presso Stefano Batori Re di Polonia; egli sperava, mercè della interposizione del Papa, di racconciare gli affari suoi col Re Polacco, che le successive vittorie rendeano inflessibile, o non gran fatto arrendevole ad accordo. Dall'invio al settentrione di Antonio Possevino, uomo celeberrimo della Compagnia di Gesù, emerse risultamento favorevole ai desiderj del Moscovita. Quel potente Monarca a seconda della splendidezza della corte Russa prodigava doni ed onori all' inviato pontificio, e faceva promesse di riunirsi alla Chiesa Latina; ad esse non corrispose alcun buon effetto.

Ecco in qualche modo accennato, e data idea del contenuto delle epistole pontificie; esso mostra di quanta utilità sieno, e quali preziose memorie contengano. A vie più stabilire e corroborare il teorema della grande loro importanza, col fare sempre più manifesto quanto giovino alle scienze, alla religione, potrei tanti altri fatti recare in mezzo a non finirne più. Esse ci fanno conoscere i costumi, il genio, il carattere de' loro secoli; e di ciò molto lor deve la storia; ma di aver cospirato all' incivilimento delle nazioni, loro è riconoscente la società. Le bolle che provocavano le Crociate ne sono una prova. Le Crociate fissano un'epoca, e della società assai hanno ben meritato. La storia della Chiesa e dell' Impero le ricorderà sempre con gratitudine, se non sempre favorevolmente. Per esse tutti i popoli abbandonarono gl' interessi, le rivalità, e non videro più sulla terra che una sol contrada degna dell' ambizione de' conquistatori: così esprimevasi l' autore della storia delle Crociate, Sig. Michaud (1). In questo entusiasmo, e universale movimento le più sublimi virtù si mischiavano coi disordini delle passioni. Tuttavia furono le Crociate che accesero gli animi di santo zelo; furono esse che a magnanime imprese dettero eccitamento, le quali al principe dell' epica italiana fornirono sublime argomento di eternare la memoria di quegli eroi, che alla santa conquista erano prodighi del proprio sangue; de' vari popoli di Europa quasi un solo ne fecero, siccome per esse tutti in un solo sentimento si riunivano. Allora un raggio d' incivilimento penetrava attraverso le tenebre della barbarie, che, più di ogni altr' epoca, i secoli ottavo e nono aveano recata alla società. Uno degli effetti della luce, ch' esse cominciavano a spargere, furono le *assise* di Gerusalemme, preziosi monumenti della legislazione de' secoli di mezzo, e che la storia riguarda come principj della nuova civilizzazione politica europea. Quasi appendici ad esse comparvero leggi *suntuarie*; un codice penale, ed altro commerciale le seguivano. Come sulla feudalità, così su tutto il resto si statuivano prescrizioni a garantir l' ordine dall' indipendenza, i diritti dall' usurpazione, la giustizia dall' arbitrio. Le scienze e le arti, stanche ed infastidite del loro avvilitamento, invocavano il genio a riprodurle a vita novella. Erano

(1) Exposit. tom. I. pag. I.

le Crociate che nuovi rapporti suscitavano fra l'Oriente e l'Occidente, origine di nuovo e ricchissimo commercio, particolarmente ai Veneti, i quali, sebbene anche per lo innanzi avessero stabilimenti in Oriente, e vi avessero fatto non poche conquiste; tuttavia il loro commercio deteriorava ne' successivi tempi, non solo per la scoperta dell'America e per l'altra del passo alle Indie pel Capo di Buona Speranza, ma per aver' eglino voluto estendere le conquiste loro sul continente d'Italia (1). Questo è il bene, questi i vantaggi che produssero le Crociate; principalmente il ricuperamento di quei santi luoghi, ove a nuovo e più fervoroso culto la religiosa pietà de' fedeli poté eccitarsi. Dovemmo ciò alle bolle di Urbano II, e de' successori di lui. Che se poi, degenerando dal fine che le rendea gloriose, rimase con esse spento ogni buon divisamento; non si stette per i Papi non doversero tornare proficue alla religione, alla società; proficue senza dubbio furono nel loro cominciamento.

E le epistole d'Innocenzo III non cospirano ad arricchire la storia di molti fatti, che forse s'ignorerebbero? Sono esse altrettanti storici monumenti. « Il pontificato d'Innocenzo » (così si esprime l'Arte di verificar le date nella vita di quel Papa) è uno de' più rimarchevoli pe' grandi avvenimenti di cui è ripieno, e ai quali ebbe gran parte; è ancora memorabile pel gran numero de' decreti emanati da questo Pontefice, che sono monumenti della sua perizia nel diritto divino ed umano, della sua fermezza, del suo zelo per la disciplina, per la salute delle anime, e a procurare l'unione fra i Principi cristiani (2). Erano le bolle, che conteneano i Principi a devozione verso la Religione, e l'Apòstolico Seggio. Che se alcuno ne deviasse, fu con esse a sano consiglio richiamato, senza però che i Papi avvilissero nella polvere la dignità imperiale, e facessero indebitamente tremare i più potenti monarchi, come taluno si avvisò di scrivere. Si doveano difendere i principj religiosi, i quali perchè mantengono l'ordine ed influiscono principalmente sulla morale, sono anche il sostegno e i potenti sussidiarj de' Governi; dunque erano necessarie le determi-

(1) Scrivea il Sig. Daru nel libro XV della storia di Venezia « Subito dopo gli acquisti della » repubblica sul continente ci tocca sempre di narrare alcun disastro pel suo commercio di oltre- » mare ». Anche al decadimento del veneto commercio forse non poco cospirò frà Paolo Sarpi, che a dilatare tali acquisti, anzicchè ad aspirare a nuove spedizioni marittime, sembra aver consigliato i Veneziani, come taluno ha creduto. Ma quando cessò il commercio di essere protetto dalla forza di mare, cessò di fiorire; e si estinse allorchè il sistema politico più non tendeva al di lui incremento. Se Venezia si fosse distolta dalla terra ferma d'Italia, dicea il Segretario Fiorentino, e mirato sempre al mare, sarebbe divenuta la seconda potenza dopo l'Impero romano. E certamente per opera del commercio marittimo fu essa potentissima anche ne' tempi che aveano preceduto le Crociate.

(2) Le pontificat d'Innocent III. est un des plus remarquables par les grands événemens dont il est rempli, et auxquels il a eu beaucoup de part; il est également memorable par le grand nombre de décrets émanés de ce Pape, qui sont des monumens de son habilité dans le droit divin et humain, de sa fermeté, de son zèle pour la discipline, pour le salut des ames, pour procurer l'union entre les princes chrétiens.

nazioni conducenti a così utile fine. Non è per conseguente a biasimarsi Gregorio VII se al retto sentiere volle più volte ridurre un principe, che la disciplina ecclesiastica manometteva. E se quegli provò i tremendi effetti delle minacce pontificie, non lo ebbe che ad imputare a se stesso, instabile nei proponimenti, versipelle nelle promesse, irreligioso ne' principj. E la nostra Italia le tante volte da contrarie fazioni oppressa, lorda di sangue cittadino, dall'avidità manomessa, dall'orgoglio sconvolta, non fu dalle pontificie bolle ricomposta a pace, loro mercè gli animi dissidenti con parentevole carità riuniti, spente le gare, allontanati gli orrori guerreschi! Così fu certamente, e lieta respirò all'ombra delle apostoliche bolle quasi da sicura egida difesa; laonde poté gloriarsi di aver risentito a preferenza di ogni altra nazione più particolari ed efficaci gli effetti benefici delle pontificie scritture. Egli è incontrastabile, che grande autorità alla storia, somma autenticità agli affari, splendida luce alla verità recano i loro contenuti. Che se dagli effetti si può giudicar delle cause, che idea avrem noi delle apostoliche bolle, i di cui risultamenti furono così giusti, così estesi, così importanti ed imponenti, che ammirazione arrecarono ai nemici stessi de' Papi, e venerazione ed encomio ottennero da ogni cattolico! Lo spirito ecclesiastico che traluce in esse; la rettitudine e santità dello scopo che si propongono; lo stile maestoso, veramente apostolico, non meno che dotto con che furono scritte, principalmente da Innocenzo III, e dai successori di lui nel decimo terzo secolo, fanno conoscere quale gran sapere avessero i Papi; da quanto zelo fossero penetrati pel bene comune della Cristianità; con quanta prudenza e giustizia presedessero al governo della Chiesa; con quale santità e sapienza ne dettassero leggi; e smentiscono in pari tempo quello spirito d'interesse, di ambizione, non che di mondana politica, da cui, al dire de' nemici del Pontificato Romano, si lasciassero eglino preoccupare e muovere. E con tanti inganni ed invenzioni si argomentano costoro di allucinare la troppo credula e semplice moltitudine sul conto de' Papi, sino a spargere fra essa le più goffe e ridicole favole, che appena la immaginazione più alterata o delirante, l'inclinazione più avversa ai principj religiosi finger saprebbero. Quella della papessa Giovanna è troppo nota perchè io debba parlarne; piacemi rammentare l'abdicazione di S. Celestino V attribuita agli artifizj del Card. Gaetani; favola non meno maligna, che inetta, e la quale non potrà mai ottenere alcuna fede da chi abbia sentito, o letto, se ora data alle stampe, la dissertazione che su questo argomento recitò nell'Accademia di Religion Cattolica il dotto e zelante Prelato, Monsig. Niccola Wiseman Vescovo di Gambisopoli, a cui io avea somministrato dagli Archivj Vaticani quanto egli a piena giustificazione di Bonifacio VIII vi produsse. Che dirò del supposto consiglio dato da Guido di Montefeltro allo stesso Bonifacio sulla espugnazione di Palestrina, che ad intraprendere egli ricusavasi, perchè a conseguirla era mestieri incorrere in peccato, dal quale si mostrasse prontissimo il Papa di assolverlo? Il racconto è di Dante gran gibellino. Richiesto più volte dal suddetto Prelato di far ricerca negli Archivj Vaticani, se alcun documento relativo a questo fatto ritrovassi; posso sull'onore mio assicurare, che niuno mai ne rinvenni; prova ben certa, che niuno n'esiste. Doveasi almeno offerire alle mie indagini la lettera con cui Bonifacio chiamò a se Guido; neppure di essa alcuna traccia ne' Vaticani Regesti. Collo smentire però questi fatti non

intendo di fare l'apologia di tutte le azioni de' Papi, cosicchè niuna ne sia, che una critica non intemperante non possa a giuste osservazioni assoggettare. Che se in Alessandro VI loderai il sommo sapere nella pontificia legislazione, la grande politica e destrezza nel maneggio degli affari; se lo riconosci stabile nella fede; tuttavia parecchie azioni di lui dovrai biasimare. E lo spirito guerriero di Giulio II, che lo fece reputare a Guicciardini degno di encomio se fosse stato principe secolare (1), ove da sì lodevole fine, quale fu il ricuperamento delle provincie della Chiesa, non fosse stato diretto, non si potrebbe certamente commendare. Ma i Papi coll'assumere così gran dignità non spogliarono affatto le umane affezioni; perciò poterono anch'essere riprensibili in ciò che non riguarda la religione. Quale compenso però nella eminente santità, zelo, dottrina, e disinteresse di tanti! L'antichità ci presenta in molti di essi, principalmente ne' primi trenta martiri, in Damaso, ne' Leoni I, terzo, e nono, in Agapeto, in Gregorio, in Zaccaria, in Adriano, e Niccolò primi di nome, e in tanti altri, che li seguirono sino a di nostri, uomini così sommi, a cui cede ogni paragone, e che al confronto delle grandi virtù loro spariscono le geste meno lodevoli, e forse anche riprovevoli di alcuni. Ma espedito ciò, che de' vari argomenti delle bolle volea accennare, a più precise osservazioni cade in acconcio di assoggettarle. Le quali osservazioni paleografiche ed erudite, che si possono fare sui loro caratteri e carte, sulle espressioni e particolari formole, ridondano a utilità della diplomatica, e arrecano importanza alle bolle stesse, perchè le indicano monumenti anche sotto questo aspetto degni di essere consultati.

E primieramente le bolle perchè così si dicessero, non meno le varie denominazioni, con che dai Papi furono classificate esaminiamo. Trassero certamente in un'epoca il nome dal *suggello* o *bolla* di piombo, di cui erano munite. *Nome di bolle fu dato ai pontificj diplomi pel sigillo di cera, o di piombo, che, fu in uso d' apporvi. Ne vide il Mabillone sin dal settimo secolo ancor sussistenti, cioè di Giovanni V, e di Sergio I; così scrive Maffei (2).* De' suggelli di cera ne' pontificj diplomi non conosco antica esistenza. Che Giovanni XV suggellasse con cera lo dicono anche i Maurini; scrivono alla pag. 32 del tomo IV del nuovo trattato, ch'egli suggellava qualche volta col suo anello, e che par certo abbia ciò eseguito colla cera. Ma Polidoro Virgilio, l'opinione di cui è riferita dal Card. Petra nel tomo primo de' commentarj alle Costituzioni Apostoliche, pag. 3, vuole (3), che i primi Papi sino a S. Agatone inclusivamente, cioè sino al 680, suggellassero con anelli impressi sulla cera; con essa certamente in tempi non così remoti le lettere, o brevi *sub annulo piscatoris* (4). Mabillone (5) indica l'uso di questo anello frequente sin dal pontificato di Ce-

(1) Lib. II. cap. 4.

(2) Storia diplomatica pag. 88.

(3) Lib. VIII. de *invent. rerum*.

(4) La denominazion di Breve vien parimente dall' antico: per titolo e nota, e corto scritto usarono questa voce lo scoliaste di Giovenale, Lampridio, Vopisco, S. Girolamo, S. Agostino; per matricola Valentiniano in una legge; per biglietto d'ordine Cassiodorio più volte; per atto giudiziale Lampridio; per istrumento l'autor di regola monastica detto il maestro nel secol settimo; per lettere più monumenti benchè d'inferior' età. Maffei *Ist. dipl.* pag. 88.

(5) De re dipl. cap. 14. n. 9.

lestino III; ma se Clemente IV non fu il primo a suggellare in cera coll' anello del pescatore; egli ne rendè certamente l' uso assai frequente ; frequentissimo, anzi comune, lo fu nel decimo quinto secolo, e vi si adoperava, come oggidì, cera rossa. Ma che che ne sia del suggellare in cera, certissimo egli è, che da tempi antichissimi suggellavano i Papi le lettere loro con bolle di piombo. Ficoroni (1) ne riferisce il principio ai pontificati di Adeodato, cioè al 669, vari anni prima del pontificato di Giovanni V, a cui li riporta Maffei, a quello di Teodoro, di Vitaliano, e di Zaccaria. Tuttavia suggelli di piombo de' Papi Stefano e Giovanni, primi di nome, sono illustrati da Vittorelli ne' supplementi a Ciaconio. Passarono questi due suggelli dai Musei del Card. Francesco Barberini, dei Sigg. Gottifredi, e del cav. Gualdi di Rimini a far parte della collezione numismatica vaticana. Se però il primo di essi appartenga veramente a Stefano I, o piuttosto al secondo, o terzo, è questione fra gli eruditi. Vittorelli reea buone ragioni a garantirlo di Stefano I. I Maurini dicono, che celebri autori fanno rimontar l' uso de' suggelli nelle pontificie lettere al quarto secolo (2); e alla pag. 24 del tomo IV scrivono, che i suggelli de' Papi sono assai più antichi di quello gli abbia riputati la più gran parte de' critici: e non aver' eglino difficoltà di credere, che S. Gregorio Magno ne munisse le sue lettere. Anche Tommaso Stubbio, al dire di Mabillone (3), ne riporta l' uso allo stesso S. Gregorio. E per verità perchè con Muratori crederemmo sogni l' esistenza de' suggelli di quel Pontefice? Pietro Orvietano scrive nelle glosse alle vite de' Papi (cod. Barber. 2017) parlando di S. Gregorio, e della Chiesa di S. Agata, ch' egli avea consecrata, *se vidisse, et tenuisse in eadem ecclesia ultra 35 privilegia bullata, et scripta in juncis conglutinatis*. I quali privilegj doveano essere in gran parte, o forse tutti, dello stesso S. Gregorio, o di alcuno de' predecessori, o di altro Papa, che non lo avesse seguito tanto da lungi, perchè erano scritti in papiro. E forse altra prova certissima non somministra avere quel santo Pontefice munito le sue lettere di suggello, la questione di primazia insorta nel 1024 fra Guglielmo Arcivescovo di Cantorbery, e quello di York, Turstino? Il primo produce a propria difesa i privilegj alla sua Chiesa accordati da S. Gregorio Magno; gli si obietta dal secondo la mancanza del suggello; e che esistendo sino dal pontificato di S. Gregorio Magno l' uso nella Chiesa Romana di suggellare con bolla di piombo, e così suggellate conservandosi tuttavia in Roma lettere di quel gran Papa, non poteansi creder vere quelle che n' erano mancanti. Inoltre Turstino, così consigliato dal Papa Callisto II, produsse due lettere del medesimo S. Gregorio dirette all' Apostolo d' Inghilterra, S. Agostino, l' una e l' altra di bolla di piombo munita, e gli stessi Monaci di quel monastero di S. Agostino sostennero contro l' Arcivescovo di Cantorbery l' uso dai Romani praticato sino dai tempi di S. Gregorio di suggellare le lettere con piombo (4). Che se Domenico Rainaldi, custode dell' Archivio di Castel S. Angelo, non fu veritiero nell' indicare esistenti in esso bolle de' SS. Leone, Gregorio, e Sergio primi di nome, scritte in papiro, e raccomandate a suggello di piombo; non disse però cosa che

(1) Piombi antichi tav. XXIII, e seg.

(2) N. T. tom. VI. pag. 498.

(3) De re dipl. lib. 2. c. 14 n°. 7. e seg.

(4) N. T. tom. IV. pag. 24. nelle note.

non potesse esser vera. E perchè i Papi non avrebbero adottato nel quarto e quinto secolo un uso, allora renduto comune, di apporre suggelli alle proprie lettere? Gli stessi Maurini riprovano l'asserzione di Launoio (1), che una bolla di Papa Zaccaria riportata da Dubleto, fosse falsa perchè munita di suggello di piombo; questo solo tratto, aggiungono essi, basta a far conoscere la temerità, con cui i nostri primi critici rigettavano gli antichi privilegj.

I Papiri diplomatici offrono l'impronta della bolla in piombo di Giovanni V, che Vittorelli negl' indicati supplementi attribuisce al primo, e Bollandò all'ottavo (2); e di questo suggello parlano Mabillone nella diplomatica, i Maurini nel nuovo trattato, Heineccio nell'opera degli antichi sigilli. Negli stessi Papiri anche di altri Papi si scorgono i suggelli, che una volta furono uniti alle loro bolle; uno di essi, quello cioè di S. Sergio I, ha scolpito il monogramma di Cristo, e il nome del Papa. In Ciaconio (3) si osserva altro suggello di questo Papa, su cui è locata la Croce, e scrittovi in greco nella parte opposta Βυβή CEPTIOU, cioè *clamor Sergii*; il che potrebbe dare indizio che anche i suggelli fossero stati un giorno depositarj di motti o sentenze. Ed in altro suggello riferito pur da Ciaconio (4), si leggono i nomi di S. Pietro, e dello stesso Sergio; e sembra essere questo il primo suggello, che offra il nome del Principe degli Apostoli. Questi due suggelli stavansi nel museo del Card. Francesco Barberini, e di amendue l'impronta si osserva in Ciaconio. Ne' Papiri si veggono delineati anche i suggelli dei Papi Zaccaria, Stefano II, o III, Leone IV (5), Benedetto III, Niccolò I, Giovanni VIII. Un suggello dello stesso Giovanni, che appeso ad una bolla di lui, trascritta in Ughelli, tom. I pag. 494, che conferma a Giovanni Vescovo Ticinese tutti i privilegj concedutigli dal Papa S. Ormisda, presenta l'effigie dello stesso Papa Giovanni. Garampi ne fa menzione nella dissertazione *de nummo argenteo* (6). I Maurini alla pag. 308 del tomo quarto (N. T.) della effigie di Alessandro II impressa su di una sua bolla tengono discorso, e basterebbe, dicono, a convincere d'errore il Sig. Eckhart, che stabilisce qual regola generale di non avere i Papi mai effigiati se stessi sulle bolle. Clemente VI fu il primo ad imprimervi il proprio stemma gentilizio. *Bulla plumbea munitum* si dice negli stessi Papiri il privilegio di Benedetto VII accordato al monastero Bisuldense. Eccoti una serie di pontificj suggelli, che precedono Alessandro II, prima del pontificato di cui afferma Pietro Boerio Vescovo di Orvieto, di non aver veduto mai suggelli de' Papi; *bullatam enim literam non recolo me vidisse antiquiorem bulla Alexandri Papae secundi* (7). Clemente III munisce con suggello di piom-

(1) Assert. inquisit. in chartam B. Germani Sect. 2. § II. pag. 544.

(2) Tomo VII. mens. maii pag. 49.

(3) Tom. I. pag. 490.

(4) L. c. pag. 491.

(5) Maffei (Istor. Diplom. § IX. pag. 76), e Fontanini (Vind. antiq. diplom. lib. I. cap. I. pag. 9), parlano del suggello di piombo di questa bolla.

(6) pag. 132.

(7) Muratori disser. 35.

bo la bolla concernente la questione fra il clero di S. Trifone di Roma e le monache di Campo Marzo sui diritti parrocchiali da esse contrastatigli. Questo suggello, non che quello che lo ha preceduto di Pasquale II, Papa nel 1099, presenta le teste de' SS. Apostoli Paolo e Pietro separate da una Croce, nel modo stesso che anche al presente si usa. Altro suggello di Pasquale II si osserva nel tomo secondo degli Annali Camaldolesi, app. pag. 166. Ma quello in piombo della bolla di Paolo II del 14.1, diretta all' Ab. del monastero di S. Salvatore della terra di Colle, e al Proposto della Chiesa di S. Geminiano nella diocesi di Volterra mostra i SS. Apostoli in intera figura, assisi su due grandi scanni, avente S. Paolo lunga spada nella destra, e posando la sinistra su di un libro chiuso; e S. Pietro tenendo le chiavi nella destra, il libro nella sinistra. Dall'altra parte del suggello è non meno elegantemente rappresentato il Papa in abiti pontificali col triregno, seduto su di elevato seggio, o piuttosto trono, avendo ai lati due Cardinali, e prostrati ai piedi gli Oratori de' Principi italiani ricevuti da lui in pubblico Concistoro, al grande oggetto di collegare tutti que' potentati contro il nemico del nome cristiano; unico suggello così ben lavorato ch'io abbia veduto appeso alle bolle pontificie, monumento di storia, e di belle arti. Anche in oro comparvero suggelli de' Papi; ed è appunto in oro quello della bolla di Clem. VII, in cui si descrivono le cerimonie della incoronazione di Carlo V. I suggelli furono raccomandati alle bolle da un filo di seta violacea, come annunzia il notaro Ognissanti nell'autentica del documento papiraceo di Agapeto II; *suspensa erat bulla filo serico violacei coloris* (1); ora rossa, ora gialla e rossa; e ben s'ingannano i Maurini nel sospettare che di sola seta gialla e rossa si servissero i Papi a tal' uopo.

Da questi suggelli si deduce l'antico uso di autenticare le lettere de' Papi con bolla di piombo. Antichissimo certamente anche presso i Cristiani fu l'uso de' suggelli. E del libro segnato a sette suggelli fa menzione S. Giovanni nell'Apocalisse; e i suggelli che usavano i Cristiani, e i simboli che imprimevano in essi ricorda Clemente Alessandrino; e i Vescovi suggellavano le proprie lettere, ma non forse prima del quarto, o quinto secolo, principalmente se erano pubbliche come le *Encicliche*; e Ratbodo Vescovo di Treveri suggella la sua lettera *formata* « *hanc epistolam graecis literis hinc inde munire decrevimus, et annulo Ecclesiae nostrae bullare censuimus* (2) »; e per tralasciarne altri esempj addotti da Mabillone e da Heineccio, basti ricordare il secondo sinodo Cabilonense, celebrato nel 579, in cui si stabiliva al Canone XLI, che le lettere de' Vescovi avessero *et Episcopi et civitatis nomina plumbo impressa*; il che forse intese anche il primo sinodo Bracarense del 563, nominando *scripta signata*.

Or rendiamo ragione, perchè ne' suggelli delle bolle la testa di S. Paolo sia locata a destra, quella di S. Pietro a sinistra. Primieramente osservo non risalire ai primi secoli del Cristianesimo la collocazione delle teste de' SS. Apostoli ne' suggelli. Che sebbene i Cristiani della primitiva Chiesa effigiassero di varie storie dell'antico e nuovo testamento, e delle immagini de' SS. Pietro e Paolo i vasi di loro mense, imitando in

(1) Papiri dipl. pag. 38.

(2) Sirmond. opera var. tom. I. pag. 1006 Parisiis 1696.

ciò gli Etnici, che di varie figure delle divinità e degli antenati ornavano cotali vasi; il qual costume durava ancora ai tempi di S. Girolamo (1); tuttavia ne' suggelli la *protome* di S. Pietro precedè l'uso di collocarvi le sole teste di que' due Apostoli. A Paolo I, scrivono i Maurini (2), doversi l'uso ne' suggelli delle immagini de' SS. Apostoli Pietro e Paolo; ma quello d'incidervi le sole lor teste non parmi preceda il pontificato di Pasquale II. L'essere poi messo S. Paolo alla destra di S. Pietro non è ciò avvenuto per voler dare a lui la precedenza sul Principe degli Apostoli, ma essersi così disposte dall'artefice le teste, e le protomi de' SS. Apostoli, affinché rimirandole noi di prospetto, avessimo S. Pietro alla destra e S. Paolo alla sinistra. I Maurini nel nuovo trattato (3) scrivono anch'essi, che quando si sono rappresentati i SS. Apostoli si è avuto riguardo a chi gli osserva; cosicchè gli artefici, al dire di Foggini, ebbero per parte più degna quella che ai riguardanti stava alla destra (4). Tuttavia non furono essi costanti di così disporre le immagini de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo. Dai Maurini nel nuovo trattato di Diplomatica scrivesi alla pag. 303 essere certo che i più vecchi monumenti presentano S. Pietro alla destra di S. Paolo; e Foggini riporta due vetri cimiteriali, su cui è rappresentato S. Pietro alla destra di S. Paolo (5); inoltre esibisce (6) un'antica lucerna ritrovata, al dire di Bellorio, in una vigna del monte Celio, e che, recata a Firenze dal Card. Leopoldo Medici, si conserva ne' Cimiliarchii dei gran Duchi. Essa fu illustrata da Causéo (7), Bartoli (8), Bottari (9), Gori (10), Lami (11), e Maffei (12); ha forma di nave, al timone di cui è S. Pietro, alla prora S. Paolo, cosicchè il primo riceve la dritta dal secondo. Finalmente alla pag. 480 l. c. offre un'antichissima iscrizione sepolcrale di un giovane Cristiano, appellato Asello, già renduta di pubblica ragione da Boldetti, e da Fontanini, in cui la protome di S. Pietro si colloca alla destra di quella di S. Paolo. Anche sul suggello del Concilio di Costanza si scorge S. Pietro alla dritta di S. Paolo (13). Nel suggello della bolla di Paolo III sull'erezione del collegio de' Militi di S. Paolo dell'anno 1540, si vede S. Pietro alla destra di S. Paolo.

E che veramente la parte più degna sia determinata non dall'oggetto che si osserva, ma da colui che l'osserva, è opinione, relativamente ai SS. Apostoli, sostenuta da

(1) Cap. 4. jon.

(2) N. T. tom. IV. pag. 300.

(3) Tom. IV. pag. 304.

(4) „ Celeberrima illa est, quod artifices eam partem digniorem habuerint, quae dextera „ erat intuentibus. De Itiner. Rom. d. Petri. pag. 469.

(5) De itiner. Rom. d. Petri. pag. 458.

(6) L. c. pag. 484.

(7) Musei Rom. sect. 4. tab. 3.

(8) De lucernis etc. part. 3. tab. 51.

(9) Romae subterr. tom. I pag. 30.

(10) Inscript. Etrur. etc. tom. I pag. 6.

(11) De erudit. Apost. cap. 4. pag. 61. 94.

(12) Veron. illustr. part. 3. coll. 59.

(13) N. T. di Diplom. tom. IV pag. 316.

alcuni teologi ed eruditi citati dal Padre Mamachi nelle sue *origini e antichità Cristiane*, non però da lui seguita (1). Egli a maggior prova che a S. Pietro fu quasi sempre data la destra da S. Paolo, esibisce alcuni vetri ceteriali nel libro quarto, ricavati dalle opere di vari autori; ed osserva, se alcune volte ciò non avvenne, non doversene maggtore onoranza dedurre a S. Paolo; ma derivato dall' antichissimo costume degli artisti di porre alla sinistra i sommi personaggi, non perchè la parte più degna fosse determinata da chi osserva l' oggetto, ma aver' eglino così fatto, ove li dovessero rappresentare in atto di confabulare, o colla destra eseguire alcun' azione. Ma più volte osserviamo S. Pietro senza accennare alcun' azione colla destra, esser tuttavia locato alla sinistra di S. Paolo. Laonde è lodevole opinione essere ciò avvenuto per la indicata ragione degli artisti. E che sia così lo fa anche conoscere l' avere alcune volte posto S. Pietro alla sinistra di altri Apostoli; e in una tavola votiva, che si conservava nel museo Riccardiano, riportata da Foggini l. c. pag. 475, S. Pietro è alla sinistra di S. Andrea; il che certamente non si fece per maggiormente onorare S. Andrea, ma per la ragione addotta degli artisti, la quale è conforme all' uso degli Orientali, presso cui la parte diritta è determinata da chi osserva l' oggetto. Un eruditissimo conoscitore dei costumi orientali afferma sussistere tuttavia tale uso, cosicchè nelle Chiese di quelle regioni si colloca la Cattedra Vescovile a lato dell' epistola per farla rimanere alla destra di chi entra in esse. E sin dal 1438 così praticossi, allorchè, insorta questione di precedenza nel Concilio tenutosi in Ferrara, l' Imperatore Greco, che assolutamente volea esser messo alla destra del Papa, fu contento di starsi in quella parte, che era alla destra di chi entrava nel Concilio, persuaso di avere così conseguito il suo intento. Lo stesso P. Mamachi, sebbene non acconsenta all' opinione, che sia dal riguardante determinata la destra, tuttavia di alcune medaglie tiene proposito, in cui Gesù Cristo è locato alla sinistra di S. Pietro; e la Vergine Santa, e S. Giorgio a quella del Greco Imperatore; e ciò a me sembra provar sempre più, che sia determinata la destra da chi riguarda il monumento.

Un' altra ragione garantisce la maggiore onoranza data a S. Pietro collocandolo alla sinistra di S. Paolo, ed è, che presso gli antichi assai di frequente si riputò più onorevole la sinistra della destra. *Anche presso gli antichi non sempre tenne il primo posto la mano diritta, e ciò dovrem dire de' Romani più che degli altri*; così scrivea Gaetano Marini negli Arvali alla pag. 104 del tomo primo. Da Ovidio (2), e da Virgilio (3) si raccolgono testimonianze a conferma di questa asserzione. Plutarco, Varrone, Festo, Plinio fanno conoscere anch' essi che più volte si è tenuta in maggior conto la mano sinistra della destra; e Ciaconio indotto dal loro dire, scrive egli pure, che *apud veteres Romanos sinistra in sacris dignior esset dextera*. E benchè egli produca una medaglia rappresentante S. Paolo e S. Pietro separati da una Croce, che colloca nell' opera delle vite de' Papi all' anno 68 dell' Era Cristiana, ma che confessa dover' appartenere al cominciamento del secondo secolo; tuttavia

(1) Tom. V lib. IV pag. 313. et seq.

(2) Lib. 5. Fastor.

(3) Lib. 5. Aeneidos.

scrive, che l'effigie di S. Pietro locata alla sinistra, non solo non detrae, anzi conferma la maggiore dignità di quell'Apostolo, e ne rende ragione (1).

Finalmente debbo osservare, che ove si fosse voluto maggiormente onorare S. Paolo; perchè in tutte le monete pontificie dall'ottavo secolo in giù trovasi il nome di S. Pietro sempre solo, e non poche volte colla sua *protome*? E se nel denaro di Stefano IV pubblicato dal Vignoli si legge il nome di S. Paolo all'intorno; quello di S. Pietro però a maggiore onoranza è scritto in mezzo alla parte *postica* della moneta. Abbandonando tale questione alle altrui erudite indagini, solo ci piace di aggiugnere, che nel circolo che si scorge nelle bolle, e di cui fra poco parleremo, il nome di S. Pietro è alla destra, come dev'essere secondo il costume latino, e contemporaneamente nel suggello di piombo è locato alla sinistra, secondo l'uso orientale, ed abbiassi con ciò voluto simboleggiare l'unità della Chiesa che emerge da due riti diversi latino e greco. Non meno a denotare tale unità il Pontefice Romano nelle sue messe solenni fa leggere l'Epistola e il Vangelo in latino e in greco. » Ed in Roma nel primo Sabato di Quaresima anticamente si cantavano nella » messa sei lezioni in lingua latina e greca, non solo per soddisfare ad amendue le nazioni, » quanto per significare l'unione dell'una e l'altra Chiesa e popolo Latino e Greco »; così scrive Piazza nel suo *Eortologio*, pag. 134. E in greco cantavasi anche il *Gloria in excelsis* nella messa del Papa; l'osserva Giorgi nel tomo secondo *de Liturgia Rom. Pont.* (cap. 13. pag. 89.) Laonde quale incoerenza involverebbe che così si fosse voluto praticare nelle bolle? Sono ben persuaso, che non si terrà gran conto di questa mia osservazione; ma siccome tanti tante cose dissero su questa precedenza, così non incresca, che senza ripetere interamente il detto altrui, abbia anch'io, bene o male, alcun mio proprio sentimento esternato.

Perchè poi ne' suggelli scolpita sia sempre la Croce, altro motivo non so addurne, se non quello, che i Cristiani gloriosi di questo sacro vessillo, e ad aver sempre avanti agli occhi l'istromento, mercè di cui operossi la redenzion nostra, il portavano sempre seco loro quale trionfo, tessera, e testimonianza della religione che professavano; e ne' pubblici monumenti ad ogni scrittura il preponevano; e nelle vestimenta, e ne' vaselami di loro mense, e nelle armi, sui letti, che in ogni dove frequentissimo ne fu l'uso, come scrive S. Giovan Crisostomo (2), lo scolpivano, il rappresentavano, e dipingevano. Tertulliano (3), ed Origene (4) ci fanno anch'essi conoscere questo religioso costume. E come ad ogni atto dal nome di Dio e di Gesù Cristo si dava cominciamento; così la Croce ad ogni atto si facea precedere. E i Vescovi avanti le sottoscrizioni de' nomi loro, e non eglino solo, ma ne' primi tempi, ed anche nei non lontanissimi da noi, i preti stessi avanti

(1) Illud addo ad eandem Petri praerogativam confirmandam, dexteram Petri manum, qua Crucis hastili innititur, superiorem esse sinistra Pauli, qua Crucem eandem, loco et gestu humiliore sustinet: et praetera ipsam Petri speciem, hoc est vultum, imperio gravem, totumque explicatum, et aequae omnes respicientem, praesefere excelsiorem quandam supra Paulum maiestatem, qui vultu dimidiato ad Petrum convertitur tanquam ad superiorem.

(2) Homelia 61. tom. VI.

(3) Cap. 3. lib. I. *contra gentes*.

(4) Cap. 2. *contra Celsum*.

de' proprj la collocavano. Nell'apografo del suddetto privilegio di Agapeto II all'Ab. del monastero de' SS. Stefano e Dionigio dell'anno 955, non solo otto preti, che attestano di averlo il notaro Ognissanti fedelmente trascritto dal suo originale, ma un certo Angelo *legum scholaris*, e due giudici, e Massimo di Pietro di Oddone, ch'egli pure non solo giudice si qualifica, ma de' giudici Camerlengo, fanno alle sottoscrizioni de' nomi loro precedere la croce, benchè tutti gli avessero realmente scritti (1). Ma forse anche a denotare il martirio de' SS. Apostoli Pietro e Paolo e degli altri martiri era lor posta in mano la Croce, come si può rilevare dalle Croci prodotte dal Bottari. Conveniva adunque che anche ne' pontificj suggelli la Croce fosse scolpita. Vignoli (2), Gretsero (3), Fontanini (4), Garraffi (5), ed altri hanno scritto su questo argomento.

Sembra che allor quando non eravi uso di apporre i suggelli alle pontificie lettere, costumassero i Papi di fare appiè di esse un circolo a tratti di penna, con epigrafe all'intorno ricavata dai salmi, o da altro libro sacro; così leggesi in Boerio (6): *In primaevo statu ecclesiae ecclesia Romana non utebatur sigillo vel bulla . . . et loco sigilli subscriptio Episcopi Urbis fiebat cum atramento, idest unus circulus, in quo per circuitum scribebatur: VERBUM CARO FACTUM EST, vel CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT, vel aliud verbum eiusmodi.* Tuttavia già esistevano i pontificj suggelli, mentre S. Severino, Papa nel 640, usava il circolo nelle sue lettere quadripartito da una Croce, ma privo di epigrafe, e senza il suo nome; così continuarono i circoli a starsi nelle apostoliche lettere, benchè fossero munite di suggello, e sottoscritte col nome del Papa, sino al decimo settimo secolo. E questo mi porta a credere, che Boerio non recasse forse il vero motivo della loro comparsa nelle bolle. Di Niccolò I veggiamo un circolo col monogramma del suo nome; ma esso è di quelli, che a perpetuare la memoria dell'autore di un edificio si collocavano in qualche parte dell'edificio medesimo, e principalmente nelle absidi. Adriano II sembra aver usato di scrivere ne' circoli alcune volte il solo monogramma di Cristo, altre lasciarvi la Croce colle solite due lettere greche.

Quando i Papi si avessero proprie in questi circoli le epigrafi, ossia sentenze, e motti, non è facile fissarne con certezza l'epoca. Che se Wowerio ed altri ne fanno rimontar l'esistenza ai primitivi tempi della Chiesa; altri però li credono posteriori al pontificato di S. Leone IX; ma questo Papa ancora si ebbe il suo motto, e tale ce lo dà Ciaconio: *miser cordia Domini plena est terra.* Anche i Maurini (7) scrivono, che i Papi si appropriarono nell'undecimo secolo una sentenza dedotta dai libri santi, e principalmente da quello dei salmi, che a piè della bolla scriveasi in un circolo. Vittore II attorno al suo

(1) Papiri diplom. num. XXVIII.

(2) pag. 6. Antiq. Rom. Pont. denarii etc.

(3) De Cruce lib. 2. cap. 15. 16. et 19. T. I.

(4) Commentario di S. Colomba.

(5) De nummo argenteo Bened. III pag. 104. et seq.

(6) Mur. Rer. Ital. tom. III par. I.

(7) N. T. tom. V pag. 210.

circolo, o controsigillo, *ipse est pax nostra*, nel di cui centro quadripartito stavano A e Ω, *Jesus Christus*. Ma nel di lui suggello di piombo, che un giorno ornava il museo Barberini si vede S. Pietro in *protome*, a cui una mano dal cielo consegna una chiave, e nella di cui orbicolare epigrafe è scritto, *tu pro me navem liquisti, suscipe clavem* (1); allude alla vera nave, di cui S. Pietro serviasi a pescare, la quale abbandonò per seguire Gesù Cristo; ma questo suggello era forse una medaglia. Il motto di Alessandro II fu, *exaltavit me Deus in virtute brachii sui*. Nel suggello di lui riportato da Ciaconio, se pure anch'esso non sia medaglia, una mano dalle nubi, siccome nel precedente, dà una chiave a S. Pietro, che vi si scorge in *protome*, e coll' epigrafe *quod nectes nectam, quod solves ipse resolvam* (2). S. Gregorio VII scrivea: *miserationes tuae Domine super omnia opera tua*. Vittore III usava il motto: *Domine Deus meus in te speravi*. Pasquale II scrivea nel suo circolo, *verbo Domini caeli firmati sunt*; e fu il primo ad inserirvi i nomi de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, e il suo proprio, collocando quello di S. Pietro a mano diritta di S. Paolo. Il motto di Clemente III era: *Domine doce me facere voluntatem tuam*. Eugenio IV metteva nel suo circolo, *adjutor et protector meus es tu, Domine, ne derelinquas me Deus meus*; Clemente VII vi scrivea, *Domine refugium factus es nobis de generatione et generatione*. Leone X vi avea inserito, *ad Dominum cum tribularer clamavi, et exaudivit me*. Paolo IV, *Domine mihi adjutor*; e Sisto V, *de ventre matris meae tu es Deus protector meus*. Vari di questi motti sono riportati in Ciaconio; altri gli ho ricavati dalle bolle stesse. Che questi motti o sentenze fossero uniti alle sottoscrizioni, come scrive Signorelli ne' suoi elementi di critica diplomatica, non so quanto possa esser vero. Confesso di non aver mai veduto tal cosa, ove non si voglia avvalorare il detto del Signorelli dalla vicinanza che il circolo ha per lo più col nome sottoscritto del Papa. Non impediva ai Papi lo scrivere il nome loro, sebbene lo presentasse nel medesimo tempo il circolo e il suggello.

Dai suggelli, scrive Maffei (3), ebbero nome di *Formate* le lettere per l' uso di autenticarle con bolla o sigillo in cui eran figure; derivando *Formata* da *forma*. Passerazio, Stefano, Cangio, e Forcellini tanti altri significati ne' loro lessici danno alla voce *forma*, che come sarebbe ridicolo volere da alcuni di essi trarre l' origine delle *Formate*, così è incerto, o anzi di quasi niun fondamento, debbasi dedurre dall' immagine impressa ne' suggelli. I Maurini (4) scrivono, che le lettere ecclesiastiche, che *Canoniche* i Greci appellavano, e i Latini *Formate*, misero alla tortura la critica dei dotti dell' ultimo secolo. Oggi però, così continuan' eglino, da tutti si conviene ch' esse deducano lor nome dal tipo, o dalla forma del suggello che vi è improntata. Anche l' ab. Zaccaria nel suo Onomastico deriva dal suggello la denominazione delle *Formate*. Egli è vero che *forma* diceasi qualunque immagine dipinta o scolpita, come l' usò Onorio Augustodonense (5), così

(1) Alemannus de parietinis Lateran. cap. IX pag. 61; Ciampin. veter. monum. tom. I pag. 271. tab. LXXVII; Heineccius antiq. Goslariens. tab. I lib. I fig. VII e VIII.

(2) Alemann. Ciamp. Heinecc. l. c.

(3) Stor. diplom. pag. 89.

(4) Tom. I pag. 239.

(5) Synopsis mundi, sive libri tres de imagine mundi, lib. I cap. 133 Spiraë 1583.

forma appellavasi anche la *figura*, o *tipo*, che imprimevasi sulle monete, e suggelli, vedendosi in più leggi, scrive Maffei, che formar le monete valea effigiarle (1). Tuttavia *Formata* non si disse la moneta, bensì *pecunia*; e neppur questa denominazione le derivò propriamente dalla effigie del bue, della pecora, o del porco su di essa formata o impressa; altramente dalla specie di quegli animali, e non dal genere sarebbesi desunta; cosicchè la moneta, se anche quelle effigi non avesse offerte, tuttavia sarebbesi appellata *pecunia*, perchè rappresentava il valore dell'antica moneta, che consisteva in bestiame; e perchè, al dir di Ulpiano (2) *pecuniae nomine non modo nummi, sed omnes res tam solidae, quam mobiles, et tam corpora, quam iura continentur*. Le ricchezze degli antichi Romani consistendo ne' primissimi tempi nel solo bestiame, che *pecus* dissero dal pascere, serviansi di esso come di misura nel commercio, commutandolo, e spendendolo qual moneta effettiva. Ma quando il bestiame cessò di essere monetato, cioè quando fu esso permutato col rame e coll'argento conati, questi metalli, sebbene ritenessero in generale la denominazione del valore dell'antica moneta, tuttavia la nuova un nuovo nome nelle sue diverse specie adottò, cosicchè quella su cui era effigiato il bue, valutato cento assi, *centussis* fu detta; l'altra che offeriva la effigie della pecora, apprezzata dieci assi, *decussis* fu appellata (3). Non dalla forma adunque, cioè dalla impressione de' suggelli derivò il nome alle *Formate*, che che ne scrivano al contrario Cangio nel suo glossario (4), e Sirmondo nel tomo primo *Opera varia* (5).

Or' io dico, che se tante ecclesiastiche lettere, Comunicatorie, Encicliche, Dimissorie, Salutatorie, Indicatorie, Pacifiche, Ospitali *Contesserazioni* dette da Tertulliano (6), ed altre, e le stesse *Commendatizie* rammentate da S. Paolo nella seconda lettera ai Corinti cap. 3. 1., da tutt'altro trassero lor nome anzicchè dal suggello; perchè le sole *Formate* ne lo avrebbero dedotto, che una cosa stessa furono delle Dimissorie (7),

(1) Istoria dipl. pag. 79.

(2) Lib. 178 Dig. de verbor. sign.

(3) *Peculatus* secondo i giureconsulti Paolo e Festo, un pubblico furto; e il *peculium* dei servi, e la *pecunia* dei nobili, al dire di Paolo, si denominarono a *pecore*.

(4) Forma vel epistola, litera formata, cui impressa est forma seu imago scribentis in sigillo scilicet.

(5) Verius est quod alibi observavimus formatam a sigilli forma dictam, qua munitur.

(6) De praescript. cap. 29. La voce di *Contesserazioni* usata da Tertulliano, tratta dalle *Tessere* de' Gentili, mercè delle quali il pellegrino acquistava diritto all'ospitalità, ha fatto credere a Christiano Lupo e a Noris, che anche presso i Cristiani fosse il costume delle *Tessere*, o in loro vece delle epistole Ospitali. Ma essi non hanno avvertito, che Tertulliano potrebbe essersi espresso all'uso africano, siccome collo stesso termine di *Contesserazioni* volle al cap. 36. dello stesso libro significare la Comunione ed il commercio che erano fra le Chiese di Africa, e quella di Roma.

(7) Dette *Apolitiche* nel Canone XVII del Concilio in Trullo.

delle *Commendatizie* (1), delle *Pacifiche* (2), e delle *Comunicatorie*? Anzi scrivea Maffei che *a specie di ecclesiastici diplomati possono anche ridursi l'epistole Formate* (3); e Sandini nelle note alla vita di S. Sisto I. dicea, che mercè delle *Formate* l'unità della fede, l'amore scambievole fra il capo e le membra significavasi e mantenevasi, che perciò esse furon dette ancora *Canoniche*, *Comunicatorie*, *Ecclesiastiche*, e *Pacifiche*. E questa mesimezza delle *Formate* con altre lettere fu riconosciuta non solo da Sirmondo, l. c., e da Mattia Martini nel suo lessico filologico; ma ben'anche dai Papi S. Siricio (4), e S. Bonifacio I (5); da Baluzio (6), da Mabillone (7), da Ughelli (8). Cosicché se alcuna differenza le distingueva fra esse, consisteva nel nome, in qualche espressione, ed in ciò, che le *Commendatizie*, le *Dimissorie*, e le *Formate* si rilasciavano ai soli cherici e a persone di maggior distinzione (9), e le altre a tutti in testimonianza della fede che professavano, e della pace che aveano col proprio Vescovo. Per conseguente le *Formate*, che furono una cosa stessa di quelle lettere, che non ripeteano lor nome dall'impressione del suggello, ma dall'affare su cui versavano, dal fine a cui erano dirette, dalle persone e particolari circostanze, che le qualificavano; nè neppur le *Formate*, dico, dal suggello debbono trarlo, ma dalle formole, dall'argomento, dal fine proposto.

Sirmondo è maggiormente tenace della sua opinione, perchè egli scrive: nelle glosse Vaticane *Formatam epistolam*, s'interpreta *sigillatam*; anche l'ab. Zaccaria difende questo sentimento colle glosse, ripetendo nel suo Onomastico alla parola *formata* il detto di Sirmondo; *veteres glossae vaticanae formatam epistolam sigillatam interpretantur*. Rispondono loro con Garampi (10), non doversi fare gran caso di quelle glosse, perchè s'ignora a qual tempo appartengano; e perchè in esse la voce *sigillatam* non sta come spiegazione, ma come aggiunto; e l'altra di *forma* vi ha due sensi, di *scritta* cioè, e di *sigillata*; e finalmente con ignoranza più crassa vi si spiega la voce *Formata* per *firmata*, attesa l'analogia che passa tra *formare*, e *firmare*; che tutto al più da quelle glosse si rilevrebbe, che quando esse comparvero, si suggellavano le pontificie lettere. A maggior prova di questo sentimento di Garampi, riporto quanto io stesso ho letto alla pag. 40 del Codice Vaticano N. 2586, che è una glossa anonima sul decreto di Gra-

(1) Ossia *Sistatiche*.

(2) Ossia *Irenice*.

(3) Istor. diplom. pag. 89.

(4) Apud Coustant. pag. 697. b. epist. 10.

(5) Apud Coustant. pag. 1043. epist. 15.

(6) *Capitular Reg. Franc.* tom. 2. pag. 443.

(7) Mus. Ital. pag. 240.

(8) Ital. sacr. tom. V pag. 1288.

(9) *Iis solis personis quae honoratiores sunt praebere oportet*; come prescrivea il Canone XI tenutosi l'anno 451.

(10) Dissert. sulle *Formate* recitata alla Minerva nel 1747. nell'Accademia del Padre Mamachi

ziano, distin. 596, ove si dice . . . *sine signatis apicibus; addit quod Sedes Apostolica quamlibet legacionem suscipere non solet sine litteris sigillatis*; e alla distinzione 397; *hodie sufficit si singuli Episcopi unam epistolam formatam habeant, sicut supra dictum est*; mentre i cherici doveano almeno presentarne cinque. Si distingue adunque la *formatata* dalle lettere sigillate; nè si allude nella glossa ai primi tempi delle *Formate*.

Che se colle glosse Vaticane o con altre si lusingava Sirmondo di vie più corroborare la sua teorica; molto più credè poterlo fare cogli editti e costituzioni degl' Imperatori. Imperocchè egli scrive, che quegli editti e costituzioni si dissero *tipica*, quasi *formales*, e *sacrae formae*, non meno che *bullae* dal suggello. I termini di *sacro* e *divino*, è già noto correano allora per *imperatorio* (1). Cangio medesimo addita nel suo glossario appellato *forma* l' editto di Costantino, e di Licinio a favore dei Cristiani, come si ha presso Lattanzio (2). Capitolino nella vita di Antonino Pio osserva, che quell' Imperatore a seconda del consiglio degli amici . . . *formas composuit*, cioè facea decreti (3); *oraculi nostri forma* si ha nel Codice Teodosiano (4); e nel Giustiniano *sacra forma annonam militarem ad clericos transferre* (5). Laonde dal sin qui esposto risulta ad evidenza che le leggi, le epistole degl' Imperatori *Forme* si appellassero; ma non che cotale denominazione dall' impressione del suggello lor derivasse; anzi dall' argomento, dallo stile, dall' espressioni, e da particolari formole lor venisse è manifesto. E più manifesto il rendere la chiosa a Svetonio nella vita di Domiziano, allorchè accenna quell' Imperatore dettante una lettera *formale* a nome de' suoi ministri; „ la lettera *formale* appellata *formatata* da Tranquillo, era quella in cui l' Imperatore decretava, e pubblicamente comandava, o ad altri pubblicamente scrivea, affinchè sul medesimo stile, ed esemplare altre se ne facessero; e che avendo quelle lettere la medesima forma degl' istromenti pubblici, e degl' editti, si appellavano perciò lettere *formali* (6) „. E Wowerio da determinate lettere greche, con cui si cominciavano, non che dalle formole, *Formate* vuole si appellino (7).

(1) Maffei Ist. dipl. pag. 82.

(2) De morte persec. Num. 48.

(3) „ Neque de Provinciis, neque de ullis actibus quidquam constituit, nisi quod prius ad „ amicos retulit; atque ex eorum sententia formas composuit „.

(4) L. I *de rei vindicat.*

(5) Lib. I cod. tit. 2. leg. 20.

(6) Apud Sveton. in Domit. *Pari arrogantia cum procuratorum suorum nomine formalem dictaret epistolam, sic coepit . . .* „ Formalem epistolam vocat Tranquillus formatam epistolam, „ qua aliquid Imperator edicebat, et publice imperabat, aut publice ad aliquos scribebat, ut ex „ eius stylo, et forma, et exemplari similes scriberentur: nam habent eam formam quam instrumta publica et edicta habent, formales epistolae dicuntur . . . „ Turneb. lib. 5. cap. 10.

(7) Ad Sidon. lib. 7. epist. 2. *Formatatae epistolae quod certis litteris conceptisque verbis inscriptae.* Si premettevano alla lettera le seguenti iniziali greche Π. Υ. Α. Π., che corrispondono alle espressioni latine, Pater, Filius, Sanctus-Spiritus, Petrus. Poi con altre quattro lettere greche

Martini osserva che *formales literae dicuntur, in quibus certa forma servatur, certus typus* (1).

Le Formate adunque così denominaronsi, sia che si scrivessero con certe e stabili formole; sia fosse in esse inserita la formola, ovvero simbolo della fede che si professava; così scrive Garampi nella suddetta dissertazione. S. Gelasio I scrive a Lorenzo Vescovo in Macedonia: *quia mos est Romanae Ecclesiae Sacerdoti noviter constituto formam fidei suae ad Sanctas Ecclesias praerogare* (2). E niuno credè mai, continua Garampi, l. c., di poter' essere vero membro della Cattolica Chiesa, e per tale riconosciuto, ove non godesse di una perfetta comunicazione colla S. Sede. E questa scambievolmente alleanza ed unità solevasi dimostrare coi presenti colle tre specie di comunione dette ecclesiastica, laica, e peregrina; cogli assenti dichiaravasi o col trasmettere loro del pane consecrato, ovvero con uno scambievolmente commercio di ecclesiastiche lettere, le quali servivano per testimoniali della comunione che intendevasi aver con quelli, ai quali erano dirette. Non si può adunque ragionevolmente adottare l'opinione di Maffei, di Sirmondo, dei Maurini, di Zaccaria, e de' loro seguaci, che dai sigilli vorrebbero ripeterne il nome.

Tuttavia non si nega che anche le lettere ecclesiastiche siensi dette un tempo *formate, suggelli, sfragides* in greco, *bolle*; e che cotale denominazione sia loro venuta dall'impressione del suggello, dalla bolla pendente. Ma quando si propose questa strana derivazione? Quando si udì questa traslazione, o improprietà di nomi? Quali autori la rammentano? Goffredo Vindocinense (3), e Marcolfo (4), che viveano nel sesto e settimo secolo. Laddove le *Formate* sino dall'incominciare il secondo tali si appellavano, sebbene allora di suggello non fosser munite, che certamente prima non erano a suggelli raccomandate. Che se queste lettere si dissero *Formate, e Formali*, ciò non fu che ad imitazione degli antichi; dunque com'eglino da formole particolari, e dal contenuto ne dedussero il nome; così noi pure dalle formole, o dalla forma dobbiamo denominarle.

Finalmente ad escludere la derivazione del nome delle *Formate* dal suggello, dico, che l'apposizione de' suggelli fu posteriore di molto alla esistenza di esse. Le *Formate* rimontano ai tempi Apostolici, ove si vogliono considerare una cosa stessa colle

s'indicavano i nomi della persona che scrivea, di quello a cui si scrivea, dell'altro su cui si scrivea, e del luogo da cui si scrivea. Terminavasi colla parola AMHN, Amen, significata dalle cifre Θ ; coll'indizione corrente, e colla somma dei numeri corrispondenti a ciascuna delle lettere greche inserite nella Formata.

(1) *Lexicon philologicum ad verbum forma.*

(2) *Lib. Diur. Roman. Pontiff. pag. 164. edit. Paris.*

(3) *Epist. edit. una cum epist. Petri Blesensis; Parisiis 1621. fol. Petri Blesensis opera omnia editore Petro de Gussenvilla; Paris 1667.*

(4) Le formole di Marcolfo monaco, e di altri furono raccolte da Baluzio; e la baluziana edizione si dee preferire a quella di Bignonio; così scrive Fontanini nelle vindicie pag. 135.

Commendatizie e colle *Dimissorie*. E certamente delle *Formate* hassi menzione all'incominciare il secondo secolo, o anzi il primo, giacchè fino dal 122 S. Sisto I volle, che niun Vescovo da Roma ritornasse alla propria Sede, ove prima ottenuto non avesse le lettere *Formate*; così scrive Coustant alla pag. 58, il che suppone che da prima ancora fossero tali lettere in uso. Di questa prescrizione sistina è depositario il pontificale attribuito a Papa S. Damaso; vi si legge che l'Arcidiacono della Chiesa Romana rilasciava la *Formata* ai Vescovi, affinchè al clero, a cui faceano ritorno, recassero testimonianza di loro consecrazione (1). Ma i suggelli nelle bolle de' Papi, i quali certamente precedono quelli de' Vescovi, non risalgono al di là del terzo o quarto secolo, anche volendo creder vero quello di Stefano I, che fu Papa nel 258, sulla sincerità però del quale cade non ingiusto sospetto; e volendo pur creder suggello, e non piuttosto medaglia, come opina Baronio, coniatà a S. Leone I. per la liberazione di Roma dal flagello di Attila, quello, che colla protome di S. Pietro ci offre Ciaconio nella vita di quel Papa, ma che da Niccolò Aleman- ni, seguito da Vittorelli, fu attribuito piuttosto a Papa Leone III. E sebbene i Maurini ne facciano rimontare l'uso nelle pontificie lettere a tempi più lontani degli accennati da Mabillone nella sua diplomatica, in cui scrive di non aver veduto suggelli de' Papi, che precedano i pontificati di Giovanni V, e di Sergio I. Tuttavia gli stessi Maurini non ne riportano l'uso al secondo secolo Cristiano, al cominciamento del quale appartengono le prime lettere *Formate*.

Le *Formate* ci aprono il varco ad intertenerci delle denominazioni delle altre lettere de' Papi. Le più antiche sono celebri, al dire de' Maurini, sotto il nome di *lettere de' Papi* (2). Fra esse le *Sinodiche*, e le *Decretali* occupano un rango distinto. Le *Decretali* furono in origine risposte date ai Vescovi, e ad altre persone (3), che consultavano la Santa Sede su materie di disciplina. Tuttavia si emisero decreti dai Papi ne' loro Sinodi, quando da nuovi errori era la dottrina della Chiesa impugnata. Scrive Maffei (4) » non è da tacere » quanto antico sia l'uso de' Diplomi, e de' Privilegj, e dell' Epistole *Decretali* ne' Romani » Pontefici. Ne abbiamo fin del quarto secolo da Siricio, riportate però nel Codice de' Canoni » della Chiesa Romana; nè tal uso cominciò allora ». E veramente di un' epoca più distante abbiamo *Decretali*, poichè tale fu la lettera di S. Pio I, Papa nel 158, sul doversi celebrare la Pasqua in giorno di Domenica; tale quella di S. Vittore I sul tempo da conferirsi il battesimo, e l'altra contro i *Quattordecimani*. *Decretali* di Liberio son rammentate da Siricio in iscrivendo a Imerio Vescovo di Tarracona (5); anzi lo stesso Papa Siricio dire-

(1) Diurn. Romm. Pontiff. pag. 75.

(2) N. T. tom. I pag. 237.

(3) Sunt autem Decretales epistolae, quae etiam absolute decretales, et decretalia responsa vocantur, pontificiae literae, quibus consulenti rescribitur; et quae Decretales dicuntur, propterea quod iis aliquid generatim vim habiturum, re diligenter expensa, decernitur. Devoti Institut. Canon. tom. I pag. 65. §. 85.

(4) Stor. dipl. pag. 88.

(5) Epist. I, 2.

segli una decretale da comunicarsi a tutti i Vescovi di Spagna, a fin di correggere i depravati costumi degli ecclesiastici col ristabilire nel pristino suo vigore l'antica disciplina; e sul doversi osservare non solo i Canoni, ma altresì le Costituzioni decretali, e gli Statuti della Sede Apostolica. Da S. Leone magno *Costituzioni decretali* son dette alcune lettere di S. Innocenzo I (1). *Diplomi* d'Ormsida sono stati pubblicati da dotti critici (2); *Privilegj* conceduti a Chiese, a Vescovi, a Monasteri dai Papi suoi predecessori rammenta S. Gregorio Magno nelle sue lettere. Le *Sinodiche*, che per lo meno rimontano al pontificato di S. Felice I, che fu Papa nel 272, scriveansi dai Papi per dar parte di loro elezione, attestare la credenza loro, ed implorare le orazioni altrui (3). I Maurini aggiungono che scriveansi ai Vescovi, e principalmente ai Patriarchi (4). Le *Tractorie* non erano che lettere circolari. Bernardino Ferrari (5) pretende ve ne fossero di due sorti; quelle che conteneano le scuse de' Vescovi assenti dal Concilio, e quelle che denunziavano scomunicare alcune persone. *Vocatorie* rispondeansi ai Vescovi, allorchè di loro elezione aveano renduto conto al Pontefice Romano (6); *Invitorie*; soleano i Papi con esse invitare i Vescovi d'Italia di recarsi in Roma a festeggiare il loro giorno natalizio; *Excusatorie*, dirigevansi dai Papi ai Vescovi nel ricevere le loro scuse, allorchè per ragion di salute, o di decrepitezza di età non poteano essi intervenire o al Concilio, o alla celebrazione del giorno natalizio del Papa (7); *Costituti*, *Precetti*, ed altre, furono tutte denominazioni proprie delle lettere de' Papi; di esse alcune erano comuni alle lettere de' Vescovi, e de' Sinodi.

Ma quando con particolari nomi fossero distinte ne' Regesti non è così certo, che sull'epoca precisa non possa insorgere alcun dubbio. Al Pontefice Clemente V se ne attribuisce il cominciamento, che le bolle che hanno per oggetto provviste di Chiese, collazioni di benefizi, dispense matrimoniali, e altri simili argomenti *Comuni* appellò; e quelle che risguardano leggi, costituzioni, ed altre materie *ex motu proprio Papae*, come scrisse il Cardinal Petra nel suo Commentario alle pontificie costituzioni, *Curiali* disse, perchè spedite *per viam Curiae*. A queste due classi altra aggiunse Giovanni XXII; le bolle *Secrete*, che corrispondono ai brevi a' Principi. Innocenzo IV varie bolle appellò *Camerali*; e Gregorio XI altre denominò *Indulti* e *Privilegj*, nomi analoghi al loro contenuto. Le *Aspettative*, o *Expectativae* comparvero a tempo di Martino V, e furono abrogate dal Concilio di Basilea, poi dal Tridentino; le seguirono quelle dette *Officiorum*; queste concedeano impieghi, quelle prov-

(1) S. Leon. epist. 3.

(2) Boland. jan. tom. I.

(3) Synodica porro continebat tria vel quatuor; nuntium de ordinatione Summi Pontificis, formam fidei, precum expostulationem, atque etiam exhortationem ad munus implendum. Id constat partim ex Synodica Gregorii Magni, partim ex Diurni formulis.

(4) N. T. tom. I, pag. 245.

(5) De antiquit. eccl. epist. gen. lib. 2. cap. 2.

(6) Diurn. pag. 55. È famosa la *vocatoria* di Giovanni VIII.

(7) Diurn. pag. 80. *Excusatoria*, non qua invitatus Episcopus se excuset, sed qua summus Pontifex imbecillitatis ac senectutis excusationem accipiat.

viste ecclesiastiche, delle quali se ne aspettava dai provveduti la vacanza. Sisto V, Gregorio XIV, e Clemente VIII le bolle di perpetue concessioni *Perpetuae* nominarono. Le bolle *Dimidiae* il di cui sigillo non presenta nè il nome del Papa, nè l'anno del Pontificato, ma le sole teste de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, si scrivono dal Papa eletto, ma non consecrato.

E come le bolle ebbero diversi nomi, così ebbero anch'esse i loro Regesti, sul dorso de' quali sono que' nomi espressi. Se si dovesse credere a quanto de' Regesti scrisse Monsig. Fontanini nelle sue vindicie diplomatiche, avrebbero essi servito, *ut ad manus quaeque facilius haberentur* (1); forse gli stessi autografi volle qui indicare; ma piuttosto dovea dire, perchè si conservassero apografi delle lettere pontificie. Se ne potrebbe riferire il cominciamento all'epoca stessa, in cui incominciò ad esistere il sacro *Scrinio Lateranense*, ossia il *Cartario* della Chiesa Romana, cioè alla metà del terzo secolo, ai tempi di S. Antero Papa; ma forse allora atti de' Martiri, e non lettere de' Papi si riponeano negli Archivj. E veramente de' soli atti de' martiri fa menzione Anastasio Bibliotecario nella vita dello stesso S. Antero, scrivendo che quel Pontefice *gesta Martyrum a Notariis exquisivit, et in Ecclesia recondidit*, cioè ne' Tabularii, che erano situati o nelle Chiese stesse, o in luoghi ad esse contigui, ove in seguito, come scrive Maffei nella storia Diplomatica, *si teneano i libri sacri, e gli atti ecclesiastici e Sinodali, e le epistole spettanti a Religione e a disciplina*. Ma se S. Girolamo provoca Rufino a consultare il *Cartario* della Chiesa Romana a ricredersi del dubbio, ch'egli avea dell'autenticità della lettera da Anastasio I scritta a Giovanni Gerosolimitano; *si a me fictam epistolam suspicaris, cur eam in Romanae Ecclesiae Chartario non requiris* (2)? e se S. Bonifacio I coi documenti dell'Archivio Pontificio, *uti scrinii nostri munimenta declarant* (3), indica vera la elezione di Rufo Tessalonicense in Vicario della Sede Apostolica; e se S. Giulio I avea prima ancora fatto locare in esso le carti appartenenti alla Chiesa Romana, e ordinava ai Notari, come si legge nella sua vita scritta da Anastasio Bibliotecario (sect. 57.), di raccogliere *causationes* (*cautiones* lesse Gaetano Marini nella storia degli Archivj, pag. 6.) *vel instrumenta, aut donationes, vel commutationes, vel traditiones, aut testamenta, vel delegationes*; dunque fino dal cominciamento del quarto secolo, e prima ancora, esistevano documenti nel Tabulario, che erano ben tutt'altro che atti de' martiri. E questi documenti stavansi in esso unitamente ai Regesti, anzi eranvi Regesti espressamente per essi, e tali furono ne' secoli posteriori i Regesti Censuali; vi stavano adunque coi Regesti, e coi *Tomi Carticini*, o *Carticei*, o *privilegj Carticei*, che erano gli stessi documenti autografi, o quelli autenticati dagli scrinari, che così diceansi perchè in papiro, e ne' quali scriveansi bolle, diplomi, ed altro, per distinguerli dai libri, o volumi, o codici pur *papiracei*, più volte dagli antichi detti anch'essi *cartacei*, o *carticei*, e *cartinacei* (Papir. Diplom. pag. 221). Gaetano Marini (l. c. pag. 222.)

(1) *Vindiciae antiq. diplom.* pag. 27.

(2) *Apol. 3. advers. Ruf.*

(3) *Epist. 4. num. 2. apud Coustantium.*

corresse la non giusta interpretazione data ai *Tomi Carticini* da Cangio nel suo lessico, o glossario della media ed infima latinità, che, senza sapere che fossero, avendo solamente sentito quanto di essi dicea Cencio Camerario nella prefazione al suo Censuale, spiegolli alla voce *charticinum*, per *fasciculus chartarum*; e Charpentier nel glossario nuovo interpretò *chartularium*, *codex in quo integrae chartae ex ordine descriptae sunt*. Ciascuno di questi Tomi, che era un sol rotolo, mostrava al di fuori il nome del Papa, di cui contenea la lettera od altro. Ed essi avea veduti il Card. Deusdedit, e ne diede conto nell' importante sua opera *de privilegiis, et auctoritate Ecclesiae Romanae, statusque ecclesiastici*, ch' egli compose circa l' anno 1081, o prima, come riferisce Baronio negli Annali; la quale opera servi a modello nello scrivere sul medesimo argomento a Benedetto Canonico Vaticano, ad Albino, a Cencio Camerario, a Basso Notaro, a Filippo di Cambaillzaco rettore, ed a Stefano Lascuotz tesoriere del Patrimonio. Forse anche l' opera del Deusdedit da altra più antica fu tratta; di questo sentimento è Gaetano Marini (l. c. pag. 222.). Tutto ciò che ho detto de' Tomi Carticini l' avea io scritto altrove. Ma siccome il ridirlo cadea in acconcio al mio argomento, così mi sia condonata questa ripetizione.

Che i Regesti stessero negli Archivj sino dal pontificato di Santo Antero Papa è plausibile congettura. Di essi però non cominciasi a far menzione che dal pontificato di S. Leone, cioè dal 440; cosicchè due secoli li allontanano dalle lettere di Santo Antero, che fu Papa nel 237, se veramente erano esse collocate allora negli Archivj; un secolo intero li separa da quelle di S. Giulio I, che sedea sul seggio Apostolico nel 337; e di un mezzo secolo dalle scritte da S. Anastasio I, delle quali hassi ricordanza anche presso S. Girolamo, come già ho fatto conoscere, e che erano certamente alloggiate nel Tabulario Lateranense.

Dai Regesti, che allora non erano periti, de' Santi Gelasio e Pelagio, e di Onorio primi di nome, e di Gregorio II o III trasse alcuni frammenti di lettere il Card. Deusdedit, ed inserilli nella sua raccolta de' Canoni. Lui commendava l' Agostino, allorchè proferì giudizio su gli antichi collettori de' Canoni (1). L' Ab. Zaccaria nella dissertazione quarta italiana riporta gli argomenti de' cap. di questa raccolta, ed è tutto intento a magnificarla, non esitando sull' antica esistenza di que' Regesti, benchè il Deusdedit non dica di averli veduti. E per verità di dove avrebbe ricavato que' frammenti, che meritassero fede, se non dai Regesti! E ciò m' induce a credere, che anche delle lettere de' SS. Giulio ed Anastasio primi esistessero Regesti coevi alle lettere loro. Il che si potrebbe dimostrare sino all' evidenza, perchè se si collocavano lettere negli Archivj, di esse non erano certamente gli autografi, ma gli archetipi, o autentici apografi, o autografi Regesti, che una cosa istessa cogli apografi essere stati i Regesti è abbastanza noto e di eguale autorità degli autografi; altramente non avrebbe S. Girolamo eccitato Rufino a consultarli. Del Regesto delle lettere di S. Gre-

(1) *Epitome Canonum. et decretalium*; cap. 28. *Hic non eadem ratione utitur, qua Burchardus, Ivo, Anselmus, et Gratianus ut conligat tantum dicta patrum vel Conciliorum; sed ipse pluribus utitur argumentis, et sua auctoritate patrum confirmat, aliena confutat, et acrius in causa versatur, quae illis temporibus ecclesiam Dei pertubabat.*

gorio Magno copia, ma di epoca assai posteriore a quel Pontefice, cioè del nono secolo, conservasi fra i manoscritti della Vaticana al numero 621. Non solo il Card. Deusdedit (l. c.), ma anche Cencio Camerario nel suo Regesto Censuale rammenta i Regesti di Onorio I, e di Gregorio III, che II appella Zaccaria. Di quello di Giovanni VIII già diedi contezza. Innocenzo III (Ann. III epist. 36.) scrivendo al Vescovo Geuriense accenna il Regesto di Alessandro II. Quello di S. Gregorio VII lo abbiamo in Archivio, coevo al suo autore, mancante però di due anni, e forse anche di più. Gregorio IX (Ann. XIII epist. 201.), e Pietro Diacono (de vir. illustr. Cassinen. cap. XXXI) ricordano il Regesto di Urbano II, di cui è attribuita la compilazione a Leone Monaco, che fu segretario dello stesso Urbano, e di Pasquale II, e non conviene confonderlo con Leone Ostiense, come taluno fece; l'uno e l'altro Monaco Cassinese, celebri amendue per sapere, e per servigj renduti ai Papi; della dignità Cardinalizia l'uno e l'altro decorato. Quello di Pasquale II è rammentato nel Censuale del Camerario, e lo aveano ricordato Leone Ostiense, e Pietro Diacono. Onorio III (Ann. II epist. 40) cita i Regesti di Gelasio II, e il Deusdedit nella indicata raccolta de' Canoni ricorda il Regesto di Onorio II. Di quello di Lucio II scrive Onorio III. (l. c. epist. 50). De' Regesti di Anastasio e Adriano quarti di nome, e di Alessandro III fa menzione Gregorio IX. (Ann. XIII epist. 202). Eccovi esposta la serie di tanti Regesti, che più non esistono, e che sono, come avete sentito, citati sovente e dai Papi, e da uomini dotti. Non è vana erudizione conoscere l'esistenza di ciò che fu tenuto sempre in grande stima e dai Papi, e dai Principi, e da qualsivoglia scienziata persona.

E quale gran conto facessero i Papi de' Regesti da non dubitare mai dell'autenticità delle bolle inserite in essi, si raccoglie anche dalla lettera ventesima terza *de Curia* dell'anno sesto d'Innocenzo IV, in cui si legge relativamente al Regno di Portogallo, renduto censuale dalla religiosa pietà del Lusitano Monarca al Principe degli Apostoli . . . *litteras quasdam in praedecessorum nostrorum Regestis inventas bulla nostra duximus roborandas, non ex hoc auctoritatem eis aliam impendentes, nisi quod eas esse authenticas perhibemus*. E non meno i Principi autorità e fede attribuivano ai Regesti. Insorta questione fra Wladislao Duca di Polonia, ed Enrico suo fratello, e non zio, come si è creduto da taluno, su quel Ducato, a cui amendue credeano di aver diritto; ordina il primo a garanzia del suo possesso . . . *et ad majus facti robur, et evidentiam haec omnia in Registris domini Papae, domnis Episcopis procurantibus, redigantur*. Si osservi il documento in fine alla lettera (F). Ai Regesti si ebbe sempre mai ricorso, la loro autorità s'invocava, allorchè alcuna lettera potea cadere in sospetto di apocrifa. E tanta era la fede, che loro si prestava, che in veggendoli quasi vedere gli autografi stessi credeasi. E dalla mentovata lettera d'Innocenzo III al Vescovo Geuriense si può dedurre, e da altra di Urbano IV (Ann. I pag. 25. t.) all'Arcivescovo di Magonza è patente.

Quali altrettanti Regesti possono anche considerarsi le antiche collezioni de' Canoni, perchè esse contengono gran quantità di lettere de' Papi. Di esse un manoscritto del settimo secolo, il più antico che si conosca, esiste nella Ducale Biblioteca di Modena. Prestantissime son quelle de' Cardinali Deusdedit, e Bonizone; questa ricca, quella ricchissima di lettere pontificie. L'una e l'altra è un vero tesoro sino ad ora nascosto, perchè niuno le

recò alla luce. Del che si duole oltremodo l'Ab. Zaccaria nella dissertazione quarta italiana. Sin qui mi chiamava la importanza delle bolle e nel loro contenuto, e nella loro autenticità, che non dai Regesti lor viene direttamente, ma da essi è garantita, e sono quasi per dire accresciuta.

Che se le pontificie lettere ebbero Regesti, loro furono proprii anche de' libri formolarj, perchè diverse formole per cominciarle, e terminarle essi conteneano. *Formolarj* proprii adunque ebbero le bolle, e il Diurno de' Romani Pontefici, che non è che un formulario, ne presenta sino al settimo secolo. E coloro, che nel decimo terzo, e decimo quarto ebbero officio di segretari nella Corte pontificia composero formolarj sulle tracce degli antichi, e anche presero a modello le epistole d' Innocenzo III, scritte con stile maestoso, e veramente ecclesiastico. I più rinomati libri di formolarj son quelli di Marino Ebole, di Bernardo, o Berardo da Napoli, di Tommaso da Capoa, di Riccardo da Pofi. Questi formolarj erano anche appellati *Diurni* per l'uso giornaliero che se ne faceva, e messi in opera, allorchè di argomento su cui si fosse già scritto facesse mestieri di nuovamente trattare, o qualche nuovo argomento si presentasse, per cui si giudicasse opportuno di formare espressamente un formulario.

Or' a maggior' erudizione dell' Archeologia cade in acconcio intertenerci di altre note inerenti alle bolle. Le antiche bolle erano in papiro, e così scritte se ne trovano anche nell' undecimo secolo. Tuttavia dal secolo decimo in poi sono quasi tutte in pergamena. Così fu de' Regesti; prima in papiro, poi in membrana, in carta bombacina e lintea. Ne' primi secoli, ed anche nel nono e decimo scriveansi le bolle col carattere corsivo romano; la quale scrittura difficilmente si leggea ne' secoli seguenti, come dice Onorio III (epist. 330. An. IX) di un privilegio di Alessandro II conceduto al Cenobio di S. Pietro Malliacense, *non facile legi potest, utpote figuris antiquioribus scriptum*; quindi con scrittura minuscola quadrata; così furono scritte le bolle di Giovanni V, e di Sergio I, come si legge nella diplomatica di Mabillone; poscia colla così detta gotica; e nel pontificato di Adriano VI s' introdusse nella Dataria Apostolica un' assai più deforme scrittura della gotica, e dovettero le bolle questo loro deturpamento a Utrecht, siccome da gente di colà venuta scriveansi; e tale scrittura fu appellata bollatica, liegese, e lettera di S. Pietro. Questi diversi caratteri, se pure diversi, e non piuttosto modificati possano dirsi, non che tutte le europee scritture, che tutte derivano dal romano carattere, che che ne abbia altramente opinato Mabillone, il di cui sistema fu vittoriosamente impugnato da Scipione Maffei, hanno tali calligrafe note così proprie, che del capriccio del secolo, dell' epoca del loro nascere, del loro decadimento danno idea; cosicchè mentre le diverse nazioni, più o meno incivilite, diversi cangiamenti arrecavano alla scrittura romana, alterandone le forme; i nuovi caratteri, che ne emergevano, comparvero più o meno eleganti, e tratti più o meno manierati furono proprii de' loro alfabetici elementi, cosicchè fu volgare credenza confermata da Mabillone e da Papebrochio, che cinque generi di antichi caratteri esistessero, cioè *Romano, Gotico, Longobardo, Sassonico, e Francogallico*. So

non conformarmi a tale dottrina, scrive Maffei (1), *mentre son per dimostrare nel proseguimento, come non ci fu carattere gotico, non longobardo, non sassonico, non francogallico, e son per dimostrarlo sì chiaramente, che i principj geometrici non saran più evidenti*. Laonde impropriamente furono detti caratteri di quelle nazioni, che tali non erano, ma che li fecer credere quelle diverse modificazioni che ciascuna di quelle nazioni loro arrecò. A queste paleografiche osservazioni seguendo le diplomatiche, alcuni usi, ed altre formole delle bolle facciamo conoscere.

E primieramente come abbiano usato i Papi di apporre la data del giorno e dell'anno osserviamo, siccome è la data, che fra le caratteristiche note delle bolle oltremodo interessa. Tuttavia non si può sempre da essa formare giudizio irrefragabile dell'autenticità del diploma; come nè anche apocrifo deesi sempre giudicare, se ne sia privo. E per verità può essere mai revocata in dubbio l'autenticità del privilegio diretto a Callisto II da Enrico V Imperatore, col quale egli rinunzia alle riprovate investiture per *annulum et baculum*, e lascia libera alle Chiese la elezione de' loro Vescovi (2)! Nò certamente, niuno si avvisò mai di tacciarlo di apocrifo; e pure è mancante della data del giorno e dell'anno. I diplomi con bolla d'oro di Bela IV Re di Ungheria non presentano che la sola data del giorno; molti di essi si conservano negli Archivi Vaticani.

Varie maniere adunque ebbero i Papi di metter la data del giorno e dell'anno nelle loro lettere. Le scritte ne' due primi secoli della Chiesa niuna ne presentano certa e costante. Si dee però supporre, che quando i Papi le notavano in esse, si uniformassero all'uso che allora correva. S. Siricio segnava la data col solo giorno del mese e coi nomi de' Consoli (3); e certamente non sarà stato egli il primo ad usare questa, o altra qualunque siasi nota di tempo. Così fece S. Innocenzo I (4); così S. Zosimo (5); così S. Bonifacio I (6); così S. Leone Magno, che anche in alcune lettere di un sol Console, perchè del collega forse il nome ancora non gli era noto, fece menzione; o veramente perchè in Occidente non fosse stato eletto il Console, come appunto accadde nel 441, in cui Ciro Console di Oriente non ebbe collega nel Consolato. Ma S. Leone non fu sempre costante nell'uso delle note cronologiche, giacchè in alcune sue lettere non appare data nè del giorno, nè de' Consoli; in altre ambedue; una lettera scritta *post Consulatum Opillionis*; altra col nome del Console di Oriente piuttosto che di quello di Occidente (7). Anche S. Ormisda alcune volte di un sol Console, cioè di Agapito, fece menzione, sebbene avesse egli collega in Oriente,

(1) Ist. dipl. pag. 113.

(2) Archiv. Vatican. Arm. I caps. VI num. XI.

(3) Coustant epist. Rom. pontiff. pagg. 638, 658.

(4) Coustant l. c. pagg. 894, 903.

(5) Coustant l. c. pagg. 938. 947. 958. 962.

(6) Coustant l. c. pagg. 1018. 1023. 1027. 1034. 1035. etc.

(7) *Art. di verif. le date*; vedi la vita di S. Leone.

Anastasio (1). Dopo il pontificato di Papa Gelasio è assai raro di rinvenire bolle pontificie colla data de' due Consoli, perchè in Oriente per lo più segnava la data col solo Consolato di Oriente; e con quello di Occidente in Roma, e altrove. E quest'uso giustifica in parte l'omissione del nome di uno de' due Consoli nelle lettere de' Papi.

Che S. Gregorio Magno sia stato il primo a sostituire all'antica maniera romana l'odierna numerazione de' giorni, ce lo dicono gli autori dell'arte di verificar le date. Ma una bolla di Giovanni III, riportata ne' papiri diplomatici, pag. 1, fa conoscere non doversi assolutamente a S. Gregorio, ma a quel Papa tale sostituzione, perchè essa termina *Datum . . . mense Maio, die III.* L'uno e l'altro però non ebbe molti imitatori in ciò, giacchè S. Sergio I, S. Zaccaria, Stefano II (2), e tanti altri, come si può vedere nell'opera de' papiri, segnava la data del giorno alla maniera romana, non tenendo più conto della surrogativa numerazione. Felice II aggiunse alla data l'anno dell'Imperatore regnante; così fece S. Zaccaria, come costa dal suo privilegio a Bonifacio Vescovo, dell'anno 751 (3); e nella data della lettera diretta a Pipino aggiunse al nome dell'Imperatore, *piùssimo . . . a Deo coronato* (4). E le bolle di Stefano II, o III, oltre a rammentare il nome dell'Imperatore, di quello eziandio del figlió di lui fanno menzione (5); medesimamente nella data della lettera di Giovanni XIII all'Arcivescovo di Reims, Adalberone, si recano i nomi de' due Ottoni (6). Le bolle di Adriano I presentano la data degli anni dell'Imperator Greco unitamente a quelli del patriziato di Carlo Magno. E il suddetto Papa Stefano II in iscrivendo a Sturmione Abate di S. Salvatore di Fulda, alle calende di Agosto aggiunse il nome di Pipino Re Franco, *imperante Pipino glorioso rege* (7). E Stefano III, benchè abbia più volte scritto le sue lettere cogli anni dell'Imperatore di Costantinopoli, tuttavia alcune presentano quelli del suo pontificato; altre del regno, o del patriziato di Carlo Magno. Aveano preceduto questo Papa nel notare gli anni de' loro pontificati, S. Diodato, Giovanni V, e S. Zaccaria. Adriano I inserì in un privilegio la formola

(1) Baron. Ann. Eccl. tom. IX ad ann. 516. 517.

(2) N. Tr. de Dipl. tom. V pag. 159.

(3) . . . *pridie nonas Novembris imperante Domino Augusto Constantino, Anno XXXII imperii eius, indictione V.* (Schannät. pag. 233 Dioecesis et Hierarchie Fuldensis.)

(4) *Datum secundo nonas Novembris imperante Domino piùssimo Augusto Constantino a Deo coronato anno decimo quarto, indictione VI.* (Papiri diplom. pag. 6.)

(5) *Datum IV Kalendas Martias, imperante Domino piùssimo Augusto Constantino a Deo coronato magno Imperatore anno decimo octavo imperii eius, sed et Leone maiore Imperatore eius filio anno quarto, indictione X.* (Papiri diplom. pag. 8. num. 7. e 8.)

(6) *Datum per manus Andree Episcopi VIII Kal. Maii. Anno pontificatus Donni nostri Johannis Sanctissimi, et tertii decimi Pape VIII; imperii autem Donni Ottonis majoris Augusti XI; junioris vero V, in mense VI, et indictione XV.* (è riportata questa lettera da Inn. IV Ann. I epist. 337.)

(7) Schannät. Dioec. et Hier. Fuld.

regnante Domino Deo et Salvatore nostro Jhesu Christo (1). Anche nel secondo Concilio Bracarense dell'anno 572, troviamo usata la formola *regnante Domino nostro Jhesu Christo, currente aera DCX*, cioè quella di Spagna, la quale precedendo di 39 anni la volgare, coincideva coll'anno suddetto 572. Dal nono all'undecimo secolo era frequente nella data questa formola, la quale ci si presenta sino dall'anno cristiano 166 nella enciclica di Smirne diretta a tutte le Chiese sul martirio di S. Policarpo; *Regnante Jesu Christo*. Tali erano le date e i finali delle pontificie lettere. Non così certamente lo furono nel primo secolo cristiano. Se que' primitivi fedeli apponevano data alle loro lettere, il che non si scorge praticato dagli Apostoli, saransi uniformati all'uso che allora correva, come ho detto.

Leone III alcune volte firmò le lettere col monogramma; così scrivono gli autori dell'arte di verificar le date (2). I Maurini ciò negano dicendo, che i monogrammi dei Papi non comparvero che nel nono secolo, e che poi niuno se ne cita scritto nelle bolle (3); e che quelle che lo presentassero dopo quel secolo sarebbero sospette. Essi errano lungi dal vero, perchè monogrammi si videro sino dal 423, e una bolla del decimo secolo, l'autenticità di cui non può essere rievocata in dubbio, presenta il monogramma del nome di quel Papa. Tuttavia, senza arrendermi al sentimento dei Maurini, il che sarebbe negare la verità dei fatti, sono persuaso anch'io, che quasi mai, o rarissime volte si servissero i Papi del monogramma. Fra tante bolle autografe, che esistono negli Archivj Vaticani, su di una sola è scritto il monogramma, ed è la suddetta da me indicata del secolo decimo, colla quale Giovanni XIII conferma i privilegi, e possedimenti alla Chiesa di S. Trifone. Dal suo autografo membranaceo trascritta la riporto in fine alla lettera (G); è scritta con carattere corsivo romano, usato più dai notai, anzicchè da altri, quasi in tutto uniforme a quello de' papiri; laonde è desso prezioso monumento di paleografia. Mi conferma poi nella mia persuasione l'uso costante, che osservo di sottoscrivere i Papi col nome scritto, e non col monogramma. Egli è vero che nelle bolle de' Papi dei primi secoli il *bene valete* servì sovente di sottoscrizione, non che la formola *Deus te incolumem servet*, che era per lo più scritta di propria mano del Papa; così dice il P. de Vaines nel suo dizionario diplomatico ragionato. Tuttavia ciò non impedisce che antichissime non sieno le sottoscrizioni col nome proprio del Papa. S. Martino I Papa nel 649, così si sottoscrisse nell'*anafora*, o relazione del Concilio Lateranense contro i Monoteliti, e forse col cinabro alla maniera de' Greci Imperatori, esigendo così la dignità Papale, siccome in quelli l'Imperiale; di tale opinione fu Gaetano Marini. E non meno S. Agatone, Papa nel 678, varie lettere mandava in Inghilterra sottoscritte col suo nome, anzicchè col monogramma di esso. E ne' Papiri diplomatici al num. 3 è riportato un frammento di bolla all' Abate del monastero di S. Benigno di Digione, scritta forse da Giovanni V, se non VII, o VIII, in cui quel Papa si sottoscrisse *Ego Johannes Sancte Catholice Ecclesie Episcopus subscripsi*; imi-

(1) Art. di verific. le date.

(2) Nella vita di questo Papa.

(3) N. T. tom. VI pag. 497.

tato da tanti altri, che firmarono le bolle non col monogramma, ma col nome scritto; cosicchè il monogramma parve riservato ai Principi laici, e fu introdotto non a maggiore onoranza di chi sottoscrivea, ma per supplire all'ignoranza di chi non sapea scrivere. E veramente molti Principi erano illetterati; *inlitterati, et literas nescientes*, così appellati, perchè non sapeano scrivere. E lo fu un tempo lo stesso Carlo Magno, e assai prima di lui tale era Clodoveo e Nantechilde sua madre, Giustino Seniore Imperatore d'Oriente, Teodorico Re degli Ostrogoti, Witredo Re di Kent, Tassilone Duca di Baviera, e tanti altri gran Signori e Principi, che quasi può dirsi che pochissimi fosser quelli che sapeano scrivere. Ma bisogna pur confessarlo a non molto onore del sacerdozio, che non solo i Principi non sapeano scrivere, ma ben' anche i ministri del Santuario (1).

Or dunque che dirò del monogramma di Leone III? non oso non crederlo quale lo indicano i Maurini nell'arte di verificar le date; dico bensì, che come la bolla di Giovanni XIII somministra un'autentica prova della esistenza de' pontificj monogrammi, così il non vederli quasi mai impiegati nelle sottoscrizioni, fa conoscere quanto poco ne fosse comune, anzi rarissimo l'uso nelle bolle.

Anche il *Bene valete*, saluto, che dava termine all'epistola, che, come ho detto, era forse scritto di mano del Papa, il quale al dir de' Maurini, così firmava le sue lettere ordinarie, ebbe il suo monogramma, e tale ce lo esibisce la bolla di Clemente III dell'anno 1188, che si conserva negli Archivj Vaticani, e che riporto alla lettera (H). Furono credute monogrammi, contenenti i nomi del Papa, e dello scriniario Stefano, le due Croci, che ai lati del *Bene valete* si scorgono in una bolla di Leone IV dell'849, inserita ne' Papiri diplomatici pag. 14, e ad esse, che ben tutt'altro sono che monogrammi, fu dato così capriccioso significato dai Maurini. Anche altre bolle collocate ne' papiri diplomatici, dello stesso S. Leone IV, di Benedetto III, di S. Niccolò I, di Sergio III, di Agapeto II ci danno il *Bene valete* in mezzo a due Croci. Il *Datum* si rinviene anche scritto col monogramma.

Ma il monogramma, che del nome non ebbero i Papi che rarissime volte nelle bolle, frequentissime lo ebbero nelle monete, e nelle apside di que' templi, che ristauravano, o di nuovo edificavano. Nelle monete comparirebbero sino dal 796, se quel terzo denaro pontificio prodotto dal Vignoli, appartenesse veramente a Leone III. Su di altri denari presso lo stesso Vignoli, e le Blanc si veggono i monogrammi di Stefano IV, Leone IV, e Niccolò I; sul *nummo argenteo* di Benedetto III, illustrato dal Card. Garampi, vi è quello dello stesso Papa.

(1) Stefano e Zotico preti e superiori di Monasteri, nel quinto Concilio generale Costantinopolitano ne sottoscrivono gli atti, l'uno colla mano di un diacono, l'altro con quella di un prete. E Quinzio sottoscrisse per Paolino Vescovo Giurense *litteras nesciente*, nella conferenza dei Cattolici coi Donatisti; e tanti altri esempj di Vescovi che non sapeano scrivere riporta Mabillone nel lib. 2. della sua storia diplomatica cap. 21. pag. 164, e Fontanini nel lib. 2. cap. 3. delle vindicie degli antichi diplomi. E non era raro in que' tempi, così si esprime l'arte di verificar le date nel suddetto Concilio, di vedere i Vescovi stessi che non sapessero scrivere.

Or' io dico , che se di Stefano IV , Papa nel 768 , e molto più di Sisto III , che sedea sul Soglio Apostolico l'anno 432 esistono monogrammi; allora non è a seguirsi il parere de' Maurini , che il secolo nono assegnano ad essi , cosicchè nè prima , nè dopo tale epoca non dovessero rinvenirsi ne' nomi dei Papi. Nelle absidi i monogrammi furono collocati sino da S. Sisto III , appunto sul cominciamento del quinto secolo. Fu quel Papa imitato in ciò da Adriano I , Leone III , e Pasquale I , i quali scriveano i loro monogrammi in un circolo , quando li destinavano a doversi stare negli edifizj.

Clemente III nel suo trattato di Frascati notò l'anno 44 del Senato Romano ; così scrivono gli autori di verificar le date ; ma se eglino avessero veduto la concordia fra Clem. III , e il Senato e Popolo Romano *super regalibus* ; e la *chartula super tenimentis Tusculani* , non si sarebbero mai avvisati di rendere oggetto di osservazione la nota cronologica dell'anno XLIV , giacchè que' due documenti essendo stati fatti dal Senato , doveano per conseguente essere muniti degli anni di esso ; si osservi Muratori alle pagg. 785 , 86 del tom. III. AA. m: ae:.

Or dell' *Era dell' incarnazione* , o *dell'umanazione* , o *trabeazione* , *trabea carnis indutus* , che così ne' primi secoli si appellò , più cose diremo , siccome essa fa parte , o piuttosto costituisce la data dell' anno Cristiano. La maniera di contar gli anni con quelli di Gesù Cristo non fu introdotta nella Chiesa Romana che nel sesto secolo da Dionigio l' esiguo ; e l' *Era dell' Incarnazione* non fu sempre incominciata dal giorno 25 di Marzo. Mabillone scrive alla pag. 186 della sua diplomatica , *in vetustis bullis . . . Incarnationis annus semper desumitur a Kalendis Januariis , nonnunquam ab Annuntiatione . . . et cum annis a Nativitate confunditur*. I Maurini però osservano che l' *Era dell' incarnazione* incominciata dal giorno 25 di Marzo fu più usata nelle bolle di qualunque altr' Era Cristiana. Molti documenti provano ch' essa comparisse nelle bolle pontificie sino dal settimo secolo , e con maggior evidenza nell' ottavo , e fosse già frequentissima nel nono , che che ne abbia al contrario opinato Mabillone , che non prima del secolo undecimo la legge in esse. Andarono assai lungi dal vero tutti coloro , che da Eugenio IV ripetono l' introduzione di quest' *Era* ne' pontificj diplomi. Piuttosto dovean dire , che sino da quel pontificato si scorge in essi come caratteristica essenziale , o almeno ordinaria. Che se decretò quel Pontefice , che le bolle la presentassero nella data , ciò non esclude una sua più antica esistenza. Ordinò certamente quel Pontefice che le bolle ne fossero segnate ; ma non potea avanti il pontificato di Eugenio esservi l' uso di servirsene nelle pontificie scritture , sebbene da niuna legge prescritto ? così credè anche lo stesso Mabillone (1). E non sembra verisimile , che mentre era comunemente usata , fosse dai soli Romani Pontefici esclusa dalle loro carte. Nella storia Miscella lib. VI , si riferisce un diploma di Giustino II Imperatore , che termina » *hujus Imperatoris anno undecimo , qui est annus divinae Incarnationis quingentesimo sexagesimo octavo , indictione prima*.

(1) Diplom. lib. 2. cap. XXV.

Ripeto, che nelle bolle pontificie sul cominciare del settimo, e nell'ottavo secolo, per conseguente assai prima del pontificato di S. Leone IX, che non era Pontefice che sulla metà del secolo undecimo, l'*Era dell'Incarnazione* si rinviene, qualunque sia il contrario parere di Mabillone, e di Papebrochio, che non prima del mentovato secolo undecimo, come ho già detto, la ritrovarono in esse. Anche il Card. Garampi segue il sentimento di que' due grand' uomini; ma non è a meravigliarsene, perch' ei non avea letto le bolle in papiro che la presentano ne' secoli antecedenti. Così egli scrivea in una scheda che si conserva negli Archivj Vaticani » Benchè riferisca il Biondo, che Eugenio IV fosse il primo a segnare gli anni dell'Incarnazione nelle bolle, si deve però avvertire, che dai tempi di S. Leone IX, sino a tutto il secolo XIII, soleano i Pontefici segnare l'anno suddetto, ma solo nelle bolle Concistoriali sottoscritte dal sacro Collegio. Tutte le altre segnandosi col solo anno del loro pontificato. Vedasi il Mabillone *de re diplomatica*, il Papebrochio nel *Propileo*, il Bremont nella prefazione al *Bollario Domenicano*, il Petra sulle *Costituzioni Apostoliche* ». Ma le bolle che io produco non sono Concistoriali, nè tampoco sottoscritte dai Cardinali, e pure in esse esiste la data dell' *Incarnazione*.

Veramente da ciò, che scrive Beda al cap. 45 *de ratione temporum* si potrebbe congetturare che nel settimo secolo non fosse ancora in uso nelle pontificie scritture (1). Ma gli autori dell' arte di verificar le date la riportano a quel secolo, scrivendo essi alla pag. 260, edizione di Parigi del 1770, della quale mi sono sempre servito, che Bonifacio IV, cioè nel 608 fu il primo de' Papi ad usarla nelle sue lettere. Una bolla di Onorio I Pontefice nell' anno 625, all' Arcivescovo di Cantorbery, l'altra di Adriano I, la quale, sebbene inserita nell' *Alsazia diplomatica* (tom. I. num. 46), per genuina la esibisce Gaetano Marini nelle sue schede, che conservansi alla Vaticana; così n' è la data » *Actum Romae in feria secunda Paschae anno Incarnationis Domini 773* »; il privilegio da Benedetto VII accordato all' Abate e Convento del Monastero di S. Pietro di Biselduno, inserito nell' epistola 411 del nono anno del pontificato d' Innocenzo IV, termina » *Datum VIII idus magias . . . anno ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi nonagesimo septuagesimo nono* (2); finisce l' altro da Giovanni XV concesso al Cenobio Breunovense col *datum et*

(1) Sancta siquidem Romana et Apostolica Ecclesia hanc se fidem tenere et ipsis testatur indiculis, quae suis in cereis annuatim scribere solet; ubi tempus dominicae passionis in memoriam populis revocans: a passione Domini nostri Jesu Christi anni sunt 668.

(2) Questa bolla è inserita anche ne' Papiri diplomatici. Unisce, senza esempio nelle bolle pontificie, all' *Era dell' Incarnazione* quella di Spagna; assicura l' elezione di Benedetto VII all' anno 974, su di cui era sempre stata discrepanza di sentimenti fra gli eruditi. È d'essa veramente monumento interessante, ma per ignoranza dello scrivano piena è la sua data di errori; è così espressa; *Datum VIII Idus magias per manus Johannis Episcopi S. Salernitane Ecclesie anno pontificatus Domini nostri Benedicti Sanctissimi Pape VII Imperante Donno nostro Othone a Deo coronato magno et pacifico Imperatore anno XII in mense Majo et indictione XXVII* (deve dir *VII*) *Anno dominicae* (volea forse scrivere *dominicae Incarnationis*, o *dominica ab Incar-*

actum Romae XI Kalendas junii anno Incarnationis dominicae 993, e che Gaetano Marini alla pag. 60 de' Papiri diplomatici oppone allo stesso Mabillone, che, alla pag. 184 della sua diplomatica, ha asserito, dice egli, di non aver veduto alcun certo diploma pontificio coll' *Era dell' Incarnazione prima di S. Leone IX*; Nel tomo VI del nuovo trattato di Diplomatica, pag. 484, si dice, che Aventino pretese che l' anno dell' Incarnazione abbia avuto cominciamento dal pontificato di Pasquale I; la bolla di Benedetto VIII, inserita nel Bollario Cassinese tom. I, pag. 7, e che certamente non è apocrifa, che se tale, ne l' avrebbero esclusa i Monaci Benedettini, siccome quelli che tanta critica fecero mai sempre prevalere nelle classiche loro produzioni, e sul di cui prestantissimo Ordine anche oggidì nuovo splendore riverbera dal sommo sapere del ch. Monaco Abate D. Vincenzo Bini; dà termine, dico, questa bolla coll' *Anno ab Incarnatione Domini MXXXII. Pontificatus vero Domini Benedicti PP. VIII. Sedis Anno XII*. Che se Muratori asserisce molti apocrifi documenti rinvenirsi nel Bollario Cassinese; tuttavia sulla sincerità di questa bolla niuno mosse questione; laonde manca un plausibile motivo a non doverla tener anche noi per sincera. Queste bolle, che sulla vera epoca dell' *Era dell' Incarnazione*, ho recato in mezzo, cospirano a farci conoscere sino all' evidenza, che l' uso dell' *Era dell' incarnazione* nelle bolle pontificie precede più di quattro cento cinquant' anni l' epoca assegnatale da Mabillone e da altri. Egli è vero, che i Maurini nel nuovo trattato, e nell' arte di verificar. le date fecero presentire, che ad epoca più remota del secolo undecimo rimontasse quest' *Era*; e per fino in questa seconda lor' opera, quasi ne riportarono il principio al pontificato di Bonifacio IV. Ma quai documenti produssero a tutela di quest' opinione? Egli no, che a comprovare altre loro asserzioni anche di minor peso tanti ne indicano, principalmente nel nuovo trattato, alcuno poi non ne seppero rinvenire a sostegno di una teorica, il risultamento di cui era tanto onorevole alla data delle bolle de' Papi. Che Mabillone ignorasse una più antica esistenza di quest' *Era* non è ad esserne meravigliati, non avendo quel grand' uomo, luminare della diplomatica, conosciuto i documenti da me prodotti. Scrivea ch' egli non avea intorno a ciò tutto veduto e letto (1). Meraviglia però è, che non avendo egli veduto nè anche il diploma di Papa Leone III, e di Carlo magno dell' anno 805, accordato al monastero di Santo Anastasio *ad aquas salvias*, detto in oggi delle tre fontane, lo abbia sospettato apocrifo, anzicchè lasciarsi da esso convincere dell' antica epoca nelle bolle dell' *Era dell' Incarnazione*. Questo diploma di concorde sentimento conceduto a quel Cenobio dal Papa, e dall' Imperatore, è segnato coll' *Era dell' Incarnazione*; e ciò che Mabillone e Muratori ne dissero a doverlo sospettare, o piuttosto reputare fit-

natione) ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi nongentesimo septingentesimo (deve dire septuagesimo) nono. Era millesima septima decima. L' Era di Spagna precedeva di 39 anni, o forse anche di 38 l' Era volgare, cosicchè l' Era millesima decima septima corrisponde all' anno 979. Nel secolo decimo fu proibito di servirsi dell' Era di Spagna senza aggiugnervi quella dell' Incarnazione.

(1) . . . : neque vero id constanter affirmare velim, cum nec omnia viderim, ac legerim. De re dipl. pag. 185.

tizio , non fu con sì irrefragabili argomenti ragionato , che il sentir loro dovesse necessariamente avere seguaci ; n' ebbe tuttavia ; e Luca Olstenio lo avea rigettato come falso. Ed anche avrebbe assai peso sulle bilance della critica quanto di contrario oppone Muratori , che il suo giudizio desume principalmente dal vedervi associati i nomi del Papa e dell' Imperatore , e la sottoscrizione » *Ego Carolus Imperator Augustus* » ; cose tutte , com' egli scrive nella dissertazione XXI , *contrarie al rituale di que' tempi* , se costante fosse sempre stata la maniera d' incominciare , terminare , ed esprimere i diplomi de' Re , degl' Imperatori , e le stesse bolle de' Papi . Ma quanto sieno stati incostanti i formularj , e le espressioni ne' documenti de' secoli di mezzo non vi è alcuno che lo ignori . La bolla di Adriano I del 780 , che costituisce Vescovo di Ferrara Giovanni il Cardinale , anch' essa presenta nel suo principio i nomi di Adriano e di Carlo magno Imperatore , formulario insolito nelle bolle . E se da Muratori nel tomo 3.° del *medio evo* è rigettata quale documento spurio , lo è per tutt' altro , anzicchè per vedervi accennati que' due nomi . Fra le altre ragioni a non dover tenere per vera l'altra , dice , che *Hadriano I vivente , Carolus magnus nunquam fuit Imperator Augustus* ; ma quanto sia frivolo questo suo dire lo fanno conoscere altri documenti , sull' autenticità de' quali non può cadere alcun dubbio , in cui Carlo magno è qualificato Imperatore mentre non era che Re . I Notaj in Italia dettero a Carlo magno ne' loro atti il solo titolo di Re , sebbene fosse contemporaneamente Imperatore ; così praticossi alcune volte in Francia , come da epigrafe orbicolare di un sigillo colà lavorato scritta nell' 807 (1) » *Christe protege Carolum regem Francorum* ; correa allora il settimo anno del suo Impero . In una pergamena del 791 ha titolo d'Imperatore , sebbene l' augustale dignità non conseguisse che nell' 800 , coronato da Leone III ai 25 di dicembre nel principalissimo tempio del mondo Cattolico , la Basilica Vaticana . Altri monumenti potrei esporre , ma sia plausibile la sobrietà , siccome non necessarj all' argomento . Essendo adunque stato così incostante e capriccioso l' uso delle formole , e de' titoli , quale gran meraviglia dovea arrecare il vedere associati nel nostro diploma i nomi del Papa e dell'Imperatore ? Schannazio più documenti produce non meno incostanti e capricciosi nelle formole e ne' titoli ; si leggano le sue vindicie degli Archivj di Fulda , alla pag. 12 , e il tomo intitolato *Dioecesis et Hierarchiae Fuldensis* . E certamente le formole , le maniere di esprimersi variavano tanto ne' diplomi de' Principi , ed anche nelle bolle de' Papi , che appena documenti contemporanei al secolo , al Principe , al Papa che li produssero , li riconosceresti coevi loro . Il servirsi piuttosto di una , anzicchè di altra formola , sembrava dipendere sovente dal volere dello scrivano , non che dalla consuetudine del luogo ov' era scritta la bolla , e dalle varie dignità che in se riuniva colui a cui era diretta la lettera . Continuando a ragionare del nostro diploma , dico , che Margarino , che lo ha riportato nel tomo secondo *Constit. XXV* , e Torrigio nelle Grotte Vaticane , parte seconda , sulla di lui sincerità non mossero questione . Nè Ughelli che lo trascrisse nell' *Italia sacra* , tom. I. pag. 50 , credè d' inserirvi un documento falso . Veramente poco suffragherebbe il silenzio di lui

(1) Eckart comm. de reb. franc. Orient. tom. 2. pag. 890.

sulla falsità di quel diploma, siccome altri non veri ha inseriti nella stessa sua *Italia*. Ma sia egli apocrifo; apocrife, o improbabili saranno medesimamente le formole scritte in esso? I falsarj de' documenti a rendere meno sospetti i loro parti, li munivano di quella data, ed altre formole inserivano in essi, che tali sarebbero state, se veramente il diploma fosse stato scritto nell'epoca a cui si sforzavano di farlo appartenere. E con tanto artificio li falsificavano, imitando la scrittura del secolo a cui si volea far credere appartenessero, e le espressioni, e tutt'altro che costituiva la sincerità di un autografo diploma, che appena la critica, e non sempre, dopo lunghi esami e confronti potea pervenire a scuoprirne la falsità. Ed erano que' spurii documenti *tanta arte ingenioque conficta, et quidem ante multa saecula, ut in iis dijudicandis aqua haereat ipsis etiam criticorum acutissimis* (1); così si espresse lo stesso Muratori. E perciò non sarebbe da meravigliarsi se gli stessi Henschenio, e Papebrochio, Mabillone, ed Hiccesio, Germonio, Ruinart, Fontanini, Maffei, l'Ab. Gotwicense, Ludevigo, Beretti, e Fumagalli critici e fondatori dell'arte diplomatica, si fossero ingannati sulla sincerità di qualche documento. E veramente fra essi non mancò chi esibisse nelle opere loro monumenti, la sincerità de' quali potea essere molto controversa. Or dunque quale giusto giudizio potea formare sul detto privilegio accordato al Cenobio de' SS. Vincenzo ed Anastasio chi nol vide mai! Sospicione poi non presenta di falsità l'*Era dell'Incarnazione*. Quanti diplomi Carolovingi anche anteriori a questo, non mostrano l'*Era dell'Incarnazione*, non meno che le bolle de' Papi, come ho già sino all'evidenza fatto conoscere! E potea Eckart astenersi relativamente alle bolle di scrivere alla pag. 558 de' suoi *Commentarj de rebus francicis* *quis unquam vidit saeculo nono bullas Laterani datas? quis annos dominicae Incarnationis in bullis annotatos legit?* S'egli avesse osservato più bolle de' Papi di quelle che a caso avrà vedute, non avrebbe certamente così parlato. Io adunque ho accennato l'uso dell'*Era dell'Incarnazione* precedere nelle bolle di quattro secoli e più; altri lo hanno indicato, senza arrecarne prove.

Ad interamente esaurire le disquisizioni sulle bolle, sempre interessanti, perchè sempre erudite, alcune osservazioni mi restano a fare sulle formole *salutem et Apostolicam benedictionem*; sull'altra *servus servorum Dei*; sulla direzione e sui finali; sull'indizione; e di altre in appresso. Ebbero costume i Papi sino dal 672 di far seguire nelle loro lettere al nome e ai titoli della persona a cui eran dirette la formola *salutem et apostolicam benedictionem*; così scrivono gli autori dell'arte di verificar le date, l'opinione de' quali è garantita da una bolla di Giovanni V, riportata ne' Papiri diplomatici, forse del 685, in cui si legge la medesima formola. Variavano le formole nelle bolle a seconda delle dignità di coloro, a cui erano dirette, cosicchè le distinzioni servivano di norma al cerimoniale della pontificia segreteria. Alcuni Papi al nome di quello, a cui scriveano, il proprio posposero, altri ne lo fecer precedere. Una bolla del 570. (2) comincia, *Joannes (III) Episcopus servus*

(1) Murat. AA. m. se. tom. 3. pag. I.

(2) Papir. diplom. pag. I.

servorum Dei; formola adottata poi da S. Gregorio Magno e dai successori. Papa Simmaco in iscrivendo ai Vescovi delle Gallie pospone il suo nome, *Dilectissimis fratribus universis Episcopis per Gallias consistentibus, Symmacus* (1); e così fece in iscrivendo *dilectissimo, atque carissimo fratri Laurentio Mediolanensis Ecclesiae Archiepiscopo Symmachus Episcopus in Domino salutem*; così scrisse S. Damaso, *dilectissimo fratri Acholio Damasus*. S. Leone Magno, *gloriosissimo et clementissimo Theodosio Augusto Leo Episcopus, et Sancta Synodus Romae collecta*; Vigilio, *gloriosissimo et clementissimo filio Justiniano, Vigilius*; S. Gregorio Magno, *Domino gloriosissimo atque praeecellentissimo filio Edilberto Anglorum Regi, Gregorius Episcopus*; termina l'epistola; *incolumem excellentiam vestram gratia superna custodiat, Domine fili*. In altra scritta al Vescovo di Arles, e riportata da Beda (2); *Reverendissimo et sanctissimo fratri Etherio Coepiscopo Gregorius servus servorum Dei*; nel fine, *Deus te incolumem custodiat, reverendissime frater*. S. Martino I, *Domino piissimo et serenissimo victori, triumphatori, filio, diligenti Deum et Dominum nostrum Jesum Christum, Constanti Augusto, Martinus Episcopus servus servorum Dei*; finale; *Piissimum Domini Imperatorem superna gratia custodiat, et omnium gentium cervices ei subdat*. Giovanni VII, *Dominis eminentissimis Etelredo Regi Merciorum, et Alfrido Regi Decrorum, et Berniciorum, Joannes Papa*. Altri Papi il nome loro fecero precedere, allorchè la dignità delle persone non esigea altramente. S. Sergio I comincia una sua lettera (3), *Sergius (I) gratia Dei Pontifex Romanus Heroni Lingonum Praesuli*; S. Zaccaria (4); *Zaccharias Urbis Romae Episcopus servus servorum Dei*. Giovanni XVIII in una sua bolla così comincia: *Johannes gratia Dei Romanae Sedis Episcopus salutem carissimam cum Benedictione Apostolica*; in altra: *Johannes Sanctae Catholicae et Apostolicae Ecclesiae Apostolicus Praesul* (5). Benedetto VIII dava cominciamento colle seguenti espressioni: *Benedictus servus servorum Dei Sanctae Universalis Ecclesiae Praesul, per divinam gratiam Sanctae Romanae Ecclesiae Praesul et Episcopus. Salutem et Benedictionem ex parte Dei Omnipotentis, et beati Petri Apostolorum Principis, et mea, qui praesulatum, licet indignus, tenere videor Apostolicae Sedis* (2). Tutto ciò sia detto per far conoscere quanto abbiano variato i Papi i loro formularj.

Non è estraneo al nostro argomento riferire alcune direzioni di lettere scritte ai Papi. L'Imperatore a S. Leone II: *Flavius Constantinus fidelis in Jesu Christo Deo Imperator Leoni Sanctissimo et beatissimo Archiepiscopo veteris et clarissimae Urbis Romae, et oecumenico Papae*; finale, *Deus te in multa tempora custodiat, sanctissime et beatissime Pater*. Il Concilio Africano al Pontefice Teodoro I; *Domino beatissimo, Apostolico culmine subli-*

(1) Baron. Ann. tom. IX pag. 137.

(2) Lib. 1. hist. cap. 25.

(3) Papir. diplom. pag. 4.

(4) L. c. pag. 5.

(5) Gall. Christ. tom. IV pag. 163 et seq.

(6) N. T. tom. V pag. 214.

mato, Patri Patrum Theodoro Papae, et summo omnium Praesulum Pontifici. Un Patriarca de' quattro maggiori solea dirigere le sue lettere al Papa con queste espressioni; *sanctissimo, et beatissimo fratri, et comministro, Domino Constantino, Joannes indignus Episcopus in Domino salutem.* Il Primate dell' Affrica intitolava le sue; *Domino beatissimo, devotissimo, et honorabili sancto fratri Theodoro Papae, Victor.* Un Vescovo nel 740 scrivea: *Reverentissimo Patri, dilectissimo Domino, cum timore et tremore Venerando Magistro Apostolici honoris privilegio praedito, Pontificatus infula Apostolice Sedis sublimato Zacchariae, Bonifacius exiguus servus vester, licet indignus et ultimus, tamen legatus Germanicus devotissimus, optabilem in Christo immarcescibilis caritatis salutem.* È da osservarsi che l'Imperatore Marciano posponea il suo nome a quello del Papa, e che i quattro maggiori Patriarchi, e il Primate dell' Affrica scrivendo al Papa gli univano agli altri titoli quello di *Dominus*, ma non così i Papi quando loro dirigeano lettere. L'espressione *annotationis*, che alcune volte si legge sul fine delle antiche bolle, corrisponde agli antichi rescritti, o concessioni del Principe, desumendosi *tal nome*, al dire di Maffei (1), *dalla notazione, o sia dalla sottoscrizione, che poneva il Principe di sua mano.*

Sull' indizione non ho cose nuove a dire. Da Felice III fu usata la prima volta nel 482 circa; Pelagio II la rendè comune nelle bolle. Ma l' uno e l' altro si servi dell' Indizione di Costantinopoli. Uomini dottissimi, che hanno osservato, che non prima del sesto secolo, nel quale anche assai di rado, apparve nelle scritture pontificie l' Indizione Romana, asseriscono che non poche volte ad arbitrio degli Scrinjarj, e dei Notaj una piuttosto che l' altra Indizione poneasi. Marino, che successe a Giovanni VIII, e S. Leone IX incominciarono le Indizioni or dal settembre, or dal gennaio, prova ben certa che si servivano indifferentemente della Indizione di Costantinopoli, e della Romana, o Pontificia, siccome la prima in settembre, la seconda in gennaio comincia. La Romana da S. Gregorio VII in poi rimase sola nelle bolle.

Finalmente accenniamo le ultime formole delle bolle. Terminavano esse coll' espressioni *Amen, bene valete, valete, datum, data, scriptum, scripta, absoluta.* La formola *bene valete*, che quasi sempre precede la data si usò da Giovanni III, e anche prima di lui, espressione adottata negli antichi rescritti romani; si osservi nelle Miscellane di Sponio pag. 278. I Maurini scrivono, lunga questione essere stata fra gli eruditi, se nel segnare la data, si dovesse eseguire colla voce *datum*, o piuttosto *data*. Tale questione, ma solo relativamente alle bolle de' Papi, si rinnovò fra il chiarissimo Giorgio Pertz Consigliere degli Archivj, istoriografo e bibliotecario di S. M. il Re Ernesto Augusto di Hannover, e me. Appoggiato egli all' autorità di alcune antiche lettere, e persuaso, che alla voce *data* si dovesse sottintendere *epistola, carta, bulla*; e al *datum, edictum, privilegium, diploma, monumentum, praeceptum*, opinava che, trovandosi questa voce abbreviata, il che succede assai di frequente, dovesse leggersi nelle bolle *data*, e non *datum*. Non ignoro, che l' espressione *data* scritta interamente si legge nel Regesto autografo di S. Gregorio VII; che una

(1) Ist. dipl. pag. 81.

bolla di Sergio Papa relativa al Monastero di S. Benigno Digionense termina *Data VIII Kal. Aprilis*; è del 690, e riportata ne' Papiri diplomatici, pag. 4; che il privilegio di Papa Zaccaria accordato al Monastero di Fulda nel 751, termina col *data*; che il Padre Coustant anch'esso ha preferito il *data* al *datum*. Inoltre in fine delle lettere riportate nel Codice Giustiniano e ne' frammenti del diritto rivendicati dall'obblio dal Card. Mai, si legge *data* piuttosto che *datum*. Pertanto non deboli argomenti sostengono e garantiscono l'opinione di quel celebre letterato Annoverese. Io nondimeno sono di contrario parere, avviso cioè, che trovandosi nelle bolle del secolo duodecimo e seguenti abbreviata la formola della *data*, *datum*, e non *data* debba leggersi. Gran peso a questa mia opinione danno quasi tutte le bolle papiracee del secolo sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, riportate nell'opera de' Papiri Diplomatici, che tutte presentano la parola non abbreviata *datum*, e non *data*. Lunigio inserì nel Codice diplomatico d'Italia una lettera del pseudo-Papa Leone VIII, che così termina; *scripta per manum Gregorii Archinotarii nostri. Datum in Patriarchio Lateranensi III Kal. Maii*. Baluzio, Martenio, Du-Theil, e gli altri tutti, che in un sol corpo raccolsero diverse Bolle de' Papi, *datum*, e non *data* hanno letto. Anche a di nostri la Romana Curia usa di scrivere *datum* e non *data*; e quando nel contesto della lettera indica il giorno in cui fu scritta, si esprime *sub datum*. Similmente in molte lettere de' Principi, e degl'Imperatori scritte ai Papi, che si conservano negli Archivj Vaticani, leggesi *datum* e non *data*. Oltre gli esempj sin qui adottati contrarj all'opinione del Pertz, si può anche aggiugnere, che traendo questa formola da antichissimi tempi la sua origine, sembra sia stata sempre usata indeclinabile, e in genere neutro, avendosi riguardo non tanto alla specie del documento, quanto alla solennità della formola stessa. Ora siccome indeclinabile, e in genere neutro usavasi dai Romani la formola *descriptum, et recognitum* nell'autenticare e riconoscere qualche documento, epistola, o decreto, o diploma, o testamento ch'esso si fosse, così *datum* dovè dirsi, o vi si sottintendesse epistola, o decreto, o diploma. Per la medesima ragione non mancano alcuni antichi documenti, com'è a vedersi presso Sponio, e Maffei, e nello stesso Codice Giustiniano non mancano lettere, che indeclinabile presentano questa formola, qualunque siasi la specie del documento. Che se colla specie del documento si fosse accordata la espressione della *data*, come opinò quel chiarissimo Annoverese, non si dovea scrivere *data*, ma *datum* nei diplomi di Pipino Re Franco dell'anno 755 (1), degl'Imperatori Carlo Magno dell'808 (2), di Ludovico II dell'874 (3), di Ottone I del 944 (4), di Ottone II del 974 (5); i quali documenti sono intitolati *preceptum, privilegium, diploma*; eppure vediamo in essi preferita la voce *data* al *datum*.

(1) Schann. l. c. pag. 234.

(2) Muratori AA. m. ae. tom. 3. pag. 781.

(3) Schann. l. c. pag. 239.

(4) Schann. l. c. pag. 241.

(5) Schann. l. c. pag. 244.

Il fin qui detto a difesa della mia opinione, che la rende quasi sino all'evidenza preferibile all'opposta, non dee impedire che di ognuno resti all'arbitrio di seguire quella, che alla ragione, alla consuetudine, e all'odierna pratica crede più conforme. Certamente sarebbe da adottarsi il consiglio di Cicerone, il quale, come Aulo Gellio racconta, (Noct. Atticae lib. 10. cap. I) essendo insorta questione fra dottissimi uomini, se avesse a scriversi Consul *tertio*, o *tertium*, persuase Pompeo di non esprimere, nè *tertio*, nè *tertium*, ma di scrivere le lettere sino al *t*, affinchè non essendo scritta interamente la parola, se ne intendesse il significato, ma ambigua ne restasse la desinenza . . . *ut neque tertium, neque tertio scriberetur, sed ad secundum usque t fierent literae: ut verbo non perscripto res quidem demonstraretur, sed dictio tamen ambigua verbi lateret.*

Ho abbastanza parlato del merito delle bolle, della loro importanza, delle grandi loro relazioni colla Religione, colla storia civile e diplomatica; per conseguente ben degne di costituire una classe dell'Archeologia Sacra, non meno interessante e necessaria della profana. Conviene dunque consultarle. Sono i monumenti, o scritti, o dalle arti prodotti, che si debbono interrogare sugli avvenimenti passati; *interrogate, et dicent.*

URBANUS (IV) EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

. . . . EPISCOPO MAGUNTINO

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

TOM. I EPIST. 107. AN. 1261.

Postquam supernus ille luminum pater a quo data optima, et dona perfecta proveniunt, et qui celum implet et terram, disponens suaviter omnia, nos licet immeritos super hereditatem suam unxit in principem, et in eminenti summi apostolatus cathedra collocavit; mens nostra quantumcumque in ipso nostre nove promotionis initio se circumquaque conspiceret diversarum cogitationum, multipliciumque curarum obsidione vallatam, intermissis ceteris particulariter incumbentibus ei negotiis, de generali statu rei publice christianitatis cepit principaliter esse sollicita, vias et modos perquirendo varios, quibus tranquillitatem et pacem nobis et ecclesie, ac mundo diris guerrarum commotionibus, et periculosis discordiarum divisionibus lacerato parare, ac quietem Christiano populo quem alterni bellorum incursum continue hactenus vexaverunt, illo nobis favente ac cooperante, qui mari et ventis imperat, et statuit procellas in auras, exhibere possemus. Cumque Romane Archiepis Ecclesie reseratis, predecessorum nostrorum, Romanorum videlicet gesta et regesta Pontificum, nostra ob hoc specialiter sollicitudo revolveret, cum omni diligentia et attentione disquirens, si forsitan ex eorundem predecessorum processibus aliquid nobis occurreret, per quod possemus sufficienter instrui, qualiter valeret ac deberet per nos huiusmodi tam pium, tam utile, tamque salubre negotium promoveri; demum tenor quarundam literarum se. re. Alexandri pape predecessoris nostri nostris se obtulit, per quem utique tenorem nobis constitit evidenter quod idem predecessor intellecto quod instabat tunc tempus electionis celebrande de Rege Romanorum in Imperatorem postmodum promovendo, considerans quod super hoc tanto propensior adhibenda erat diligentia et cautela, quanto res, si aliqua in ea interveniret negligentia, seu improvidentia, vel desidia, deteriorem habere posset effectum, et exitum graviorem, pensans etiam quod hic erat vehementer vigilandum, hic perspicaciter intuendum, hic considerandum prudenter, hic mature deliberandum, hic provide precavendum, hic erant aperiendi oculi, hic habende aures intente, hic mens esse debebat non rudis et torpida sed diligens, pervigil et consulta, ubi de advocato agebatur ecclesie, et de defensore tractabatur ipsius, ne pro advocato impugnator, et pro defensore assumeretur, vel eligeretur offensor, propter quod undique summe cogitationis erat acies perferenda et circumquaque districta explorandum indagine, ut talis cooperante Domino reperiretur, et eligeretur, qui fidelis et devotus existeret, et de prosapia procederet devotorum, ac idoneus et sufficiens reputaretur merito ad obtinendum tanti honoris culmen, et Imperii regimen exercendum; bo. me. . . . Archiepiscopo Maguntino predecessori tuo per ipsius exposuit litteras, quod patens erat et cognitum

toti orbi, qualiter quondam Fridericus olim Romanorum Imperator eiusque progenitores et posterius erga matrem ecclesiam se gesserint, et qualem ei retributionem de beneficiis ab ipsa perceptis impenderint, quoniam hii aliorum persecutorum excedentes tyrannidem, gravioribus eam affecerunt iniuriis, et oppressionibus durioribus afflixerunt, et velut in cede et exterminium eius tendentes furoris arcum, et feritatis gladium acuentes, diris illam ubilibet tribulavere flagellis, et usque ad interiora profundis illatis vulneribus sauciarunt, nam in hoc pravo genere patrum in filios cum sanguine derivata malitia, sicut carnis propagatione, sic imitatione operum, nati genitoribus successerunt, ex quo liquido perpendi et coniici poterat, si ex ipso alique posteritatis reliquie remanserant, quid sperandum esset in futurum de illis, quid in posterum expectandum. Vita namque ac gesta predecessorum perversa iniquitatem prenuntiant successoris, nec horribilis eorum memoria quicquam boni de ipsorum posteritate credere vel sperare permittit. De colubro quidem egreditur regulus, et arbor mala noxios fructus profert, pravumque principium nunquam bonum pollicetur effectum. Et ideo videns idem predecessor noster quod de Conrado puero nato quondam Conradi, predicti Friderici filii, erat precavendum omnino ne ullo modo intenderetur ad eum, nec nominaretur ad hoc, neque aliquatenus eligeretur, maxime cum propter infantiam, nimiumque defectum etatis esset ad ista prorsus inhabilis, ac ineligibilis puer ipse, nec ius quod ex electione provenire, vel consurgere consuevit, sibi competere poterat, nec in sua cadere, vel retineri persona, cum propter puerilem etatem, que discretionem carebat, consensum non haberet legitimum, vel dissensum, et electioni si de illo feret consentire non posset, nec ipsius consensus aliquam haberet efficaciam, vel vigorem. Attendens quoque dictus predecessor noster quod ex eo etiam idem puer in regem nominari, vel eligi non debebat, quia cum per electionem huiusmodi de advocato, vel defensore idoneo deberet ecclesie provideri, et ipse puer esset omnimodo ineptus et inutilis ad talis defensionis officium, seu ministerium exequendum, oporteret eandem ecclesiam, si contingeret eligi dictum puerum, manere diutius, non absque gravibus forte dispendiis, defensionis commodo destitutam, nec per hoc etiam consuleretur amplo et spacio Regno Theotonie de Rege vel rectore condigno, cum male posset alios regere, qui non noverat gubernare se ipsum, nec bene vel digne aliorum gubernaculo preesse valeret, qui alieno regimine ducebatur, propterea quod langueret, predicto Archiepiscopo suis sub certa forma in virtute obedientie, sub debito fidelitatis quo sibi et Romane ecclesie tenebatur, ac sub pena excommunicationis, quam ex tunc in ipsum protulit, districte dedit litteris in preceptis, ut prefatum Conradum puerum nullatenus in Regem eligeret, nec nominaret, neque consentiret in ipsum, ita quod excommunicatus existeret, si contra mandatum suum facere, vel venire presumeret et eundem Conradum nominaret, vel eligeret, aut consentiret in eum, seu opem vel operam, consilium, auxilium, vel favorem ut eligeretur impenderet, et etiam si eius electionem, nominationem toto posse non impediret, et si forte ad ipsius electionem, vel nominationem procederet, sciret se prius excommunicatione ligatum. Aliis vero coelectoribus suis tam ecclesiasticis quam secularibus auctoritate apostolica firmiter inhiberet, ne ipsum Conradum ad hoc nominarent vel eligerent, nec in eum consentirent, promulgando eadem auctoritate in eos excommunicationis sententiam, si contra hanc inhibitionem venire temptarent, ita quod si eum nominare, vel eligere, aut in ipsum consentire presumerent, noscerent se prius excommunicationis

vinculo innodatos, ut ex hoc ipso si de dicto puero quicquam in hac parte attemptatum foret, esset prorsus vacuum, irritum, et inane. Precepit etiam idem predecessor noster, ut idem Maguntinus Archiepiscopus mandatum et preceptum super hoc apostolicum sic fideliter, sic sapienter, et efficaciter adimplere studeret, quod ex hiis idem Archiepiscopus dictum predecessorem nostrum, et Romanam ecclesiam sibi et ecclesie sue arctius obligaret, ac prefatus predecessor noster letari posset, id quod in hoc intendebat, eius solerti studio salubriter provenisse. Ad hec nichilominus idem predecessor noster in omnes electores qui memoratum puerum ad hoc nominare, vel eligere, seu in ipsum consentire, aut opem vel operam, consilium, auxilium, vel favorem ut eligeretur dare presumerent, excommunicationis sententiam promulgavit, quam precepit per eundem predecessorem tuum antequam ad nominationem, vel electionem aliquam procederetur, suis coelectoribus nuntiari, quod si dictus predecessor tuus non faceret, eo ipso se nosceret vinculo excommunicationis astrictum. Nos igitur attendentes quod idem Alexander predecessor noster ad premissa cum omni providentia, circumspectione, attentione, maturitate, ac deliberatione processit, ac previdentes pericula, que memorate Romane imminerent Ecclesie, si dictus Conradus puer ullo umquam tempore assumeretur ad huiusmodi Regiam, vel Imperatoriam dignitatem, et cupientes talibus periculis apostolica sollicitudine precavere, huiusmodi eiusdem Alexandri predecessoris nostri processum, de fratrum nostrorum consilio, de certa scientia ratificamus, et approbamus, ac auctoritate apostolica confirmamus. Verum quia dictus predecessor tuus de carnis ergastulo migravit, ut speramus, ad dominum; nos dubitantes ne tu qui eidem tam in honore quam in onere successisti, huiusmodi processum inscius et ignarus existas, processum ipsum in personam tuam duximus innovandum. Ideoque fraternitatem tuam monemus, rogamus, et hortamur attente per apostolica tibi scripta in virtute obedientie, et sub debito fidelitatis quo nobis et ecclesie Romane teneris, et sub pena excommunicationis, quam ex nunc in te proferimus, districte precipiendo mandamus, quatinus memoratum Conradum puerum nullo umquam tempore in Regem eligas, nec nomines, neque consentias in eundem, ita quod excommunicatus existas si contra mandatum nostrum facere vel venire presumpseris, et eundem Conradum nominaveris, vel elegeris, aut in ipsum consenseris, seu opem, vel operam, consilium, auxilium, vel favorem ut eligatur impenderis, et etiam si eius nominationem, vel electionem non impediveris toto posse, aut si ad ipsius electionem, vel nominationem aliquo tempore forte processeris, scias te prius excommunicatione ligatum. Aliis vero principibus coelectoribus tuis tam ecclesiasticis, quam secularibus auctoritate nostra firmiter inhibeas, ne ipsum ad hoc nominent, vel eligant, nec in eum consentiant, promulgando eadem auctoritate in eos excommunicationis sententiam, si contra hanc tuam inhibitionem venire temptaverint, immo nostram, ita quod si eum ullo umquam tempore nominare vel eligere, aut in ipsum consentire presumpserint, noscant se prius excommunicationis vinculo alligatos, ut ex hoc ipso si de predicto C. quicquam in hac parte attemptatum fuerit, sit prorsus vacuum, irritum, et inane. Mandatum itaque ac preceptam super hoc apostolicum sic fideliter, sapienter, et efficaciter adimpleas, quod ex hiis nos, et prefatam Romanam ecclesiam tibi et ecclesie tue arctius obliges, nosque gaudere possimus id quod in hoc intendimus, tuo solerti studio salubriter provenisse. Ceterum nichilominus in omnes electores, qui nominatum puerum ad hoc nominare, vel eligere, seu in ipsum consentire, aut opem,

)(60)(

vel operam, consilium, auxilium, vel favorem ut eligatur dare presumpserint, excommunicationis sententiam promulgamus, quam statim per te antequam ad nominationem, vel electionem aliquam aliquo tempore procedatur, reliquis tuis coelectoribus precipimus nuntiari, quod si non feceris, eo ipso te noveris excommunicationis laqueo innodatum. Datum Viterbii III Nonas Junii Anno I.

(B)

INNOCENTIUS (IV) EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
ILLUSTRIBUS DANIELI RUSSIE ET W. LAUDEMERIC
FRATRI EIUS REGIBUS
ET NATO EIUSDEM DANIELIS

TOM. I EPIST. 172. AN. 1247.

Cum a nobis petitur etc. usque effectum. Eapropter carissimi in Christo filii, vestris iustis precibus inclinati recuperandi possessiones, terras, et alia bona ad vos hereditario vel alio iure spectantia, que alii Reges qui in ecclesie devotione non permanent contra iustitiam detinent, et iniurias seculari potentia propulsandi liberam vobis concedimus auctoritate presentium facultatem. Nulli ergo etc. nostre concessionis etc. Datum Lugduni VI Kal. Septembris Anno V.

(C)

INNOCENTIUS etc. EISDEM

TOM. I EPIST. 173.

Exigentibus vestre devotionis etc. usque exaudimus. Vestris itaque supplicationibus inclinati, ut nullus Cruciferorum, vel aliorum religiosorum in terris vestris acquisitis, et acquirendis de aliquo se intromittere, vel possessionem aliquam acquirere absque beneplacito vestro valeat, auctoritate vobis presentium indulgemus. Nulli ergo etc. nostre concessionis etc. Si quis etc. Datum ut supra.

(61)

(D)

ALEXANDER (IV) EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
... MAGISTRO ET FRATRIBUS HOSPITALIS
SANCTE MARIE THEUTONICORUM JEROSOLIMITANI

TOM. II EPIST. 35. AN. 1259.

Virtutis divine subsidio provenisse dinoscitur, quod plurimi ex fratribus ordinis vestri dudum ad partes Livonie pro fidelium ibidem degentium procuranda salute duce ipso cum gratia Sedis Apostolice accedentes, terram Curonie, seu Curlandie conterminam ipsi Livonie ac Pruscie eripuerunt de paganorum manibus, et reddiderunt christiano nomini subiugatam, constructis ibidem pro tuitione fidelium sub gravissima laboris et expensarum sarcina, et multa effusione sanguinis munitionibus oportunis. Cum itaque vos pro tam claris meritis apud sedem eandem speciali gratia dignissimi existatis, nos devotionis vestre precibus annuentes, presentium vobis auctoritate concedimus, ut sicut vos de prefata Pruscia duas partes habetis, et Episcopi tertiam partem obtinent, sic et de predicta terra Curonie seu Curlandie duas partes in perpetuum habeatis, tertia loci Episcopo reservata, maxime cum vos, sicut accepimus, terram ipsam iamdudum cum eodem Episcopo iuxta premissum modum dimiseritis, et eam taliter divisam pacifice teneatis. Nulli etc. nostre concessionis etc. Datum Anagnie VIII Kal. Februar. anno sexto.

(E)

JOANNES (XXII) EPISCOPUS . . . VENERAB. FRATRIBUS
. . . ASTENSI . . . ET CUMANO EPISCOPIS
SALUTEM . . .

INSTRUM. MISCELL. 1317. NOV. ET DECEMBR.

Inter universas Orbis provincias quarum nobis licet immeritis in preeminente specula dignitatis Apostolice constitutis cura imminet generalis ad partes Italie, et precipue ad provinciam Lombardie dissensionum turbine fluctuantem hoc presertim tempore, quo, vacante Imperio, ad alium, quam ad Romanum Pontificem ab oppressis non potest haberi recursus, aciem considerationis nostre dirigimus desiderantes salubribus studiis et oppressis occurrere, et saluti ac paci fidelium eiusdem provincie quantum nobis Dominus ex alto concesserit providere. Sane et evidentia facti in partibus illis insinuat et rumor veridicus insinuatione multorum ad remota prolatus indubitabiliter manifestat, quod dudum clare memorie Henrico imperatore tunc Rege

Romanorum ad partes Italie de beneplacito Sedis Apostolice accedente, quondam Guido de Lature, tunc civitatis, comitatus, et districtus Mediolanensis obtinens et exercens regimen temporale, et nonnulli alii adherentes eidem, et ab antiquo totaliter devotioni Sedis Apostolice dediti, disposuerunt eundem Henricum in civitate, comitatu, et districtu predictis se nullatenus recepturos, ob hoc dumtaxat ne eius ingressus in civitatem predictam esset eisdem devotionis filii oppressionis, et ruine materiam pariturus. Cumque felicitis recordationis Clemens PP. V predecessor noster prefato Guidoni et nonnullis aliis illarum partium per suas litteras mandavisset, ut eundem Henricum tunc Regem in dicta civitate reciperent et parerent eidem, dictus Guido, nec non nonnulla alia communia aliarum civitatum et locorum illarum partium de sequela ipsius attendentes futurum periculum quod ipsis et aliis devotis eiusdem ecclesie propter receptionem eiusdem Henrici in civitate predicta poterat imminere, ad habendum super hoc de beneplacito et omnimoda voluntate predecessoris eiusdem certitudinem pleniorum, ad eius presentiam sollemnes ambaxatores et nuncios specialiter destinarunt. Et tandem cum eiusdem predecessoris animo super hoc resideret intento, ut dictus Henricus deberet ut premittitur recipi per eosdem, dictus Guido eiusque sequaces eligentes in hac parte non proprium sequi iudicium, sed predecessoris ipsius parere beneplacitis et mandatis, eundem Henricum in civitate, comitatu et districtu predictis humiliter receperunt, dictusque Guido ob reverentiam Sedis Apostolice dimisit sibi predictum regimen temporale. Verum prefatus Rex in civitatem predictam nobilem virum Matheum Vicecomitem introducens, ipsum Vicarium suum constituit in eadem, ac deinde post aliquos decursus temporum et varios rerum processus, dictus Matheus non attendens quod fallax presentium rerum prosperitas vices alternat, et frequenter adversa post prospera subministrat, quodque ipsius Vicariatus officium excedere mandata non poterat concedentis, sub umbra et colore huiusmodi Vicariatus officii, publica guerra mota, Nobiles Viros Philipponum Comitem de Langusco, Iohannem de Lature, Oddonem de Lature, Amoratinum filium quondam Guidonis de Lature, Antonium de Fusciraga de Laude, Anfossium de Lature, Pergamascum de Lature, quemdam filium Vallini de Lature, duos filios Vincentii de Lature, et alios plures sequaces eorum devotos eiusdem Ecclesie hostiliter cepit et privato carceri mancipavit, et adhuc detinet captivos. Et licet premissis omnibus ad audientiam et notitiam Apostolatus nostri fidedigna relatione deductis, per quosdam providos et circumspectos viros, nostros ad hoc nuntios speciales, eundem Matheum requisiverimus quod captivos relaxaret eosdem, ipse tamen pretendens, se non illos propter partialitates carcere detinere, sed propter delicta et commissa ipsorum, quorum nonnullos mortis asserens esse reos, de sola sua misericordia reservabat ad vitam, et specialiter illos qui ex genere de Lature prodierant, quos veluti reos criminis lese maiestatis ponebat ex Henrici predicti decreto capitali sententia dignos esse, respondit eos se liberare non posse. Cum igitur predictum Imperium vacet ad presens, ac ipsius vacantis imperii, cum ad alium, ut premittitur, preterquam ad Romanum Pontificem vel vices eius in hac parte gerentem, non possit haberi recursus, regiminis cura et administratio ad nos spectet, et provide predictorum punitio captivorum si deliquerint, ut prefertur, ad nos, vel deputandum a nobis rationabiliter debeat pertinere; fraternitati vestre de qua plenam in Domino fiduciam gerimus, in virtute sancte obedientie et sub pena excommunicationis per Apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel alter vestrum, per vos vel per alium, seu

alios, eundem Matheum, nec non ceteros officiales civitatis predictae Mediolani ex parte nostra omnibus modis et studiis quibus expedire videritis, moneatis salubriter et etiam inducatis, quod prefatos nobiles qui captivati taliter detinentur, vobis vel illis quos ad hoc deputandos duxeritis, nomine nostro et pro parte nostra et Sedis eiusdem, infra decem dies post monitionem nostram huiusmodi in loco adeo tuto et securo restituant et assignent, quod nos vel deputandi a nobis tam Matheo et officialibus antedictis, quam quibuslibet aliis conquerentibus de captivis eisdem ministrare iusticiam valeamus, quam per nos, vel deputandos a nobis de illis offerimus nos facturos. Et si id facere forte distulerint, moneatis eosdem, quod infra alios decem dies, quos sibi pro peremptorio termino assignetis, id adimplere procurent. Alioquin in eos, nec non in quoslibet fautores, auxiliares, et valicores ipsius Mathei, ac quoscumque alios eius sequaces et complices in hac parte prestantes eisdem super hoc consilium, auxilium vel favorem publice vel occulte, cuiuscumque status preeminentie, conditionis, et dignitatis existant, etiam si Patriarchali, Archiepiscopali, Episcopali, vel superiori presulgeant dignitate, ex nunc ut ex tunc excommunicationis, ac in Mediolanum ceterasque civitates, earumque districtus, omnesque terras, castra, et loca, que idem Matheus per se vel alium seu alios regere dicitur, et que sibi ut rectori vel alii seu aliis eius nomine obediunt, interdicti sententias in civitates, districtus, castra, et loca in omnibus locis de quibus expedire videritis, faciatis sollemniter publicari. Non obstante si eisdem Matheo aut quibusvis aliis, ac civitatibus, districtibus, castris, terris, et locis predictis ab eadem sit Sede indultum, quod excommunicari, suspendi, vel interdicti non possint per litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Et si forte presentie Mathei et aliorum predictorum copiam habere commode non possetis, monitionem et cetera supradicta in forma prescripta, in locis insignibus et aliis de quibus ea ad ipsorum valeant pervenire notitiam, per vos vel alium seu alios sollemniter publicari faciatis. Volumus insuper quod aperte predicatis eisdem quod alias contra ipsos etiam ad temporales penas per eiusdem sedis providentiam procedetur, nisi super premissis Apostolicis monitis devote paruerint, et per obedientie promptitudinem iustam ipsius sedis acrimoniam studuerint evitare. Predictum autem interdictum, si illud forte incurere contigerit Mediolanensem ceterasque civitates, earumque districtus, ac terras, castra, et loca que, ut premissum est, dictus Matheus per se vel alium seu alios usurpative ac tyrannice regere dicitur, et que sibi ut rectori vel alii, seu aliis eius nomine obediunt, tamdiu durare volumus et non ultra, quamdiu Matheus ipse monitioni nostre circa restitutionem captivorum ipsorum obedire contempserit, vel cives aut incole civitatum, castrorum, locorum, et districtuum predictorum, eidem ut rectori vel alii seu aliis eius nomine presumpserint obedire. Restitutis autem nobis, ut predictum est, captivis eisdem, vel predictis civibus seu incolis se ab obedientia subducentibus antedicta, predictum omnino cessare decernimus interdictum, quantum videlicet ad civitates, districtus, terras, castra et loca, quorum cives et incole se subduxerint, ut prefertur, ab obedientia Mathei predicti, et aliorum in hiis fungentium eius vice, mandantes vobis, ut ea causa vos vel alter vestrum, per vos vel alium seu alios interdictum huiusmodi penitus relaxatum ad cautelam civium seu incolarum predictorum et aliorum, qui inde tangerentur, publicare curetis. Datum Avinione VII Idus Octobris Pontificatus nostri anno secundo.



GREGORIUS (IX) EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
NOBILI VIRO HENRICO DUCI ZLESIE ET CRACOVIE

TOM. V EPIST. 134. AN. 1235.

Ea que iudicio vel concordia etc. usque qui talis est. In nomine Domini amen. Ego Wlodyslavus Dei gratia Polonie Dux notum facio universis et singulis quod cum inter me ex una parte, et fratrem meum Ducem Henricum ex altera non modica esset suscitata discordia propter terram que speciali nomine dicitur Polonia, cuius verum semper me heredem putavi et principem, ipso contrarium asserente, propter Domini quondam Wlodyslavi ut asserit patris nostri sibi factam filioque suo donationem. Venerabilis pater Dominus Fulco Gneznensis Archiepiscopus una cum Domino Paulo Poznaniensi Episcopo videns quod tante discordie et litis decisio esse non posset sine armis et gladio, sine lacrimis viduarum, desolatione Ecclesiarum, vastatione pauperum, medium se iniecit, et tanquam alter Aaron properans sine querela, proferens sue servitutis scutum deprecationem restitit ire, et finem imposuit necessitati, et in se tanquam lapide angulari utrumque parietem hoc pacis federe colligavit, ut fluvius Wartha inter nos esset meta immutabilis, ita quod ego unum litus, ipse vero H. Dux una cum filio suo aliud cum suis possideret utilitatibus tam piscium quam castrorum, et si qui fuerint Theloneorum a parte mea excluso Suthoc et eius incluso cum eo quod ipso inferius est. Srem vero castrum in Domini Borvii cedat liberam et pacificam possessionem cum omnibus eis que eidem ab avunculo suo data esse dinoscuntur. Ego vero Naroncincones meorum castrorum Hachel, Usche, Carchou, Welon, Drezen etiam ex parte altera quiete possidebo, quemadmodum patruus meus antea possidebat. Ob amorem itaque Jhesu Christi et fratris mei et filii eius et maxime pacem totius Polonie prefata et maiora huius cavens pericula dictos seu prepositos terre terminos nullatenus per vim, aut aliquam fraudem transgredi bona fide promitto, quandiu ipsi suam mihi servaverint promissionem. Hoc autem lucidius expono singula necessario observanda. Quod si unquam personam dicti Ducis aut filii eius vel Domini Borvii etiam per me, aut per meos precepto aut consilio lesero mortis quempiam ipsorum causa existens, aut si predictos terminos ut dictum est transgressus fuero, aut terram ipsorum exercitu, aut simili gravamine expoliavero, aut si aliquid de castris ipsorum per vim aut fraudem, aut alicuius donationem contra ipsorum voluntatem intravero, aut si quempiam de Baronibus, aut militibus suis, aut etiam simplicibus qui medio discordie tempore meam intraverint indignationem, aut in personis, aut in captione, aut hereditatum, seu bonorum mobilium ablatione sine iudicio gravavero, aut iustas hereditates heredibus non reddidero, tali me pene subiicio. Primo, quod toti terre sepenominate renuntio et abiuro cum mea in perpetuum posteritate. Item excommunicationi Domini PP. et Domini Gneznensis Archiepiscopi omniumque Episcoporum Polonie me subiicio, ita dumtaxat ut si quis ipsorum gratia aut favore a prefata sententia se continuerit aut subtraxerit, nichilominus quilibet ipsorum plenam exerceat potestatem. Preter hec si transgressus fuero supra-

dicta, castrum Ostrou in ius cedat cum suis proventibus Ecclesie Gnezniensis, aut si ex parte altera transgressio intervenerit Stargrod similiter Ecclesie cedat Poznaniensi, et ad maius facti robur et evidentiam, hec omnia in Registris Domini Papae Dominis Episcopis procurantibus redigantur. Actum anno gratie M. CC. XXX. IIII. in die beati Mauricii sociorumque eius, presentibus omnibus Baronibus Cracovie, Slesie, Polonie, et Ludomirie. Nulli ergo nostre confirmationis etc. Siquis autem etc. Datum Perusii VI Kal. Julii. Anno nono.

(G)

JOANNES (XII) EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
DILECTIS IN CHRISTO FILIIS
JOANNI RELIGIOSO ARCHIPRESBITERO,
ET JOANNI SECUNDO, ATQUE JOANNI. TERTIO
RELIGIOSIS PRESBITERIS ATQUE EIUS CONFRA TRIBUS
VESTRISQUE SUCCESSORIBUS IN PERPETUUM

AN. 957,

Convenit apostolico moderamini pia religione pollentibus benivola compassione succurrere et petentium animis desiderabilem impertiri assensum. Tunc enim lucri potissimum premium apud omnium auctorem reponitur Deum, quando venerabilia loca opportune ordinata ad meliorem fuerint sine dubio statum perducta. Igitur quia postulastis a nobis quatinus concederemus et confirmarem vobis vestrisque successoribus Ecclesiam Sancti Christi Martyris Triphonis esse tutam et liberam ab omni condicione cum omnibus que ad eam pertinent; que per Crescentium nobilissimum Romane urbis prefectum, seu per ceteros eiusdem Ecclesie vicinos a noviter est constructa. Siquidem per interventionem suprascripti filii nostri Crescentii gloriosissimi prefecti iam dictam ecclesiam confirmamus vobis vestrisque successoribus per hoc nostre auctoritatis privilegium, ita ut perpetualiter in ea permaneatis, atque pereuniter laudes eterno Deo referatis a presenti quinta indictione vobis vestrisque successoribus concedimus detinendam. In die enim sacre dedicationis eiusdem ecclesie cum sanctissimum corpus beati Triphonis Martyris propriis nostris manibus ibidem reconderemus promulgatum est a nobis ut quemadmodum relique Catholice Ecclesie infra Romanam Urbem honorabiles existunt similiter et ipsa consistat. Dignum namque est, ut Sancto Martyri Triphoni cum summa devotione famulemur, et Ecclesia que sub eius nomine Omnipotenti Deo est attribulata a nobis et a nostris successoribus debitum honorem recipiat, atque in indicta ibi processione vel statione nostri sacri palatii scola


cantorum conveniat. Ipse enim pereccellentissimus martyr obtulit corpus suum propter Deum ad diversa supplicia, ideo promeruit coronam celestis regni. Quod si conspexerit nos devotos erga suum servitium per illius interventionem promerebimus evadere geennale supplicium. Non enim parvi pretii opus sibi reservat precipue cum asylum illius, quod usque actenus extitit breve, a fundamento est preclaro opere constructum, et in altitudinem elevatum atque in latitudinem extensum. Et quod antea videbatur strictum, et obscenum, nunc divina preeunte clementia conspicitur clarum et pulcrum. Sicut enim eundem asylum ad honorificentiam Omnipotentis Dei et pretiosissimi Triphonis Martyris est peractum, ita optima domicilia et benedecorata invenient omnes in celesti patria qui in illius erectione prodesse studuerunt. Gaudet enim ipse eminentissimus martyr cum Christo, gaudebunt et omnes illius servitores qui grata illi impendunt servitia. Sicut enim cotidie in nobis accrescunt nostri Redemptoris beneficia ita erga ipsius Ecclesiam a nobis plurima debent fieri obsequia. Glorificetur quoque Deus per nos famulos in ea ut sanctus martyr, pro cuius amore est constructa, sibi subjectos famulos Deum laudantium ad eternam perducatur gloriam. Pariter confirmamus vobis et vestre iam dicte Ecclesie Sancti Triphonis oratorium quod edificatum est in honore Sancti Stephani protomartyris cum libris et ornamentis ipsius oratorii et porticale iuxta se et terra vacante ad tumulandum in circuito suo. Item confirmamus vobis totam pusterulam que vocatur a pila cum ipsa pila que sita est infra flumen tyberis in ipsa pusterula cum aqua ad aquimolum costruendum et cum ripa ipsius pusterule atque percipiatis inde ripaticum a pusterula Sancte Lucie usque ad pusterulam Sancti Martini, et cum omnibus ad ipsum Oratorium pertinentibus. Possessionem in Regione Campomartis iuxta eandem pusterulam, que a pila, et inter affines a primo latere est ipsa pusterula, a secundo latere est alveus fluminis, a tertio latere murus civitatis et domus Joannis Mansionarii, a quarto latere est via publica. Sicut superscriptus Crescentius nobilissimus Urbis prefectus dictum Oratorium Sancti protomartyris Stephani a pila per donationis cartulam vobis et superscripte Ecclesie donavit atque concessit, sic eum tutum et liberum ab omni condicione aliarum Ecclesiarum tam temporalibus quam etiam spiritualibus rebus cum tota Parrochia sua et omnibus suis tenementis et pertinentiis sicut supra dictum est vobis et vestre Ecclesie concedimus et confirmamus in perpetuum. Nostrorum etiam successorum pontificum quicumque vice beati Petri Apostolorum Principis fungi meruerit volumus atque per apostolicam auctoritatem iubemus, ut nulla occasione vel dolo hoc privilegium nostre concessionis et confirmationis immutetur aut aliquo modo violetur. Siquis autem quod non credimus temerarius extiterit contra hoc nostrum apostolicum privilegium venire aut in quoquam disrumperere presumpserit, et superius a nobis statutum est ita permanere non dimiserit sciat se nisi resipiscat auctoritate Dei Omnipotentis et beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra cuius fungimur vicariatione anathematis vinculo esse innodatum, et a regno Dei alienum, cum diabolo et eius atrocissimis pompis atque Juda traditore Domini nostri Jesu Christi eterni supplicii incendio concremandum. Qui vero pio intuitu custos et observator extiterit huius nostre apostolice constitutionis privilegii benedictionis gratiam a iusto iudice Domino Deo et Salvatore nostro Jesu Christo et a Sancta Genitrice eius Virgine Maria vitamque eternam cum omnibus sanctis et electis Dei consequi mereatur in secula seculorum Amen.

(67)

Scripta per manum Petri Scrinii notarii atque regionarii Sancte Romane Ecclesie in mense et indictione subscripta quinta.

✠ Bene valet ✠

† Datum quarto Kal. decembris per manus Gregorii Episcopi sancte Ostiensis ecclesie et bibliothecarii sancte apostolice sedis.

Anno Deo propitio pontificatus domini nostri  duodecimi pape in sacratissima sede Beati Petri Apostoli tertio per indictionem suprascriptam quintam feliciter.

L. † S.

(H)

CLEMENS (III) EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
DILECTIS FILIIS CLERICIS SANCTI TRIPHONIS
SANCTI NICOLAI DE PREFECTO
ET SANCTI SALVATORIS DE SERE
SALUTEM ET APOSTOLIGAM BENEDICTIONEM


AN. 1188.

*Ea que fuerint iudicio vel concordia terminata ne in recidive contentionis scrupulum relabatur aut alicuius malignitate turbentur iuxta petentium voluntatem consentaneam rationi apostolica convenit auctoritate firmari. Ea propter vestris iustis postulationibus annuentes, sententiam quam dilecti filii nostri Alexius tituli Sancte Susanne presbiter, et Johannes Sancti Theodori Diaconus Cardinales de mandato Sedis Apostolice promulgarunt sicut eadem sententia scripto autentico continetur auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi-
mus. Ad maiorem autem firmitatem tenorem ipsius autentici instrumenti super sententia promulgata de verbo ad verbum iussimus inserendum. In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Nos Alexius Dei miseratione tituli Sancte Susanne presbiter et Johannes S. Theodori Diaconus Cardinales. Notum facimus omnibus ad quos littere iste pervenerint quod cum clerici S. Triphonis, S. Nicolai de prefecto, et S. Salvatoris de Sere in presentia Domini nostri PP. Clementis III querelas proponerent, quod Sanctimoniales Beate Marie in Campo Martis statum*

parrochiarum suarum multiplici arte turbarent, hanc causam Dominus Papa nobis audiendam commisit. In presentia itaque nostra utrisque partibus constitutis cur Abatissa Agnes non venisset vel sufficientem responsalem non misisset a sororibus que venerant requisivimus, que respondentes dixerunt, hanc causam per sententiam rectorum Romane fraternitatis de mandato Domini Lucii PP. esse finitam et ab eodem summo Pontifice confirmatam, ideoque non fuisse opus ut vel Abatissa veniret, vel responsalem misisset. Quod cum audissemus, ne acta agere videremur, instrumentum quod nobis in occulto demonstratum fuerat, cum in eo vituperatio non appareret duximus coram partibus legendum. Sed cum in prosecutione instrumenti contineretur quod in presentia Domini Obicionis Cardinalis S. Clementis, et Magistri Raineri Diaconi Cardinalis S. Adriani causa hec diligentissime fuisset pertractata et testibus idoneis coram Domino P. de Rustico iudice quem assessorem rectores habebant comprobata, et a subscriptis rectoribus per sententiam esset dicisa et terminata, que sententia talis est. In nomine Domini. Nos rectores Romane fraternitatis P. scilicet Christianus Basilice S. Petri, Guido de Papa titulo S. Marie in Transtiberim, Johannes Archipresbiter S. Johannis de insula, Gregorius Lateranensis Basilice, Jordanus prior S. Marie nove, presbiter, Girardus S. Nicolai de marmorata, Bobo tituli S. Marcelli; presbiter Jonathas S. Pantaleonis, presbiter Ingus S. M. in Transpadin. Ex auctoritate et mandato Domini PP. Lucii absolvimus te Agnes monasterii S. Marie in Campo Martis Abbatissa ab omni petitione, querela, ac molestia, quam P. Albertini supra dictarum Ecclesiarum yconomus adversus te pro iam dicto monasterio fecit vel facere potuit, de subscriptis domibus infra suos fines constitutis, scilicet a domo Pauli de Nuzo et infra, a Domo Buccacorum et infra, a via maiore que vadit ante turrem Armeldrighi Scorsasanti et infra, ab utroque latere vie. A domo monachi et infra, et a domo Benencase de Romanello et infra, ita quod amodo liceat tibi tuisque successoribus et pro populo et sicut populum iure parrochiali perpetuo tenere, possidere, et omnia divina ministeria per tuum videlicet Capellanum eis tribuere, et ministrare. Clerici prenominarum Ecclesiarum cum hoc audissent, statim exclamaverunt tale instrumentum omnino falsum esse, tum quia nunquam in conspectu Domini Obicionis Cardinalis S. Clementis pro hac causa convenerunt, tum quia nulli testes coram predicto iudice producti fuerunt, tum quia rectores qui sunt in instrumento conscripti, dedisse sententiam, ullam nunquam ipsis presentibus dederunt sententiam. Cum itaque pars utraque inter se clamose contenderet, prefiximus diem quo pars Abatissa ad faciendam fidem instrumento veniret. Nos vero interim convenimus rectores semotim, et simul, scilicet Guidonem de Papa, Gerardum Abbatem S. Sabbe, qui tunc erat Archipresbiter S. Nicolai de Marmorata, et rector Romane fraternitatis, presbiterum Ingonem S. M. in Transpadin, Leonem Archipresbiterum S. Cicerilie, et Rollandum Archipresbiterum S. M. in Aquiro et separatim convenimus iudicem P. de Rustico, et interrogavimus utrum hec omnia ita se haberent sicut superius est commemoratum. Responderunt rectores sine ulla esitatione Dominum Obicionem in hac causa nunquam secum fuisse, nec testes aliquos esse productos, nec sententiam de hac causa dedisse. Dominus P. iudex hoc idem dixit et adiecit quod non nisi semel cum rectoribus pro hac causa convenit. Cum itaque ad prefixum diem pars utraque in nostra presentia convenisset, et nostro precepto de calumpnia iurasset, Abatissa de calumpnia iurata, et a nobis interrogata dixit, quod alicui sententie de hac causa non interfuit, nec testes aliquos produxit, vel produci fecit super hac causa, nec quando cartam instrumenti accepit audivit

quod fuerit super hoc sententia data. Post hec pars clericorum habito consilio advocatorum scilicet domini Johannis Archipresbiteri S. Maguti, et Domini Tholomei causidici ad maiorem et evidentiore cautelam testes produxit. Presbiter Carisomus iuratus dixit quod super hac questione que inter Ecclesiam Beate Marie in Campo Martis et Ecclesias S. Triphonis, S. Salvatoris de Sere, et S. Nicolai de prefecto de statu parrochiarum vertitur, sententia data non fuit, nec testes ab aliqua parte producti, nec P. Albertini yconomus supradictarum Ecclesiarum sicut continetur in instrumento in ista causa nisi de Ecclesia S. Triphonis tantum, et pro his omnibus dixit instrumentum falsum, et dixit quod pro hac causa nunquam fuerunt coram Domino Obicione, nec causa ista ei delegata fuit. Presbiter Girardus iuratus dixit, quod cum pro querela super statu parrochiarum que tunc vertebatur et hodie vertitur inter Ecclesiam Beate Marie de Campo Martis, et prenomintas Ecclesias in presentia rectorum ipse cum aliis sociis constitutus fuisset, et sentirent quod non sicut debebant procederent, ad Dominum Lucium Papam appellaverunt. Qui causam istam audiendam Magistro Ranerio S. Andree Diacono Cardinali commisit. A quo nec sententia data est, nec testes ab aliqua partium in hac causa producti fuerunt; de P. Albertini, et de Domino Obicione idem dixit quod presbiter Carisomus, presbiter Petrus iuratus, idem dixit quod alii de commissione facta tantum Magistro Ranerio et de sententia non data, et de testibus non productis, idem dixit quod alii, et addidit etiam quod cum Archipresbiter Sancti Johannis de insula vocaretur Nicolaus Buccalata, in instrumento conscriptus est Johannes, et Archipresbiter S. Blasi cum vocetur Johannes, ibi scriptus est Petrus, et cum presbiter Carisomus nunquam fuerit Archipresbiter, ibi scriptus est Archipresbiter. Et pro his omnibus asserit instrumentum esse falsum. Johannes Ranucii hostiarius iuratus dixit idem de sententia non data et de testibus non productis, et de commissione facta tantum Magistro R. dixit quod alii, de appellatione facta ad Dominum PP. Lucium, eo quod rectores non sicut debebant, procedebant, idem dixit quod presbiter Girardus. Addidit etiam quod P. Domini Rustici iudex a rectoribus assessor fuit constitutus, et non a Domino PP. Lucio, ad quem causa nondum appellata erat, et de P. Albertini idem dixit quod alii. Quibus omnibus auditis utraque pars sepe et sepius si quid novi addere vellent ut iuris et moris est a nobis interrogata suis allegationibus de comuni voluntate et de consilio advocatorum renuntiavit. Facta itaque ab utraque parte renuntiatione ut dictum est et testium depositionibus presente utraque parte perlectis et publicatis, omnia seriatim Domino PP. Clementi, et fratribus nostris retulimus, et habita deinde diligenti a Domino PP. et fratribus super his examinatione, de mandato Domini PP. Clementis, et consensu et voluntate Cardinalium utraque parte presente talem protulimus sententiam. In nomine Domini. Nos Alexius Dei miseratione tituli S. Susanne presbiter, et Johannes eadem miseratione sancti Theodori Diaconus Cardinales. A Domino Clemente tertio PP. delegati super querela falsi instrumenti que vertitur inter Ecclesiam Sancte Marie Campi Martis ab una parte, et Ecclesias Sancti Triphonis, Sancti Nicolai de prefecto, et Sancti Salvatoris de Sere ex alia, de quadam carta falsa quam Agnes Abbatissa Sancte Marie Campi Martis et Sanctimoniales deferebant, per quam se asserebant a rectoribus romane fraternitatis absolutas ab omni querela et molestia quam predictarum ecclesiarum Petrus Albertini yconomus ut in illa carta continebatur faciebat, scilicet a domo Pauli de Nuzo et infra, a domo Buccacanum et infra, a aia maiore que vadit ad turrim Armeldrigi Scorzasanti, et infra, ab utoque latere vie, a domo Monachi et infra,

et a domo Benencase de Romanello et infra. Auditis utriusque partibus allegationibus, diligenter examinatis, auctoritate et mandato Domini Clementis tertii PP. et Cardinalium consensu et voluntate, iudicamus predictam cartam falsam esse et omni tempore viribus carere, et clericis predictarum ecclesiarum incisam tradi iubemus, et quicquid ad eius cartule false confirmationem a quacumque persona factum est, Domini PP. Clementis auctoritate irritamus atque cassamus. Hec sententia data est presentibus Agnete Abbatisa Campi Martis, et Monachabus scilicet Odolina de Ravenna, Lucia, Scolastica, Theodora, Agnete, Caterina, Petro de rogata procuratore Monasterii eiusdem in hac causa. Ex parte vero Ecclesiarum, Octaviano Archipresbitero S. Triphonis, Nicolao iusto eiusdem ecclesie Clerico, Romano Archipresbitero sancti Salvatoris de Sere, Leone Archipresbitero Sancti Nicolai de prefecto, Carisomo presbitero eiusdem ecclesie, Jordano de Malabranca, Corrado nepote suo, Stephano filio Corradi. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirmationis paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursum. Amen.



Ego Clemens Catholice
Ecclesie Episcopus ss.



- | | |
|---|---|
| † Ego Albinus divina permissione tt. Sce. Crucis in ierusalem presbiter Card. ss. | † Ego Octavianus SS. Sergii et Bacchi Diac. Card. ss. |
| † Ego Bobo tt. Sce. Anastasie presbiter Card. ss. | † Ego Gregorius Sce. Marie in Porticu Diac. Card. ss. |
| † Ego Alexius tt. Sce. Susanne presbiter Card. ss. | † Ego Bernardus Sce. Marie Nove Diac. Card. ss. |
| † Ego Petrus Sci. Laurentii in Damaso presbiter Card. ss. | † Ego Johannes Sci. Theodori Diac. Card. ss. |
| † Ego Jac. Diac. Card. Sce. Mar. in Cosmidyn ss. | |

Datum Laterani per manum Moysi Sac. Romane Ecclesie Subdiac. et vicem agentis Cancellarii. Pridie nonas Novembr. indictione VII. Incarnationis Dominice anno M. C. LXXX. VIII. Pontificatus vero Domini Clementis PP. III. Anno primo. Amen.

NIHIL OBSTAT

P. H. Visconti Eq. Cens. Philol.


IMPRIMATUR

Fr. Dominicus Buttaoni S. P. A. M.

IMPRIMATUR

Jos. Maria Vespignani Archiep. Thianens. Vicesg.

100







C 59.6
Diplomatica pontificia,
Widener Library

003340098



3 2044 081 701 054